



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 759

2° Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di lunedì 20 giugno 2022

INDICE**Commissioni riunite**

1^a (Affari costituzionali) e 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali):

Plenaria *Pag.* 3

Commissioni straordinarie

Per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza:

Plenaria (*)

(*) *Il riassunto dei lavori della Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza verrà pubblicato in un 3° supplemento.*

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: C.A.L. (Costituzione, Ambiente, Lavoro)-Alternativa-P.C.-I.d.V.: CAL-Alt-PC-IdV; Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-ITALIA AL CENTRO (IDEA-CAMBIAMO!, EUROPEISTI, NOI DI CENTRO (Noi Campani)): Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC)); Misto-Italexit per l'Italia-Partito Valore Umano: Misto-IpI-PVU; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.

COMMISSIONI 1^a e 7^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

7^a (Istruzione pubblica, beni culturali)

Lunedì 20 giugno 2022

Plenaria

10^a Seduta

Presidenza del Presidente della 7^a Commissione
NENCINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Caterina Bini.

La seduta inizia alle ore 13,40.

IN SEDE REFERENTE

(2598) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 giugno.

Il PRESIDENTE avverte che è in corso una valutazione, anche alla luce dell'interlocuzione con il Governo, degli emendamenti al Capo VIII del decreto-legge, in materia di istruzione, anche al fine di eventuali riformulazioni, che saranno poi esaminate dalla Commissione bilancio. Poiché al momento la seduta della 5^a Commissione è sospesa, propone di sospendere i lavori fino alle ore 14,30.

Convengono le Commissioni riunite.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) chiede se non sia necessario che le Commissioni 1^a e 7^a si riuniscano prima della Commissione bilancio, per consentire il deposito di eventuali riformulazioni.

Il PRESIDENTE precisa che eventuali riformulazioni saranno depositate e immediatamente sottoposte alla Commissione bilancio anche durante la sospensione dei lavori e solo successivamente esaminate in sede referente dalle Commissioni riunite 1^a e 7^a.

Il senatore ZULIANI (*L-SP-PSd'Az*) chiede informazioni sull'emendamento 26.1.

Il PRESIDENTE informa che il Governo si è pronunciato in senso contrario sul testo originario dell'emendamento, che è stato poi riformulato come emendamento aggiuntivo e pertanto rinumerato in 26.0.10, pubblicato in allegato.

La senatrice FAGGI (*L-SP-PSd'Az*) chiede informazioni sull'emendamento 6.8 (testo 2).

Il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento è stato accantonato e che su di esso il Governo ha espresso un parere contrario.
Sospende quindi i lavori.

La seduta, sospesa alle ore 13,45, riprende alle ore 15,45.

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione bilancio ha bisogno di ulteriore tempo per proseguire l'esame degli emendamenti.
Pertanto, sospende nuovamente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,50, riprende alle ore 20,25.

Il PRESIDENTE, dopo aver dato conto dei pareri finora espressi dalla Commissione bilancio, avverte che sono state presentate le seguenti riformulazioni degli emendamenti di maggioranza concordati in materia di istruzione: 44.126 (testo 3), 44.126 (testo 4 corretto) e 46.9 (testo 3), pubblicate in allegato.

Precisa che il testo corretto dell'emendamento 44.126 (testo 4) differisce rispetto al testo 4 per il solo fatto – formale ma necessario – di riproporre, senza modificazioni, anche l'Allegato A al decreto legislativo n. 59 del 2017, contenuto nell'articolo 44 del decreto-legge.

Propone quindi di esaminare e votare gli emendamenti accantonati sui quali è stato trasmesso il parere della Commissione bilancio.

Convengono le Commissioni riunite.

Il PRESIDENTE avverte che è stato presentato l'emendamento 27.1 (testo 3 corretto), pubblicato in allegato, che adempie alla condizione formulata dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Alla senatrice TOFFANIN (*FIBP-UDC*), che fa presente che l'emendamento 37.3 (testo 2), precedentemente ritirato, è identico all'emendamento 37.2 (testo 2), già approvato, e che chiede che possa essere riammesso all'esame, risponde il PRESIDENTE.

La senatrice TOFFANIN (*FIBP-UDC*) chiede quindi di aggiungere la firma del senatore Damiani all'emendamento 37.2 (testo 2).

La senatrice SBROLLINI (*IV-PSI*) aggiunge la propria firma all'emendamento 44.126 (testo 4 corretto).

Anche il senatore LANIECE (*Aut (SVP-PATT, UV)*) sottoscrive l'emendamento 44.126 (testo 4 corretto).

Si passa alla votazione degli emendamenti accantonati sui quali è stato trasmesso il parere della Commissione bilancio.

Il senatore VITALI (*FIBP-UDC*) ritira l'emendamento 11.8 (testo 3), sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Con il parere favorevole dei relatori e della rappresentante del Governo, l'emendamento 26.0.10 (già 26.1 testo 2), è posto ai voti e risulta approvato.

È altresì posto ai voti e approvato l'emendamento 27.1 (testo 3 corretto).

Si passa agli emendamenti riferiti agli articoli da 44 a 47, in materia di istruzione.

Con il parere contrario del Governo, l'emendamento 44.1 soppressivo dell'articolo, posto ai voti, è respinto.

Il presidente NENCINI (*IV-PSI*), al fine di recepire le condizioni poste dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, riformula, in qualità di primo firmatario, l'emendamento 44.126 (testo 4) in un testo 5, l'emendamento 45.2 (testo 2) in un testo 3, l'emendamento 46.9 (testo 3) in un testo 4 e l'emendamento 47.14 (testo 2) in un testo 3, tutti pubblicati in allegato.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 44.126 (testo 5), 45.2 (testo 3), 46.9 (testo 4) e 47.14 (testo 3) sono approvati.

La senatrice FAGGI (*L-SP-PSd'Az*) chiede che l'emendamento 6.8 (testo 2) sia posto in votazione.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore MALAN (*Fdl*), con il parere contrario della rappresentante del Governo, l'emendamento 6.8 (testo 2) e l'identico 6.6 (testo 2) sono posti ai voti e respinti.

Il PRESIDENTE propone di accantonare i restanti emendamenti e di procedere con l'esame degli ordini del giorno.

Non essendovi obiezioni, si passa all'esame degli ordini del giorno, che sono dati tutti per illustrati.

Il PRESIDENTE ricorda che gli ordini del giorno G/2598/12/1 e 7 e G/2598/13/1 e 7 sono stati ritirati.

La senatrice SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*) e il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) chiedono di riammettere all'esame l'ordine del giorno G/2598/12/1 e 7.

Non essendovi obiezioni, l'ordine del giorno G/2598/12/1 e 7 è riammesso all'esame.

La senatrice MALPEZZI (*PD*) presenta l'ordine del giorno G/2598/23/1 e 7, pubblicato in allegato, i cui contenuti riguardano le norme in materia di istruzione e sono stati concordati nelle riunioni dei Gruppi di maggioranza con il Governo.

Prendono atto le Commissioni riunite.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2598/1/1 e 7, a condizione che, ai punti 1) e 2) del dispositivo, siano premesse le parole: «a valutare l'opportunità di». Esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2598/2/1 e 7, a condizione di aggiungere, dopo le parole: «impegna il Governo», le seguenti: «a valutare l'opportunità di». Il parere sull'ordine del giorno G/2598/3/1 e 7 è favorevole.

Esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2598/4/1 e 7, a condizione di espungere, dal dispositivo, la parola: «ingiustamente». Esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2598/5/1 e 7, a condizione che, al primo punto del dispositivo, dopo le parole: «per porte e infissi», siano inserite le seguenti: «che non alterino il regolare funzionamento delle stesse e dei relativi meccanismi di apertura previsti dalle norme di prevenzione incendi nonché le caratteristiche di compartimentazione».

Esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/2598/6/1 e 7 e G/2598/7/1 e 7. Sull'ordine del giorno G/2598/8/1 e 7, il parere è favorevole a condizione che siano espunte le seguenti parole: «in deroga a quanto stabilito dall'articolo 201 (che dispone riguardo agli strumenti di

pianificazione e programmazione), del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) e».

Invita il proponente a ritirare l'ordine del giorno G/2598/9/1 e 7. Esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2598/10/1 e 7, purché dopo le parole: «impegna il Governo», siano aggiunte le altre: «a valutare l'opportunità di». Invita il proponente a ritirare l'ordine del giorno G/2598/11/1 e 7.

Esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2598/12/1 e 7, a condizione che, al dispositivo, siano premesse le parole: «a valutare l'opportunità di». Il parere è favorevole sull'ordine del giorno G/2598/14/1 e 7, a condizione di aggiungere, dopo le parole: «impegna il Governo», le altre: «a valutare l'opportunità di».

Invita il proponente a ritirare l'ordine del giorno G/2598/15/1 e 7. Esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/2598/16/1 e 7, G/2598/17/1 e 7 e G/2598/18/1 e 7.

Esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/2598/19/1 e 7, G/2598/20/1 e 7, G/2598/21/1 e 7 e G/2598/22/1 e 7, purché nel dispositivo siano aggiunte le parole: «a valutare l'opportunità di». Infine, il parere è favorevole sull'ordine del giorno G/2598/23/1 e 7.

Il senatore FERRARI (*PD*) riformula nel senso indicato dalla rappresentante del Governo gli ordini del giorno G/2598/1/1 e 7 e G/2598/2/1 e 7 in altrettanti testi 2, pubblicati in allegato, che sono quindi accolti dal Governo.

La senatrice LUNESU (*L-SP-PSd'Az*) aggiunge la propria firma all'ordine del giorno G/2598/3/1 e 7.

Il senatore GARRUTI (*M5S*), in assenza del proponente, fa proprio l'ordine del giorno G/2598/3/1 e 7, che è accolto dal Governo.

Il senatore FERRARI (*PD*) riformula nel senso indicato dalla rappresentante del Governo l'ordine del giorno G/2598/4/1 e 7 in un testo 2, pubblicato in allegato, che è quindi accolto dal Governo.

Il senatore GARRUTI (*M5S*), in assenza della proponente, fa proprio l'ordine del giorno G/2598/5/1 e 7 e lo riformula nel senso indicato dalla rappresentante del Governo in un testo 2, pubblicato in allegato, cui la senatrice DE LUCIA (*M5S*) aggiunge la propria firma, e che è quindi accolto dal Governo.

Gli ordini del giorno G/2598/6/1 e 7 e G/2598/7/1 e 7 sono accolti dal Governo.

La senatrice GALLONE (*FIBP-UDC*), in assenza della proponente, fa proprio l'ordine del giorno G/2598/8/1 e 7 e lo riformula nel senso in-

dicato dalla rappresentante del Governo in un testo 2, pubblicato in allegato, che è quindi accolto dal Governo.

Il senatore AIROLA (*M5S*) non accoglie l'invito a ritirare l'ordine del giorno G/2598/9/1 e 7 e insiste per la sua votazione.

L'ordine del giorno G/2598/9/1 e 7 è quindi posto ai voti e respinto.

Si passa all'ordine del giorno G/2598/10/1 e 7.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) sottolinea che l'ordine del giorno in esame riprende i contenuti di un disegno di legge depositato in Senato fin dal 2018, che prevede l'introduzione di attività formative obbligatorie per l'insegnamento delle manovre disostruttive delle vie aeree, considerato che il soffocamento da corpo estraneo rappresenta un problema rilevante di salute pubblica e una delle principali cause di morte dei bambini di età inferiore ai tre anni. Considerato che, per l'approssimarsi della fine della legislatura, il disegno di legge n. 641 difficilmente potrà completare il suo *iter*, nonostante ci fosse una convergenza nella maggioranza di allora, chiede che il Governo assuma un impegno formale per la realizzazione di tali misure di prevenzione, per tutelare la salute soprattutto dei bambini.

La rappresentante del GOVERNO, nel rettificare il parere precedentemente espresso, esprime un parere favorevole.

Aggiungono la propria firma all'ordine del giorno G/2598/10/1 e 7 i senatori SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*), PITTONI (*L-SP-PSd'Az*), TOFFANIN (*FIBP-UDC*), SANTANGELO (*M5S*), MANTOVANI (*M5S*), DE LUCIA (*M5S*), ALESSANDRINI (*L-SP-PSd'Az*), MALAN (*FdI*), VITALI (*FIBP-UDC*), PAGANO (*FIBP-UDC*), RUOTOLO (*Misto-LeU-Eco*), LANIECE (*Aut (SVP-PATT, UV)*) e IANNONE (*FdI*).

L'ordine del giorno G/2598/10/1 e 7 è quindi accolto dal Governo.

La senatrice GALLONE (*FIBP-UDC*), accogliendo l'invito della rappresentante del Governo, ritira l'ordine del giorno G/2598/11/1 e 7.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) riformula nel senso indicato dalla rappresentante del Governo l'ordine del giorno G/2598/12/1 e 7 in un testo 2, pubblicato in allegato, che è quindi accolto dal Governo.

Il senatore FERRARI (*PD*) riformula nel senso indicato dalla rappresentante del Governo, l'ordine del giorno G/2598/14/1 e 7 in un testo 2, pubblicato in allegato, che è quindi accolto dal Governo.

La senatrice GALLONE (*FIBP-UDC*) non accoglie l'invito a ritirare l'ordine del giorno G/2598/15/1 e 7 e insiste per la sua votazione.

L'ordine del giorno G/2598/15/1 e 7 è quindi posto in votazione ed è respinto.

Dopo che la senatrice LUNESU (*L-SP-PSd'Az*) ha aggiunto la propria firma all'ordine del giorno G/2598/18/1 e 7, gli ordini del giorno G/2598/16/1 e 7, G/2598/17/1 e 7 e G/2598/18/1 e 7 sono accolti dal Governo.

Il senatore VITALI (*FIBP-UDC*), in assenza della proponente, fa proprio l'ordine del giorno G/2598/19/1 e 7 e lo riformula nel senso indicato dalla rappresentante del Governo in un testo 2, pubblicato in allegato, che è quindi accolto dal Governo.

La senatrice VALENTE (*PD*), in assenza del proponente, fa proprio l'ordine del giorno G/2598/20/1 e 7 e lo riformula nel senso indicato dalla rappresentante del Governo, in un testo 2, pubblicato in allegato, che è quindi accolto dal Governo.

Il senatore GARRUTI (*M5S*) fa presente che, in una interlocuzione informale con il sottosegretario Sartore, era stato anticipato un parere favorevole sull'ordine del giorno G/2598/21/1 e 7.

La rappresentante del GOVERNO, nel rettificare il parere precedentemente espresso, esprime un parere favorevole.

Aggiungono la propria firma all'ordine del giorno G/2598/21/1 e 7 i senatori PIRRO (*M5S*), GALLONE (*FIBP-UDC*), PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*), MONTEVECCHI (*M5S*) e DELL'OLIO (*M5S*).

L'ordine del giorno G/2598/21/1 e 7 è quindi accolto dal Governo.

Il senatore VITALI (*FIBP-UDC*) riformula nel senso indicato dalla rappresentante del Governo l'ordine del giorno G/2598/22/1 e 7 in un testo 2, pubblicato in allegato, che è quindi accolto dal Governo.

È altresì accolto l'ordine del giorno G/2598/23/1 e 7.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) chiede se l'ordine del giorno appena accolto dal Governo – sebbene affronti un argomento meritevole di attenzione – derivi dalla riformulazione di un emendamento, essendo stato presentato solo nella seduta odierna.

La senatrice VALENTE (*PD*) ricorda che il testo è frutto di un accordo di tutte le forze politiche.

Il PRESIDENTE precisa che è possibile la presentazione tardiva di ordini del giorno, qualora non vi siano obiezioni, come è appunto avvenuto nella seduta in corso.

Il PRESIDENTE avverte che si è così concluso l'esame degli ordini del giorno.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-Psd'Az*) fa presente che non sono ancora stati votati i subemendamenti 44.1000/1 e 17.0.100/2.

Il PRESIDENTE precisa che i subemendamenti riferiti all'emendamento del relatore 17.0.100 sono stati votati e respinti nella seduta di giovedì 16 giugno.

La senatrice PIROVANO (*L-SP-Psd'Az*) osserva che la Commissione bilancio, nel parere espresso questa sera, ha rettificato il precedente pronunciamento contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul subemendamento 17.0.100/2 esprimendo ora un parere non ostativo condizionato a una sua riformulazione. Quindi il subemendamento è stato posto in votazione nella seduta di giovedì 16 con un parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione che è ora venuto meno. Fa presente che si tratta di una disposizione in favore della banda della Guardia di finanza. Chiede quindi che sia posto in votazione in un testo 2 che adempie alla condizione posta dalla 5a Commissione, pubblicato in allegato.

Ricorda inoltre che non sono stati votati neanche l'emendamento 44.1000 e il relativo subemendamento 44.1000/1, su cui la Commissione bilancio ha rettificato il proprio parere, pronunciandosi ora in senso non ostativo.

Il PRESIDENTE informa che l'emendamento a sua prima firma 44.126 (testo 5) contiene le disposizioni di cui all'emendamento 44.1000; precisa inoltre che, trattandosi di emendamento sostitutivo, la sua approvazione preclude la votazione dei restanti emendamenti riferiti all'articolo 44. Quanto alla richiesta di ripetere la votazione del subemendamento 17.0.100/2, sottopone tale proposta alle Commissioni riunite precisando che, ove accolta, occorrerà procedere alla ripetizione delle votazioni anche sul subemendamento 17.0.100/1 e sull'emendamento dei relatori 17.0.100.

Le Commissioni riunite convengono con la proposta di annullare e ripetere le votazioni sull'emendamento 17.0.100 e relativi subemendamenti.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere contrario sul subemendamento 17.0.100/2 (testo 2), ribadisce il parere contrario sul sube-

mendamento 17.0.100/1 e quello favorevole sull'emendamento dei relatori 17.0.100.

Posto ai voti, il subemendamento 17.0.100/2 (testo 2) è respinto.

È quindi posto ai voti il subemendamento 17.0.100/1, che risulta respinto.

Posto ai voti, l'emendamento 17.0.100 dei relatori è approvato.

Il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, tutti i restanti emendamenti ancora accantonati si intendono ritirati, respinti, preclusi o assorbiti.

Le Commissioni riunite concordano.

Il PRESIDENTE avverte che i relatori hanno presentato una proposta di coordinamento, pubblicata in allegato.

Posta ai voti, la proposta di coordinamento Coord. 1 è approvata.

Nessuno chiedendo di intervenire, le Commissioni riunite conferiscono quindi il mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, con le modifiche accolte nel corso dell'esame, e con richiesta di autorizzazione a svolgere la relazione orale e ad effettuare gli interventi di coordinamento e correzione formale del testo che dovessero risultare necessari.

La seduta termina alle ore 20,25.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2598

(al testo del decreto-legge)

G/2598/1/1 e 7 (testo 2)

FERRARI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premesso che:

il decreto in esame prevede misure per l'attuazione del PNRR in materia di pubblica amministrazione, università e ricerca;

l'articolo 14, commi da 1 a 4, prevede disposizioni in materia di reclutamento di studiosi vincitori di programmi e riconoscimenti europei finalizzate ad aumentare l'attrattività del sistema universitario italiano verso ricercatori vincitori dei prestigiosi *Seal of Excellence* nell'ambito delle Azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA), nonché dei programmi di ricerca dello European Research Council (ERC);

tali disposizioni derivano dalla necessità di invertire l'attuale tendenza che – secondo i dati dello European Research Council per i soli finanziamenti ERC dal 2007 al 2019 – vede l'Italia quale paese, tra i principali stati europei, che accoglie meno ricercatori stranieri nelle proprie università e, al contempo, presenta il maggior numero di ricercatori nazionali, dopo la Germania, presso enti di altri stati;

considerato che:

accanto al bilancio estremamente negativo tra ricercatori stranieri presso i propri enti e ricercatori nazionali presso enti esteri, il nostro Paese presenta una grande vulnerabilità sul versante degli esiti delle procedure di assegnazione di finanziamenti ERC, in quanto è caratterizzato, secondo i medesimi dati, dal più basso tasso in Europa di progetti ERC finanziati sul totale di progetti valutati;

una delle ragioni che spiega questo dato è la carenza, presso molti atenei italiani, di uffici dedicati al supporto dei ricercatori nella predisposizione dei progetti, costantemente aggiornati e dotati di personale specializzato con connessioni con Bruxelles;

un'altra ragione, che penalizza in modo particolare i paesi mediterranei, è il livello più basso di conoscenza dell'inglese accademico, che rende meno comprensibili e convincenti i progetti rispetto a quelli provenienti da paesi dell'Europa settentrionale e dai paesi anglosassoni;

infine, sovente si riscontra un'inadeguata preparazione dei ricercatori italiani nell'affrontare le diverse fasi della selezione dei progetti vincitori, e in particolare le interviste orali, per le quali sarebbe necessario un addestramento specifico, che, laddove si tiene, è foriero di risultati positivi;

rilevato che:

dal 1989 esiste in Italia l'Agazia per la Promozione della Ricerca Europea (APRE), associazione finalizzata a supportare gratuitamente tramite iniziative di formazione, informazione e assistenza i soggetti interessati alla partecipazione ai bandi di ricerca europei e dotata anche di un apposito ufficio a Bruxelles;

rilevato, inoltre, che:

i progetti ERC sono valutati da revisori internazionali e vengono selezionati sulla base dell'eccellenza come unico criterio, applicato alla valutazione congiuntamente del progetto di ricerca e del Principal Investigator, e tutti quelli che superano la soglia di qualità vengono inseriti nella graduatoria finale;

a seconda del budget disponibile, solo alle proposte con il punteggio più alto viene offerta una sovvenzione fino a quando l'intero budget non è stato utilizzato, pertanto, l'ottenimento del finanziamento non dipende tanto dal merito quanto dal budget disponibile, laddove l'ammissione alle graduatorie rappresenta il vero indice di qualità dei progetti in questione;

considerato, inoltre, che:

il decreto-legge in esame fa esclusivo riferimento alle posizioni di ricercatore universitario a tempo determinato di tipo A, e non a quelle di tipo B, le quali possono essere convertite in posizioni di professore di seconda fascia, non garantendo quindi che i dipartimenti universitari possano assumere i suddetti ricercatori dopo un periodo in cui sono stati formati e hanno impostato progetti e attività con le università di riferimento;

impegna il Governo:

1) a valutare l'opportunità di adottare una strategia volta a migliorare il tasso di successo nelle procedure europee dei progetti presentati da ricercatori presso università italiane, valutando anche il coinvolgimento dell'APRE, basata su informazioni quanto più aggiornate possibili provenienti dai rilevanti enti europei, con le seguenti finalità:

a) colmare i divari tra gli atenei italiani dotati dei migliori uffici di supporto alla predisposizione dei progetti per i bandi europei e quelli che

ne sono sprovvisti, prevedendo il rafforzamento delle strutture e la diffusione delle migliori pratiche tra gli atenei più svantaggiati;

b) rafforzare a tutti i livelli le competenze dei ricercatori italiani relative alla conoscenza dell'inglese accademico, anche attraverso un adeguato supporto linguistico nella predisposizione dei progetti;

c) incrementare la frequenza e la qualità delle iniziative di formazione e addestramento alle diverse fasi della procedura di selezione dei progetti;

2) a valutare l'opportunità di prevedere forme di incentivazione allo svolgimento della propria ricerca in Italia anche ai ricercatori i cui progetti sono stati inseriti nelle graduatorie ma, per ragioni di fondi disponibili, non sono stati beneficiari di alcun finanziamento ERC;

3) a valutare l'opportunità di introdurre misure e dedicare risorse volte a stabilizzare i ricercatori presso le università che li hanno accolti per lo svolgimento della propria ricerca ai sensi del decreto in esame, sulla base del modello della cosiddetta *tenure track* delle università estere

G/2598/2/1 e 7 (testo 2)

FERRARI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premesso che:

il decreto in esame prevede misure per l'attuazione del PNRR in materia di pubblica amministrazione, università e ricerca;

l'articolo 14, commi da 1 a 4, prevede disposizioni in materia di reclutamento di studiosi vincitori di programmi e riconoscimenti europei finalizzate ad aumentare l'attrattività del sistema universitario italiano verso ricercatori vincitori dei prestigiosi Seal of Excellence nell'ambito delle Azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA), nonché dei programmi di ricerca dello European Research Council (ERC);

considerato che:

in ambito umanistico – nel quale l'Italia, per ragioni storiche e culturali, può giocare un ruolo di traino rispetto agli altri paesi dell'Unione europea – un aumento dell'attrattività verso i migliori ricercatori europei non si ottiene solamente attraverso procedure di reclutamento semplificate e vantaggiose, ma anche costruendo un sistema di individuazione e consultazione delle fonti moderno e innovativo;

a tal fine, riveste particolare importanza l'impiego di strumenti di catalogazione e metadattazione all'avanguardia nel processo di progressiva digitalizzazione del patrimonio culturale di biblioteche, archivi storici e musei, nonché la formazione e l'impiego di personale specializzato e la collaborazione con il mondo dell'università e della ricerca;

rilevato che:

la Missione 1, Componente 3, Investimento 1.1, Sub-investimento 1.1.5 (digitalizzazione del patrimonio culturale) del PNRR prevede «un importante sforzo per la digitalizzazione di quanto custodito in musei, archivi, biblioteche e luoghi della cultura, così da consentire a cittadini e operatori di settore di esplorare nuove forme di fruizione del patrimonio culturale e di avere un più semplice ed efficace rapporto con la pubblica amministrazione», con uno stanziamento di 500 milioni di euro, cui si aggiungono ulteriori 1,46 miliardi finanziati dal Fondo Complementare;

tale investimento prevede, tra i propri obiettivi, la creazione di nuovi contenuti culturali e lo sviluppo di servizi digitali ad alto valore aggiunto da parte di imprese culturali/creative e start-up innovative;

in attuazione del predetto Sub-investimento, l'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale – Digital Library ha avviato lo scorso 10 febbraio una consultazione preliminare di mercato in ordine all'acquisizione di servizi per la digitalizzazione del patrimonio culturale;

l'allegato 1 a tale avviso prevede che le procedure di gara che saranno indette da Invitalia, quale centrale di committenza per conto della Digital Library per l'attuazione del progetto, avranno ad oggetto l'affidamento, anche congiunto, di determinati servizi che includono la metadattazione dei contenuti digitali e la descrizione/catalogazione dei beni, con l'obiettivo di giungere anche alla metadattazione di tutto il materiale digitale prodotto e di tutto il materiale normalizzato nell'ambito del progetto;

l'Investimento 1.2 della medesima Componente prevede la rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura, con uno stanziamento di 300 milioni di euro, finalizzato anche alla formazione del personale amministrativo e degli operatori culturali, sviluppando competenze sui relativi aspetti legali, di accoglienza, mediazione culturale e promozione,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

1) valorizzare quale obiettivo del citato Investimento 1.1 del PNRR la creazione di nuovi contenuti culturali e lo sviluppo di servizi digitali ad alto valore aggiunto realizzati anche da parte del mondo dell'università e della ricerca;

2) dare prioritaria importanza, nell'attuazione del predetto Investimento, alle operazioni di metadattazione e catalogazione del patrimonio culturale, da realizzarsi omogeneamente in tutte le biblioteche, archivi storici e musei nazionali, basandosi sulle migliori pratiche disponibili a livello internazionale, includendo i dati sulla provenienza dei beni e favo-

rendo l'interconnessione con i dati del patrimonio italiano disseminato e disperso nel mondo;

3) valorizzare, nell'ambito del citato Investimento 1.2 del PNRR, lo sviluppo di competenze e la formazione continua degli operatori culturali anche sul piano della storia del patrimonio, quale presupposto contenutistico per meglio favorire l'abbattimento delle barriere cognitive in musei, biblioteche e archivi.

G/2598/4/1 e 7 (testo 2)

FERRARI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premesso che:

la Missione 5, Componente 3, Investimento 1, Linea di intervento 1.1.1, del PNRR (potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità) finanziato per un totale di 500 milioni di euro, di cui 400 a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), è finalizzata a promuovere soluzioni a problemi di disagio e fragilità sociale, mediante la creazione di nuovi servizi e infrastrutture sociali e il miglioramento di quelli esistenti, fornendo servizi sociali ad almeno 2 milioni di destinatari residenti in comuni delle aree interne;

l'avviso pubblico emanato dall'Agenzia per la coesione territoriale per la presentazione di Proposte di intervento nell'ambito della predetta linea di intervento, emanato il 31 marzo 2022, prevede che entro il 15 giugno 2022 i soli Comuni delle Aree Interne (classificati come intermedi, periferici, ultraperiferici) ai sensi della mappatura delle aree interne 2021-2027 possono presentare fino a tre proposte progettuali entro determinati limiti massimali di finanziamento;

nell'ambito dei lavori preparatori per la definizione della Strategia nazionale per le aree interne (SNAI) 2021-2027, nella seduta del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), è stata data informativa sull'aggiornamento della Mappa Aree Interne 2020, che classifica i Comuni italiani sulla base dell'appartenenza a una delle seguenti categorie: A – Polo, B – Polo intercomunale, C – Cintura, D – Intermedio, E – Periferico e F – Ultraperiferico;

i dati relativi alla regione Lombardia mostrano che, nel passaggio dalla Mappa del 2014, rilevante per la SNAI 2014-2020, alla Mappa del 2020, vi è un sostanziale aumento dei comuni nelle categorie C, E e F, a scapito di una riduzione dei comuni appartenenti alle categorie B e D;

tale mutamento è dovuto a una nuova modalità operativa di identificazione dei territori di attenzione collegata alla loro perifericità relativa rispetto ai centri urbanizzati di offerta integrata di servizi essenziali, a una nuova identificazione dei centri di offerta di servizi (singoli Comuni, Poli e Poli intercomunali), e a un diverso calcolo delle distanze effettive, basandosi sul supporto metodologico del NUVAP (Dipartimento per le Politiche di Coesione) e del NUVEC (Agenzia per la Coesione Territoriale);

nel suddetto aggiornamento risultano appartenenti alla categoria C ben dieci dei diciotto comuni della Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese, vale a dire Bagnaria, Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Cecima, Fortunago, Godiasco Salice Terme, Menconico, Montalto Pavese, Ponte Nizza e Rocca Susella, laddove, nella classificazione aggiornata al 1 gennaio 2020, Bagnaria, Borgoratto Mormorolo, Fortunago, Ponte Nizza e Rocca Susella risultavano ascritte alla categoria D e Menconico alla categoria E;

la classificazione dei suddetti Comuni quali aree di cintura stride con la classificazione di comuni di dimensione maggiore e dotati di servizi essenziali indubbiamente superiori, quale ad esempio Stradella, la cui popolazione è più di dieci volte maggiore rispetto alla media dei dieci Comuni;

considerato che:

l'impossibilità di accedere ai finanziamenti per i Comuni della Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese, area interna per definizione, rappresenta una contraddizione con lo spirito stesso del PNRR, che mira a ridurre i divari tra le aree centrali e le aree periferiche del Paese;

impegna il Governo:

a valutare ogni iniziativa utile che possa consentire ai Comuni menzionati in premessa, esclusi dall'accesso ai finanziamenti della linea di intervento per il potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità, di realizzare o potenziare i servizi essenziali di cui hanno urgente bisogno

G/2598/5/1 e 7 (testo 2)

DI GIROLAMO, DE LUCIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n.36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premessi che:

l'articolo 24 del provvedimento in oggetto prevede interventi per il potenziamento sistema di monitoraggio dell'efficientamento energetico attraverso le misure di Ecobonus e Sismabonus e *governance* dell'ENEA;

il capo V reca misure per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di infrastrutture, beni culturali, zone economiche speciali e zone logistiche semplificate;

considerato che:

come è noto il territorio italiano presenta una situazione di pericolosità sismica ed idrogeologica medio-alta. Il rischio sismico è determinato da tre parametri principali combinati fra loro: pericolosità, vulnerabilità ed esposizione. Il suo valore indica l'entità dei danni attesi in un intervallo di tempo, in base al tipo di sismicità, di resistenza delle costruzioni e di antropizzazione (natura, qualità e quantità dei beni esposti);

con il decreto 14 gennaio 2008 il Ministero delle infrastrutture ha individuato norme tecniche per le costruzioni fornendo criteri generali di sicurezza strutturale delle opere e precisando i principi e i requisiti essenziali del progetto, dell'esecuzione e del collaudo;

il successivo decreto ministeriale 17 gennaio 2018 ha sostituito il D.M. 14 gennaio 2008, mantenendone l'impianto generale, raccogliendo la normativa di riferimento e ponendo maggiore attenzione al tema del miglioramento sismico;

in particolare il capitolo 7 reca disposizioni sulla progettazione in presenza di azioni sismiche esplicitando i criteri generali di progettazione e modellazione delle strutture, individuando i metodi di analisi e i criteri di verifica delle diverse tipologie di strutture;

rilevato che:

il progresso tecnico consente una rapida evoluzione delle tecnologie in grado di aumentare la resilienza degli edifici e ridurre i rischi di danneggiamento strutturale e non strutturale in conseguenza di eventi sismici e eventi calamitosi in generale;

l'installazione di porte interne, esterne ed antincendio con caratteristiche salvavita antisismiche che sono in grado di modificare la risposta all'azione sismica dell'edificio mediante meccanismi anti incastro, nello specifico sui telai delle aperture e/o vie di fuga, rappresenterebbe un'efficace e rapida risposta per quei fenomeni, come terremoti, frane, incendi e alluvioni, che causando cedimenti strutturali modificano l'assetto di telai e porte compromettendone l'apertura;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di inserire il progresso della tecnica salvavita quale il sistema porta antisismica ed i meccanismi anti incastro per porte e infissi, che non alterino il regolare funzionamento delle stesse e dei relativi meccanismi di apertura previsti dalle norme di prevenzione in-

centi nonché le caratteristiche di compartimentazione, tra i requisiti previsti per la sicurezza nei luoghi di lavoro dall'allegato IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

a prevedere misure di incentivazione, sotto forma di credito di imposta, per l'acquisto o all'installazione dei predetti meccanismi anti incastro in grado di modificare la risposta di porte e infissi all'azione sismica, al fine di facilitarne l'apertura in concomitanza o a seguito di eventi calamitosi

G/2598/8/1 e 7 (testo 2)

VONO

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

Premesso che:

da oltre 50 anni si parla della realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. La legge 17 dicembre 1971, n. 1158, recante «Collegamento viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente» seppur più volte novelata è ancora in vigore;

in questi anni il progetto del ponte ha subito più volte avanzamenti e frenate, dopo che una società appositamente costituita, Stretto di Messina spa, è stata prima creata, poi ha elaborato un progetto non realizzato, e da ultimo è stata posta in liquidazione;

è quindi necessario ora ripartire dalle attuali volontà politiche, dalle risorse finanziarie immaginabili, dalle valutazioni tecnico-ambientali, oltre che giuridiche, per arrivare alla concreta possibilità di realizzarlo;

nel fare questo tipo di analisi va tenuto conto il fatto che sono passati 50 anni, che l'economia italiana è cresciuta (il PIL è passato dai 50 miliardi del 1970 ai quasi 2000 del 2022). Rispetto agli anni '70, il resto del territorio italiano ha visto realizzate grandi infrastrutture, tra queste le autostrade a tre corsie, l'alta velocità ferroviaria per i passeggeri e l'alta capacità per le merci, oggi molto utilizzate. Al contrario, la Sicilia e la Calabria, più in generale il Mezzogiorno, scontano un ritardo infrastrutturale non più tollerabile in un mondo globalizzato in cui le persone e le merci viaggiano a velocità una volta inimmaginabili;

il ritardo nella creazione di infrastrutture nel meridione condiziona anche la creazione di attività imprenditoriali e di nuovi posti di lavoro e quindi la stessa permanenza nelle regioni di nascita di molti giovani, che decidono di emigrare al nord o all'estero;

rispetto all'idea degli anni '70 si evidenzia oggi la necessità non solo di collegare la Sicilia alla Calabria, quindi all'Italia e all'Europa, ma di farlo con gli standard di sicurezza e di velocità che richiedono i piani e i progetti proprio delle grandi Reti europee, cui pure la Sicilia, sulla carta, risulta collegata;

ogni anno attraversano lo Stretto: 1) quasi 11 milioni di passeggeri, cioè un valore che corrisponde al traffico dei due maggiori scali siciliani di Palermo e Catania; 2) 1 milione e 800 mila veicoli leggeri, cioè più di quelli che attraversano il traforo del Monte Bianco; 3) 800 mila veicoli pesanti, pari a quelli che attraversano il traforo del Fréjus;

lo scorso 4 agosto 2021 il Ministro per le Mobilità e le Infrastrutture Sostenibili Enrico Giovannini ha dichiarato, in audizione in Parlamento, che entro la fine della primavera 2022 verrà presentato uno studio di fattibilità per un collegamento stabile sullo Stretto di Messina;

nel documento consegnato dal Ministro, il Governo esprime la volontà di dar seguito all'impegno ricevuto dalla Camera, «ad adottare le opportune iniziative al fine di individuare le risorse necessarie per realizzare un collegamento stabile, veloce e sostenibile dello Stretto di Messina estendendo, così, la rete dell'alta velocità fino alla Sicilia»;

i passaggi successivi sono ora quelli della redazione di un progetto di fattibilità tecnica ed ambientale, al fine di confrontare le soluzioni di collegamento individuate come più realizzabili, cioè quella del ponte a una e a più campate;

vanno inoltre individuate le soluzioni economiche più appropriate e le opportune fonti di finanziamento dell'opera. Come detto, la prima fase del progetto di fattibilità potrebbe concludersi entro la primavera del 2022, così da avviare un dibattito pubblico, al fine di pervenire ad una scelta condivisa con i diversi portatori di interesse coinvolti;

queste ultime novità, quindi, non dovrebbero fare trovare il legislatore impreparato, ma pronto a fornire gli strumenti all'Esecutivo che dovrà portare alla concretizzazione dell'opera, predisponendo un percorso che porti alla conclusione di quella idea nata nel 1971 e più volte interrotta;

considerato che:

l'esperienza della ricostruzione del ponte di Genova dopo il crollo del Morandi, ha mostrato all'Italia e al mondo una strada concreta per realizzare un'opera in tempi rapidi e consegnarla al suo pieno utilizzo a vantaggio del territorio ligure e all'economia di tutto il Paese;

è opportuno adottare procedure – se necessario commissariali – che superino i vincoli burocratici e la stratificazione normativa che rallentano o bloccano la realizzazione delle opere pubbliche. Questa infrastruttura tra la Sicilia e il continente è ora fondamentale per: 1) rilanciare lo sviluppo del Mezzogiorno, 2) creare più di 100 mila posti di lavoro, attivando l'economia locale; 3) incrementare il commercio da e verso il Mediterraneo, facendo diventare il Sud un polo logistico europeo;

nel periodo della realizzazione concreta del Ponte verrebbe attivata una grande sfida ingegneristica e della conoscenza italiana ad altissimi li-

velli, realizzando una infrastruttura che per dimensioni diventerebbe la più grande e importante in Italia e tra le più importanti in Europa;

il Ponte sullo Stretto rappresenta quindi una infrastruttura fondamentale per il futuro dell'Italia, per unire il Mediterraneo all'Europa e al fine della sua realizzazione occorre far ricorso alla disciplina derogatoria, facilitando in chiave semplificatrice il rilancio degli investimenti da e per il Sud d'Italia.

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di inserire il Ponte sullo Stretto tra le opere prioritarie e strategiche di interesse nazionale, consentendo la realizzazione dell'opera superando, attraverso le più opportune procedure, i vincoli burocratico-normativi che di norma rallentano o bloccano la realizzazione delle opere pubbliche in Italia

G/2598/12/1 e 7 (testo 2)

PERGREFFI, SAPONARA, AUGUSSORI, ALESSANDRINI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame reca «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza» e all'articolo 47 prevede norme per facilitare l'attuazione del PNRR con riferimento alle azioni di cui è titolare il Ministero dell'Istruzione

il mondo della scuola, gli enti locali e le famiglie hanno accolto con grande entusiasmo il progetto che potrebbe offrire importanti opportunità di potenziamento delle conoscenze cognitive e non cognitive a molti ragazzi, soprattutto ai profughi ucraini accolti in Italia che oltre a dover superare il trauma della guerra devono misurarsi con l'apprendimento di una nuova lingua e di una didattica diversa;

nella nota menzionata si legge che una delle linee di finanziamento a disposizione delle istituzioni scolastiche, per circa 179 milioni di euro, è quella del PON «Per la scuola 2014-2022». Queste risorse sono utili a finanziare progetti finalizzati a promuovere il rafforzamento e il potenziamento delle competenze, comprese quelle digitali, la socializzazione e lo stare insieme, nonché l'inclusione di studenti con fragilità proposti da scuole statali e paritarie non commerciali del I e del II secondo ciclo di istruzione, centri provinciali per l'istruzione degli adulti e reti di scuole;

il 18 maggio è stato pubblicato l'avviso n. 33956 per la «Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l'accoglienza»

che prevede criteri stringenti per la redazione dei progetti, fra cui la partecipazione di un minimo di 9 alunni e un massimo di 20. Diversamente da quanto anticipato con la nota di qualche giorno prima, non è ammessa la partecipazione di reti di scuole bensì di un singolo istituto scolastico;

il Ministero dell'Istruzione, fra le altre misure, ha previsto anche di rifinanziare il Piano Estate ovvero azioni di sostegno dedicate agli studenti nei mesi estivi, quando sono sospese le attività di didattiche;

a tal fine, con nota n.994 dell'11 maggio, a firma del Capo dipartimento per il sistema di istruzione e di formazione, si è reso noto ai dirigenti e ai coordinatori didattici delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, il nuovo piano «#LaScuolaEstate2022. Socialità, apprendimenti, accoglienza.»;

questa circostanza rende difficile il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Piano Estate soprattutto con riguardo ai progetti di accoglienza poiché in moltissimi istituti vengono accolti solo pochi bambini, quindi in numero non sufficiente ad attivare un progetto loro dedicato. Considerando, invece, gli studenti accolti in scuole limitrofe si rientrerebbe appieno nei criteri previsti dell'Avviso e dunque più scuole potrebbero offrire agli alunni accolti progetti specifici di integrazione.

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di rivedere il sistema delle candidature dei bandi di cui in premessa.

G/2598/14/1 e 7 (testo 2)

FERRARI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premessi che:

la governance del PNRR affida agli enti locali e, in particolare, ai Comuni, un ruolo di primaria importanza nell'attuazione degli investimenti previsti dal Piano, in particolare nella fase di predisposizione dei progetti e di partecipazione ai bandi;

dei 191,5 miliardi di euro previsti nel PNRR, 66,4 sono assegnati agli enti locali, con una prevalenza della Missione 2 (Rivoluzione verde e transizione ecologica), seguita dalla Missione 5 (Inclusione e coesione), dalla Missione 6 (Salute) e dalla Missione 4 (Istruzione e ricerca);

in questa prima fase di attuazione del PNRR, numerosi enti locali, in particolare i piccoli comuni delle aree interne, anche appartenenti a

unioni di comuni, comunità montane o altre forme associative, nonché alcune province, non sono riusciti a partecipare ai bandi, anche a causa della carenza di personale specializzato nella predisposizione dei progetti, nonostante le meritorie iniziative adottate in materia quali l'accordo tra Ministero dell'Economia e delle Finanze e Cassa Depositi e Prestiti sottoscritto il 27 dicembre 2021 volto a consentire alle amministrazioni centrali ed enti locali di usufruire dei servizi di consulenza e assistenza tecnica per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR;

a questo si aggiunge la presenza, in diversi bandi, di criteri, quali l'Indice di vulnerabilità sociale e materiale o la classificazione dei comuni quali intermedi, periferici o ultraperiferici, che hanno indebitamente escluso numerosi enti dalla partecipazione ai bandi;

per tali ragioni, i cittadini residenti in numerose aree del Paese non riusciranno a beneficiare della realizzazione di infrastrutture di cui hanno assoluta necessità, volte a garantire diritti fondamentali quali quello a un'istruzione di qualità o alla salute, risultando esclusi dal processo di riduzione dei divari territoriali che sta al cuore dell'intero PNRR,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

adottare ogni iniziativa utile a consentire, anche al di fuori del PNRR, a tutti i comuni la piena partecipazione a bandi e avvisi, prevedendo, in particolare, che le province o le altre forme di associazionismo, nel rispetto dell'autonomia delle regioni a Statuto Speciale, in qualità di stazioni appaltanti, possano incaricarsi della progettazione e dell'esecuzione per conto dei comuni, assumendo laddove necessario personale da dedicare a tale scopo;

prevedere, nei bandi e avvisi di prossima emanazione, disposizioni volte a includere quegli enti locali che, pur avendone pieno titolo, risulterebbero ingiustamente esclusi dall'assegnazione delle risorse per via delle inadeguatezze dei criteri fin qui utilizzati, al fine di consentire una più efficace riduzione dei divari territoriali nel pieno rispetto dello spirito del PNRR.

G/2598/19/1 e 7 (testo 2)

PAPATHEU, VITALI

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),

premessi che:

l'articolo 43 istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di

guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano dalle forze del Terzo Reich durante la seconda guerra mondiale;

i trattamenti economici a titolo risarcitorio, previsti per le vittime civili e gli orfani di guerra, non vengono aggiornati da oltre trent'anni;

alla luce del mutato contesto socioeconomico, dati i recenti accadimenti a carattere internazionale come la pandemia COVID il conflitto russo-ucraino, occorre adeguare tali trattamenti economici a titolo risarcitorio;

è utile segnalare come la legislazione italiana sui trattamenti pensionistici di guerra, considerata una tra le più avanzate al mondo, stabilisce che «la pensione, assegno o indennità di guerra previsti dal presente testo unico costituiscono atto risarcitorio, di doveroso riconoscimento e di solidarietà da parte dello Stato nei confronti di coloro che, a causa della guerra, abbiano subito menomazioni nell'integrità fisica o la perdita di un congiunto»;

ciò nonostante, l'impianto normativo per l'erogazione dei risarcimenti per i disabili guerra è ancora caratterizzato da lunghe complessità burocratiche e da un'assenza di aggiornamento degli importi previsti da oltre 30 anni, rendendo nullo il riconoscimento e l'intento risarcitorio precedentemente citato;

i citati trattamenti risarcitori afferiscono ad un unico capitolo di spesa, il 1316, del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Negli ultimi cinque anni il citato capitolo ha registrato un avanzo medio annuo crescente di oltre 168 milioni all'anno, registrando, nel 2019 un'economia di spesa di oltre 233 milioni di euro. Alla luce del costante e provato decremento della platea di riferimento (dovuto all'aumento della mortalità dei precettori) e, in considerazione del costante avanzo economico, gli oneri di un aumento del 10% sarebbero interamente ricompresi nell'ambito degli avanzi inutilizzati del citato capitolo 1316 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere nel primo provvedimento utile l'aumento del 10%, a partire dal 1° gennaio 2023, dei trattamenti economici per le vittime civili e orfani di guerra, i cui oneri sono ricompresi nell'ambito degli avanzi inutilizzati del citato capitolo 1316 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

G/2598/20/1 e 7 (testo 2)

COLLINA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (A.S. 2598);

permesso che,

la transizione digitale, obiettivo al cuore del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, richiede l'adozione a tutti i livelli istituzionali di un'adeguata strategia di *cybersicurezza*, che garantisca la resilienza cibernetica e contribuisca all'autonomia tecnologica nazionale ed europea;

rilevato che,

la Missione 1, Componente 1, del PNRR (Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA) prevede l'investimento 1.5 interamente dedicato alla *cybersecurity*, con uno stanziamento di 0,62 miliardi di euro finalizzati: a rafforzare i presidi di front-line per la gestione degli *alert* e degli eventi a rischio intercettati verso la PA e le imprese di interesse nazionale; a costruire e rendere più solide le capacità tecniche di valutazione e audit continuo della sicurezza degli apparati elettronici e delle applicazioni utilizzate per l'erogazione di servizi critici da parte di soggetti che esercitano una funzione essenziale; a investire nell'immissione di nuovo personale sia nelle aree di pubblica sicurezza e polizia giudiziaria dedicate alla prevenzione e investigazione del crimine informatico diretto contro singoli cittadini, sia in quelle dei comparti preposti a difendere il paese da minacce cibernetiche; a irrobustire gli *asset* e le unità *cyber* incaricate della protezione della sicurezza nazionale e della risposta alle minacce *cyber*,

tutto ciò premesso,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere che le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nonché la Consip S.p.A. e le centrali di committenza regionali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, siano tenuti a prevedere, in fase di attuazione, che ogni bene o servizio ICT oggetto di ciascuna misura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, anche quando ancillare o strumentale alla realizzazione di progetti non riconducibili alla missione 1, comporti l'acquisizione o la disponibilità di un relativo ed adeguato sistema di *cybersicurezza* e a comunicare, negli atti amministrativi di competenza, la quota parte delle risorse afferenti ai sopra indicati acquisti di beni o servizi ICT, destinata all'acquisizione del relativo sistema di *cybersicurezza*;

a prevedere altresì che le predette amministrazioni prevedano criteri di premialità nell'ambito delle procedure di acquisto dei beni e servizi ICT per le proposte che prevedano l'impiego di tecnologie che contribuiscano all'autonomia tecnologica nazionale ed europea.

G/2598/22/1 e 7 (testo 2)

CALIGIURI, VITALI, GALLONE

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),

premessi che:

al fine di garantire la transizione energetica nel nostro Paese la tutela dell'ambiente e garantire il benessere sociale ed economico accanto alla necessaria sostenibilità ambientale, occorre individuare le diverse fonti energetiche che il nostro Paese ha e dovrà avere nei prossimi anni e programmare gli investimenti necessari a tale scopo;

come sottolineato nel documento conclusivo della Riunione straordinaria del Consiglio europeo del 30 e 31 maggio 2022, ricordando la dichiarazione di Versailles e le proprie conclusioni del 21 e 22 ottobre 2021 e del 24 e 25 marzo 2022, anche per quanto riguarda i diversi mix energetici, sulla scorta delle decisioni adottate in precedenza riguardo ai divieti alle importazioni dalla Russia e della presentazione del piano REPowerEU finalizzato a ridurre rapidamente la dipendenza dai combustibili fossili russi e ad accelerare la transizione energetica, al fine di conseguire un sistema energetico più resiliente e un'Unione dell'energia adeguatamente interconnessa, il Consiglio europeo invita come priorità a breve termine, a diversificare ulteriormente le fonti e le rotte di approvvigionamento e assicurare l'approvvigionamento energetico a prezzi accessibili, rilevando l'importanza delle fonti energetiche interne per la sicurezza dell'approvvigionamento;

quindi è evidente che, anche alla luce delle recenti vicende geopolitiche internazionali, la questione della transizione energetica nel nostro Paese è strettamente connessa ad una programmazione attendibile e prevedibile del mix delle fonti energetiche, come già alcuni paesi stanno facendo – vedi la Danimarca – , in grado di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico interno e il mantenimento e la salvaguardia del nostro sistema economico e della propria competitività sui mercati internazionali

oltre a sviluppare il più possibile le fonti rinnovabili occorre quindi diversificare quanto più possibile le fonti di approvvigionamento ener-

tico del nostro Paese, tra cui l'incremento della produzione nazionale di gas, drasticamente ridotta nel corso degli ultimi anni,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di sviluppare la strategia di valorizzazione delle risorse energetiche nazionali, in linea con le priorità a breve termine individuate nel documento conclusivo del Consiglio Europeo del 31 maggio 2022, al fine di determinarne un maggiore sfruttamento delle stesse che garantisca la sicurezza degli approvvigionamenti e il mantenimento del benessere sociale ed economico del nostro Paese, anche mediante la revisione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI) alla, luce della mutata situazione internazionale.

G/2598/23/1 e 7

NENCINI, MALPEZZI, GALLONE, LANIECE, DE LUCIA, IANNONE, SBROLLINI, SAPONARA, RUOTOLO

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

impegna il Governo ad individuare differenti coperture per consentire l'integrale mantenimento della cosiddetta «carta del docente» a decorrere dall'anno scolastico 2024-2025.

Art. 17.

17.0.100/2 (testo 2)

PIROVANO, AUGUSSORI, RICCARDI

All'emendamento 17.0.100, dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. All'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Il Ministro dell'interno può, di anno in anno, con proprio decreto, a valere sulle ordinarie facoltà assunzionali, disporre il trattenimento in servizio del maestro direttore fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

2-ter. All'articolo 25 del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

'2. Il maestro direttore della banda della Guardia di finanza cessa dal servizio permanente al compimento del sessantunesimo anno di età se ricopre il grado di colonnello, ovvero del sessantesimo anno di età se ricopre un grado inferiore. Il maestro vice direttore della banda della Guardia di finanza cessa dal servizio permanente al compimento del sessantesimo anno di età.';

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

'2-bis. Il Comandante generale può disporre, di anno in anno, a valere sulle ordinarie facoltà assunzionali, il trattenimento in servizio permanente del maestro direttore della banda della Guardia di finanza che ha raggiunto i limiti di età di cui al comma 2, fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età.'».

Art. 26.

26.0.10 [già 26.1 (testo 2)]

BRIZIARELLI, SAPONARA, AUGUSSORI, ALESSANDRINI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Dopo l'articolo 26 è inserito il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Ai fini del potenziamento del controllo in materia di reati ambientali, alla parte VI-bis del D. lgs. 152/20006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) All'art. 318-ter dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"5. Con decreto del Ministro della Transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabiliti gli importi da corrispondere a carico del contravventore per l'attività di asseverazione tecnica fornita dall'Ente specializzato competente nella materia cui si riferisce la prescrizione di cui al comma 1, quando diverso dall'Organo di vigilanza che l'ha rilasciata, ovvero, in alternativa, per la redazione della prescrizione rilasciata, previo sopralluogo e in assenza di asseverazione, dallo stesso Organo accertatore, nelle funzioni di polizia giudiziaria ex art. 55 c.p.c. quando si tratti di Ente diverso da un Corpo od Organo riconducibile ad un'Amministrazione statale".

b) all'Art. 318-*quater* il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Quando risulta l'adempimento della prescrizione, l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa, ai fini dell'estinzione del reato, destinata all'entrata del bilancio dello Stato, unitamente alla somma dovuta ai sensi del dell'articolo 318-ter comma 5. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo accertatore comunica al pubblico ministero l'adempimento della prescrizione nonché l'eventuale pagamento della somma dovuta ai fini dell'estinzione del reato e di quella da corrispondere, ai sensi dell'articolo 318-ter comma 5, per la redazione della prescrizione o, in alternativa, per il rilascio dell'asseverazione tecnica. Gli importi di cui all'articolo 318-ter, comma 5, sono riscossi dall'Ente accertatore e sono destinati al potenziamento delle attività di controllo e verifica ambientale svolte dai predetti Organi ed Enti".

2. Il decreto di cui al comma 5 dell'articolo 318-ter del Decreto legislativo 152/2006, come modificato dalla lettera a) del comma 1, è adottato entro il termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Art. 27.

27.1 [testo 3 (testo corretto)]

Giuseppe PISANI, PIRRO, ROMANO

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) predispone una relazione annuale in merito ai campi di intervento, alle prospettive di ricerca e di implementazione delle proprie funzioni e ai possibili interventi normativi, ai fini della sua trasmissione alle Camere da parte del Governo.».

Art. 44.**44.126 (testo 5)**

NENCINI, DE PETRIS, SAPONARA, GALLONE, MALPEZZI, DE LUCIA, SBROLLINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«**Articolo 44.** – (*Formazione iniziale e continua dei docenti delle scuole secondarie*) – 1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la rubrica del Capo I è sostituita dalla seguente: «Articolazione e obiettivi della formazione dei docenti e selezione per concorso»;
- b) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Art. 1 – (*Modello integrato di formazione e di abilitazione dei docenti*) – 1. Al fine di elevare la qualificazione professionale dei docenti delle scuole secondarie basandola su un modello formativo strutturato e raccordato tra le università, le istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) e le scuole, idoneo a sviluppare coerentemente le competenze necessarie per l'esercizio della professione di insegnante, nonché per dare attuazione alla riforma della formazione dei docenti prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, è introdotto un percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

2. Il percorso di formazione iniziale, selezione e prova, in particolare, ha l'obiettivo di sviluppare e di accertare nei futuri docenti:

- a) le competenze culturali, disciplinari, pedagogiche, psicopedagogiche, didattiche e metodologiche, specie quelle dell'inclusione e della partecipazione degli studenti, rispetto ai nuclei basilari dei saperi e ai traguardi di competenza fissati per gli studenti;

- b) le competenze proprie della professione di docente, in particolare pedagogiche, psicopedagogiche, relazionali, orientative, valutative, organizzative, didattiche e tecnologiche, integrate in modo equilibrato con i saperi disciplinari nonché con le competenze giuridiche in specie relative alla legislazione scolastica;

- c) la capacità di progettare, anche tramite attività di programmazione di gruppo e tutoraggio tra pari, percorsi didattici flessibili e adeguati alle capacità e ai talenti degli studenti da promuovere nel contesto scolastico, in sinergia con il territorio e la comunità educante, al fine di favorire l'apprendimento critico e consapevole, l'orientamento, nonché l'acquisizione delle competenze trasversali da parte degli studenti, tenendo conto delle soggettività e dei bisogni educativi specifici di ciascuno di essi;

- d) la capacità di svolgere con consapevolezza i compiti connessi con la funzione di docente e con l'organizzazione scolastica e la deontologia professionale.

3. La formazione continua obbligatoria al pari di quella continua incentivata di cui all'articolo 16-ter dei docenti di ruolo prosegue e completa la loro formazione iniziale secondo un sistema integrato, coerente con le finalità di innovazione del lavoro pubblico e coesione sociale, volto a metodologie didattiche innovative e a competenze linguistiche e digitali, pedagogiche, psicopedagogiche, nonché a competenze volte a favorire la partecipazione degli studenti. Per la realizzazione di questo obiettivo la Scuola di alta formazione dell'istruzione di cui all'articolo 16-bis, in stretto raccordo con le istituzioni scolastiche, oltre ad indirizzare lo sviluppo delle attività formative del personale scolastico, indica e aggiorna le esigenze della formazione iniziale degli insegnanti. Le iniziative formative di cui al presente comma sono definite, per i profili di competenza, dalla contrattazione collettiva";

c) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 2 – *(Sistema di formazione iniziale e accesso in ruolo) – 1. Il sistema di formazione iniziale e di accesso in ruolo a tempo indeterminato si articola in:*

a) un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, nel quale sono acquisite dagli aspiranti docenti competenze di cui al Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato di cui al comma 5-bis dell'art. 2-bis;

b) un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale;

c) un periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva.

2. La formazione iniziale dei docenti è progettata e realizzata in coordinamento con il Piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché con la formazione continua incentivata di cui all'articolo 16-ter, e consta di un percorso universitario e accademico specifico finalizzato all'acquisizione di elevate competenze linguistiche e digitali, nonché di conoscenze e competenze teoriche e pratiche inerenti allo sviluppo e alla valorizzazione della professione del docente negli ambiti pedagogico, psicopedagogico, didattico, delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e delle discipline volte a costruire una scuola di qualità e improntata ai principi dell'inclusione e dell'eguaglianza, con particolare attenzione al benessere psicofisico ed educativo degli allievi con disabilità e degli alunni con bisogni educativi speciali. I percorsi di formazione iniziale si concludono con prova finale comprendente una prova scritta e una lezione simulata. La prova scritta di cui al secondo periodo è costituita da una analisi critica relativa al tirocinio scolastico effettuato durante il percorso di formazione iniziale. La selezione dei docenti di ruolo avviene

sulla base di un concorso pubblico nazionale per la copertura dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia".

d) dopo il Capo I è inserito il seguente:

"CAPO I-bis

PERCORSO UNIVERSITARIO E ACCADEMICO DI FORMAZIONE
INIZIALE E ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO PER LE
SCUOLE SECONDARIE

Art. 2-bis.

(Percorso universitario e accademico di formazione iniziale).

1. Il percorso universitario e accademico di formazione iniziale, a frequenza obbligatoria, è organizzato ed è impartito, per le relative classi di concorso, con modalità di erogazione convenzionale, ai sensi del secondo periodo, dalle università ovvero dalle istituzioni AFAM attraverso centri individuati dalle istituzioni della formazione superiore, anche in forma aggregata, nell'ambito della rispettiva autonomia statutaria e regolamentare. I percorsi sono svolti interamente in presenza, ovvero, esclusivamente per le attività diverse dalle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche in misura comunque non superiore al venti per cento del totale. Nel decreto di cui al comma 4, sono individuati i requisiti di accreditamento dei percorsi di formazione iniziale, in modo da garantirne l'elevata qualità e la solidità, e sono altresì definiti i criteri e le modalità di coordinamento e di eventuale loro aggregazione. Nel medesimo decreto sono definite le modalità con cui i percorsi di formazione iniziale sono organizzati per realizzare una collaborazione strutturata e paritetica fra sistema scolastico, università e istituzioni AFAM.

2. Il Ministero dell'istruzione stima e comunica al Ministero dell'università e della ricerca il fabbisogno di docenti per il sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, nonché le scuole italiane all'estero, nel triennio successivo, per tipologia di posto e per classe di concorso, affinché il sistema di formazione iniziale dei docenti generi, in maniera tendenzialmente omogenea tra le varie regioni, un numero di abilitati sufficiente a garantire la selettività delle procedure concorsuali senza che, in generale o su specifiche classi di concorso, si determini una consistenza numerica di abilitati tale che il sistema nazionale di istruzione non sia in grado di assorbirla.

Per i primi tre cicli dei percorsi di cui al presente articolo, i titolari di contratti di docenza presso una scuola statale, paritaria o nell'ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle Regioni possono

accedere ai percorsi di cui al comma 1 relativi alla classe di concorso interessata nei limiti della riserva di posti indicati dal decreto di cui al comma 4.

3. Fermi restando i margini di flessibilità dei relativi piani di studio, possono di norma accedere all'offerta formativa dei centri universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti coloro che sono in possesso dei titoli di studio di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 nonché coloro che sono regolarmente iscritti a corsi di studio per il conseguimento dei medesimi titoli. Per coloro che sono iscritti a corsi di studio per il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico l'accesso è subordinato all'acquisizione di 180 CFU. Nel rispetto del principio di autonomia delle università, i CFU/CFA di formazione iniziale per l'insegnamento sono conseguiti in modalità aggiuntiva.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri dell'istruzione e dell'università e della ricerca, da adottare entro il 31 luglio 2022, negli ambiti precisati all'articolo 2, comma 2, sono definiti i contenuti e la strutturazione dell'offerta formativa corrispondente a 60 CFU/CFA, di cui almeno 10 di area pedagogica, necessari per la formazione iniziale, comprendente attività di tirocinio diretto e indiretto non inferiore a 20 CFU/CFA e in modo che vi sia proporzionalità tra le diverse componenti di detta offerta formativa e tenendo in considerazione gli aspetti connessi all'inclusione scolastica nonché le specificità delle materie scientifiche, tecnologiche e matematiche. Per ogni CFU/CFA di tirocinio, l'impegno in presenza nelle classi non può essere inferiore a 12 ore. Il decreto di cui al primo periodo determina il numero di crediti universitari o accademici riservati alla formazione inclusiva delle persone con disabilità. Il medesimo decreto definisce la percentuale di presenza alle attività formative necessarie per l'accesso alla prova finale del percorso di formazione iniziale di cui all'articolo 2, comma 2, tenuto conto del criterio di cui al comma 1, terzo periodo, del presente articolo. Ai fini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), fermo restando il conseguimento di almeno 10 CFU/CFA di tirocinio diretto, è comunque riconosciuta la validità dei 24 CFU/CFA già conseguiti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento. Il decreto di cui al comma 4 definisce linee guida per il riconoscimento degli eventuali altri crediti maturati nel corso degli studi universitari o accademici, purché strettamente coerenti con gli obiettivi formativi. I tirocini di cui al presente comma non sono retribuiti.

5. Con il decreto di cui al comma 4, sono stabiliti gli standard professionali minimi riferiti alle competenze che devono essere possedute dal docente abilitato, nonché le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente la prova scritta e la lezione simulata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, gli standard necessari ad assicurare una valutazione omogenea dei partecipanti e la composizione della relativa commissione giudicatrice nella quale è comunque presente un membro designato dall'Ufficio scolastico regionale di riferimento e un membro esterno esperto di formazione nelle materie inerenti al per-

corso abilitante, anche individuabile tra i tutor di cui al comma 6. La nomina di personale scolastico nella commissione di cui al precedente periodo non deve determinare oneri di sostituzione a carico del bilancio dello Stato.

5-bis. Con il decreto di cui al comma 4 è individuato il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato, nel rispetto degli standard professionali minimi riferiti alle competenze di cui al comma 5, e sono definite le modalità della loro verifica, per favorire la coerenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale con le professionalità richieste al docente per favorire la trasformazione digitale dell'organizzazione scolastica e dei processi di apprendimento e insegnamento.

6. Alle attività di tutoraggio del percorso di formazione iniziale sono preposti docenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze, è stabilito il contingente di cui al primo periodo e la sua ripartizione tra le università e le istituzioni AFAM. Con il medesimo decreto sono altresì definiti i criteri di selezione dei docenti che aspirano alla funzione di tutor. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 16,6 milioni di euro per l'anno 2022 e 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 16,6 milioni di euro per l'anno 2022, 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 31 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015 n. 107.

Art. 2-ter.

(Abilitazione all'insegnamento)

1. L'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado si consegue a seguito dello svolgimento del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di almeno 60 CFU/CFA e del superamento della prova finale del suddetto percorso secondo le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 2-*bis*, alla quale si accede in seguito al conseguimento della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato.

2. Il conseguimento dell'abilitazione di cui al comma 1 non costituisce titolo di idoneità né dà alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo al di fuori delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato.

3. L'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado ha durata illimitata.

4. Coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su altro grado di istruzione e coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno possono conseguire, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l'abilitazione in altre classi di concorso o gradi di istruzione attraverso l'acquisizione di 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, di cui 20 CFU/CFA nell'ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e gli altri 10 CFU/CFA di tirocinio diretto. Per ogni CFU/CFA di tirocinio, l'impegno in presenza nelle classi non può essere inferiore a 12 ore.

5. Con il decreto di cui all'articolo 2-bis, comma 4, sono definiti i costi massimi di iscrizione ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale nonché di svolgimento delle prove finali che portano al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento con oneri a carico dei partecipanti".

d-bis) all'articolo 4, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. In deroga al comma 1, con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione da adottare di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione si provvede alla revisione e all'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, attraverso la loro razionalizzazione e il loro accorpamento, al fine di promuovere l'interdisciplinarietà e la multidisciplinarietà dei profili professionali innovativi".

e) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 – (*Requisiti di partecipazione al concorso*) – 1. Costituisce requisito per la partecipazione al concorso relativamente ai posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato nelle specifiche classi di concorso, e dell'abilitazione all'insegnamento specifica per la classe di concorso.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 22, costituisce requisito per la partecipazione al concorso relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, il possesso della laurea, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di I livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso, e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente tecnico-pratico abilitato nelle specifiche classi di concorso, e dell'abilitazione all'insegnamento specifica per la classe di concorso.

3. Costituisce titolo per la partecipazione al concorso, relativamente ai posti di sostegno, il superamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al regolamento adottato in attuazione dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. Per la copertura dei posti di cui ai commi 1 e 2, la partecipazione al concorso è in ogni caso consentita a coloro che, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso stesso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali, di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124?».

f) la rubrica del Capo III è sostituita dalla seguente: «?Periodo di prova e immissione in ruolo?»;

g) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13 – (*Anno di prova e immissione in ruolo*) – 1. I vincitori del concorso su posto comune, che abbiano l'abilitazione all'insegnamento, sono sottoposti a un periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo. Il superamento del periodo annuale di prova in servizio è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche. Il personale docente in periodo di prova è sottoposto a un test finale, che accerti come si siano tradotte in competenze didattiche pratiche le conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche del docente, e a una valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione dei docenti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sulla base dell'istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor che non devono determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. In caso di mancato superamento del test finale o di valutazione negativa del periodo di prova in servizio, il personale docente è sottoposto a un secondo periodo annuale di prova in servizio, non ulteriormente rinnovabile. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro il 31 luglio 2022, sono definite le modalità di svolgimento del test finale e i criteri per la valutazione del personale in periodo di prova.

2. I vincitori del concorso, che non abbiano ancora conseguito l'abilitazione all'insegnamento e abbiano partecipato alla procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 5, comma 4, sottoscrivono un contratto annuale

di supplenza con l'ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e devono acquisire, in ogni caso, 30 CFU/CFA tra quelli che compongono il percorso universitario di formazione iniziale di cui all'articolo 2-*bis*, con oneri, a carico dei partecipanti, definiti dal decreto di cui al comma 4 del medesimo articolo 2-*bis*. Conseguita l'abilitazione, i docenti sono assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la definitiva immissione in ruolo. Si applicano al suddetto anno di prova le disposizioni di cui al comma 1.

3. Con il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-*bis*, con riferimento ai vincitori del concorso di cui al comma 2, sono altresì definiti i contenuti dell'offerta formativa corrispondente a 30 CFU/CFA necessari per la formazione iniziale universitaria e accademica, cui accedono di diritto, e sono disciplinate le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente una prova scritta e una lezione simulata, e la composizione della relativa commissione. La prova scritta di cui al primo periodo è costituita da un intervento di progettazione didattica inerente alla disciplina o alle discipline della classe di concorso per la quale si consegue l'abilitazione.

4. I vincitori del concorso su posto di sostegno sono sottoposti a un periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo. Si applicano al suddetto anno di prova le disposizioni di cui al comma 1.

5. In caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova, cui si aggiunge, per i soggetti di cui al comma 2 e all'articolo 18-*bis*, il periodo necessario per completare la formazione iniziale e acquisire l'abilitazione, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso. Il docente può presentare, in ogni caso, domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell'ambito della provincia di appartenenza e può accettare il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo.?»;

h) dopo il Capo IV è inserito il seguente:

"CAPO IV-bis

SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE DELL'ISTRUZIONE E SISTEMA
DI FORMAZIONE CONTINUA INCENTIVATA

Art. 16-bis.

Scuola di alta formazione dell'istruzione)

1. È istituita, con sede legale in Roma, la Scuola di alta formazione dell'istruzione, di seguito Scuola, posta sotto la vigilanza del Ministero dell'istruzione. La suddetta Scuola:

a) promuove e coordina la formazione in servizio dei docenti di ruolo, in coerenza e continuità con la formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis nel rispetto dei principi del pluralismo e dell'autonomia didattica del docente, garantendo elevati standard di qualità uniformi su tutto il territorio nazionale;

b) coordina e indirizza le attività formative dei dirigenti scolastici, dei direttori dei servizi amministrativi generali, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, garantendo elevati standard di qualità uniformi su tutto il territorio nazionale;

c) assolve alle funzioni correlate alla formazione continua degli insegnanti di cui all'articolo 16-ter;

c-bis) sostiene un'azione di costante relazione cooperativa e di progettazione con le istituzioni scolastiche per la promozione della partecipazione dei docenti alla formazione e alla ricerca educativa nelle medesime istituzioni.

2. La Scuola si avvale, per lo svolgimento delle sue attività istituzionali, dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) e dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), è dotata di autonomia amministrativa e contabile e si raccorda, per le funzioni amministrative, con gli uffici del Ministero dell'istruzione competenti in materia e stipula convenzioni con le università, con le istituzioni AFAM e con soggetti pubblici e privati, fornitori di servizi certificati di formazione.

3. Sono organi della Scuola il Presidente, il Comitato d'indirizzo, il Comitato scientifico internazionale.

4. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, ed è scelto tra professori universitari ordinari o tra soggetti con competenze manageriali parimenti dotati di particolare e comprovata qualificazione professionale nel-

l'ambito dell'istruzione e formazione. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. Se dipendente statale o docente universitario, per l'intera durata dell'incarico, è collocato nella posizione di fuori ruolo. Il Presidente è preposto alla Scuola, ne ha la rappresentanza legale e presiede il Comitato d'indirizzo. È responsabile dell'attività didattica e scientifica della Scuola ed elabora le strategie di sviluppo dell'attività di formazione, d'intesa con il Direttore generale di cui al comma 6 e sentito il Comitato d'indirizzo. Il Presidente, se dipendente di amministrazioni pubbliche, conserva il trattamento economico in godimento, se non dipendente di amministrazioni pubbliche svolge il proprio mandato a titolo gratuito.

5. Il Comitato d'indirizzo, presieduto dal Presidente della Scuola, si compone di cinque membri, tra i quali i Presidenti di INDIRE e INVALSI e due componenti nominati dal Ministro dell'istruzione tra personalità di alta qualificazione professionale. Il Comitato d'indirizzo rimane in carica tre anni e, attraverso il Direttore generale di cui al comma 6, cura l'esecuzione degli atti, predispose le convenzioni e svolge le attività di coordinamento istituzionale della Scuola. Il Comitato d'indirizzo, all'atto dell'insediamento, approva il regolamento della Scuola, nel quale sono disciplinate le modalità del suo funzionamento, nonché quelle del Comitato d'indirizzo e del Comitato scientifico internazionale. Ai componenti del Comitato d'indirizzo spettano esclusivamente i rimborsi per le spese di viaggio, vitto e alloggio.

6. Presso la Scuola viene istituita una Direzione Generale. Il Direttore generale è nominato dal Ministro dell'istruzione tra i dirigenti di prima fascia del Ministero, con collocamento nella posizione di fuori ruolo, o tra professionalità esterne all'amministrazione con qualificata esperienza manageriale e resta in carica per tre anni. L'incarico è rinnovabile una sola volta. L'organizzazione e il funzionamento della direzione generale sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione.

7. Il Comitato scientifico internazionale, istituito per adeguare lo sviluppo delle attività formative del personale scolastico alle migliori esperienze internazionali e alle esigenze proprie del sistema nazionale di istruzione e formazione, rimane in carica quattro anni, ed è composto da un massimo di sette membri, nominati con decreto del Ministro dell'istruzione che indica altresì i criteri per la nomina. Ai componenti del Comitato scientifico internazionale spettano esclusivamente i rimborsi per le spese di viaggio, vitto e alloggio.

8. La dotazione organica della Scuola è definita nella Tabella 1 di cui all'Allegato A. In sede di prima applicazione, per il reclutamento del personale amministrativo delle aree, la Scuola, nei limiti di cui all'Allegato A e delle risorse finanziarie assegnate, procede al reclutamento, utilizzando le graduatorie dei concorsi per funzionari di area terza del Ministero dell'istruzione. Con riferimento all'incarico al dirigente di seconda fascia, la Scuola procede conferendo l'incarico, ai sensi dell'articolo 19, comma 5-

bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a dirigenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Nella Scuola non può essere impiegato a qualunque titolo personale docente del comparto Scuola.

9. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Alla relativa copertura si provvede, per gli anni dal 2023 al 2026, mediante i fondi di cui alla Missione 4 – Componente 1 – Riforma 2.2 del PNRR e, a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Art. 16-ter.

(Formazione in servizio incentivata e valutazione degli insegnanti)

1. Nell'ambito dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento alle metodologie didattiche innovative e alle competenze linguistiche e digitali, e con l'obiettivo di consolidare e rafforzare l'autonomia delle istituzioni scolastiche, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e dall'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine alla formazione obbligatoria che ricomprende le competenze digitali e l'uso critico e responsabile degli strumenti digitali, anche con riferimento al benessere psicofisico degli allievi con disabilità e ai bisogni educativi speciali, nonché le pratiche di laboratorio e l'inclusione è introdotto un sistema di formazione e aggiornamento permanente delle figure di sistema di cui al comma 3 e dei docenti di ruolo articolato in percorsi di durata almeno triennale. Per rafforzare tanto le conoscenze quanto le competenze applicative, sono parte integrante di detti percorsi di formazione anche attività di progettazione, tutoraggio, accompagnamento, guida allo sviluppo delle potenzialità degli studenti volte a favorire il raggiungimento di obiettivi scolastici specifici, e attività di sperimentazione di nuove modalità didattiche. Le modalità di partecipazione alle attività formative dei percorsi, la loro durata e le eventuali ore aggiuntive sono definite dalla contrattazione collettiva. In ogni caso, la partecipazione alle attività formative dei percorsi che si svolgono al di fuori dell'orario di insegnamento è retribuita.

2. Gli obiettivi formativi dei percorsi di cui al comma 1 sono definiti dalla Scuola che ne coordina la struttura con il supporto dell'INVALSI e dell'INDIRE nello svolgimento in particolare delle seguenti funzioni:

a) accreditamento delle istituzioni deputate ad erogare la formazione continua per le finalità di cui al presente articolo, anche attraverso la piattaforma digitale per l'accreditamento degli enti di formazione ge-

stata dal Ministero dell'istruzione e verifica dei requisiti di cui al comma 7;

b) adozione delle linee di indirizzo sui contenuti della formazione del personale scolastico in linea con gli standard europei;

c) raccordo della formazione iniziale abilitante degli insegnanti con la formazione in servizio.

3. Al fine di promuovere e sostenere processi di innovazione didattica e organizzativa della scuola, rafforzare l'autonomia scolastica e promuovere lo sviluppo delle figure professionali di supporto all'autonomia scolastica e al lavoro didattico e collegiale, la Scuola definisce altresì specifici obiettivi dei programmi per percorsi di formazione in servizio strutturati secondo parametri volti a garantire lo sviluppo di professionalità e competenze per attività di progettazione, tutoraggio, accompagnamento, guida allo sviluppo delle potenzialità degli studenti rivolti a docenti con incarichi di collaborazione a supporto del sistema organizzativo dell'istituzione scolastica e della dirigenza scolastica. La partecipazione ai percorsi di formazione avviene su base volontaria e può essere retribuita con emolumenti nell'ambito del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, prevedendo compensi in misura forfettaria secondo criteri definiti dalla contrattazione collettiva. Nell'ambito delle prerogative dei propri organi collegiali, ogni autonomia scolastica individua le figure necessarie ai bisogni di innovazione previsti nel Piano triennale dell'offerta formativa, nel Rapporto di autovalutazione e nel Piano di miglioramento della offerta formativa.

4. L'accesso ai percorsi di formazione di cui al comma 1, nei limiti delle risorse di cui al comma 9, avviene dall'anno scolastico 2023/2024, su base volontaria e diviene obbligatorio per i docenti immessi in ruolo in seguito all'adeguamento del contratto collettivo ai sensi del comma 8. Al fine di incrementare l'accesso ai predetti percorsi formativi è previsto per gli insegnanti di ruolo di ogni ordine e grado del sistema scolastico un elemento retributivo una tantum di carattere accessorio, stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale, al superamento del percorso formativo e in caso di valutazione individuale positiva, non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del trattamento stipendiale in godimento, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del comma 5 e secondo le modalità ivi previste. Sono pertanto previste, con particolare riferimento alla capacità di incrementare il rendimento degli alunni, alla condotta professionale, alla promozione dell'inclusione e delle esperienze extra scolastiche, verifiche intermedie annuali, svolte sulla base di una relazione presentata dal docente sull'insieme delle attività realizzate nel corso del periodo oggetto di valutazione, nonché una verifica finale nella quale il docente dà dimostrazione di avere raggiunto un adeguato livello di formazione rispetto agli obiettivi. Le verifiche intermedie e quella finale sono effettuate dal comitato per la valutazione dei docenti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e, in particolare, nella verifica finale il comitato viene integrato da un dirigente tecnico o da

un dirigente scolastico di un altro istituto scolastico. In caso di mancato superamento, la verifica annuale o conclusiva può essere ripetuta l'anno successivo. Le medesime verifiche intermedie e finali sono previste anche nel caso di formazione obbligatoria assimilata, ai sensi del comma 1. La Scuola, sulla base di un modello di valutazione approvato con decreto del Ministro dell'istruzione, sentito l'INVALSI, avvia dall'anno scolastico 2023/2024 un programma di monitoraggio e valutazione degli obiettivi formativi specifici per ciascun percorso di formazione, ivi compresi gli indicatori di performance, che sono declinati dalle singole istituzioni scolastiche secondo il proprio Piano triennale dell'offerta formativa, anche al fine di valorizzare gli strumenti presenti a normativa vigente. Nella verifica finale, nella quale si determina l'eventuale conseguimento dell'incentivo salariale, il comitato di valutazione dei docenti tiene anche conto dei risultati ottenuti in termini di raggiungimento degli obiettivi e di miglioramento degli indicatori di cui all'ottavo periodo. Resta ferma la progressione salariale di anzianità.

5. Al fine di dare attuazione al riconoscimento dell'elemento retributivo una tantum di carattere accessorio di cui al precedente comma, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione un Fondo per l'incentivo alla formazione la cui dotazione è pari a 40 milioni di euro nel 2026, 85 milioni di euro nell'anno 2027, 160 milioni di euro nell'anno 2028, 236 milioni di euro nell'anno 2029, 311 milioni di euro nell'anno 2030 e 387 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031. Il riconoscimento dell'elemento retributivo una tantum di carattere accessorio, nel limite di spesa di cui al presente comma precedente periodo, è rivolto ai docenti di ruolo che abbiano conseguito una valutazione individuale positiva secondo gli indicatori di performance di cui al comma precedente, in base ai criteri stabiliti in sede di aggiornamento contrattuale ai sensi del comma 8 e con l'obiettivo di riconoscere tale elemento retributivo in maniera selettiva e non generalizzata. L'indennità una tantum è corrisposta nel limite di spesa di cui al presente comma primo periodo, con riferimento all'anno di conseguimento della valutazione individuale positiva. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede, quanto ad euro 10 milioni di euro nel 2026, 52 milioni di euro nell'anno 2027, 118 milioni di euro nell'anno 2028, 184 milioni di euro nell'anno 2029, 250 milioni di euro nell'anno 2030 e 316 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031, mediante adeguamento dell'organico dell'autonomia del personale docente effettuato a seguito dell'accertamento dei minori oneri derivanti dall'adeguamento dell'organico dell'autonomia conseguente all'andamento demografico, tenuto conto dei flussi migratori, a partire dall'anno scolastico 2026/2027 e sino all'anno scolastico 2031/2032, nell'ambito delle cessazioni annuali con corrispondente riduzione degli stanziamenti di bilancio dei pertinenti capitoli relativi al personale cessato, e quanto ad euro 30 milioni di euro nel 2026, 33 milioni di euro nell'anno 2027, 42 milioni di euro nell'anno 2028, 52 milioni di euro nell'anno 2029, 61 milioni di euro nell'anno 2030 e 71 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma

200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In relazione all'adeguamento di cui al periodo precedente gli Uffici Scolastici Regionali comunicano a ciascuna istituzione scolastica la consistenza dell'organico dell'autonomia. La definizione del contingente annuale di posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia rimane finalizzata esclusivamente all'adeguamento alle situazioni di fatto, secondo i parametri della normativa vigente, e non possono essere previsti incrementi per compensare l'adeguamento dei posti in applicazione della disposizione di cui al precedente periodo presente comma. Il Ministero dell'istruzione, per il tramite degli Uffici Scolastici Regionali, effettua, per istituzione scolastica, un monitoraggio annuale dei posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia anche al fine di valutare il rispetto del divieto di incremento di tali posti a compensazione della riduzione dei posti in applicazione della disposizione di cui al presente comma e ne trasmette gli esiti al Ministero dell'economia – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ai fini dell'adozione del decreto interministeriale di accertamento di cui al successivo periodo. Per eventuali straordinarie esigenze di compensazione della riduzione dei posti dell'organico dell'autonomia il dirigente scolastico presenta richiesta motivata all'Ufficio Scolastico Regionale che ne dà comunicazione al Ministero dell'istruzione ai fini del predetto monitoraggio. Le risorse del Fondo sono rese disponibili e ripartite annualmente previa adozione del decreto di cui all'articolo 1, comma 335 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con il quale, tra l'altro, si accertano i risparmi realizzati in relazione all'adeguamento di organico effettuata in misura corrispondente alle cessazioni previste annualmente. Qualora, sulla base degli esiti del monitoraggio del Ministero dell'istruzione, emergano incrementi dei posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia compensativi dell'adeguamento di cui al quarto periodo, l'adeguamento dell'organico dell'autonomia è riferito, nella misura massima di cui al quarto periodo, al solo contingente del potenziamento e l'accertamento di cui al periodo precedente è riferito ai soli risparmi realizzati a seguito dell'adeguamento dell'organico del potenziamento in misura corrispondente alle cessazioni annuali. La quota di posti non ridotta in ciascun anno scolastico incrementa l'adeguamento dell'organico del potenziamento dell'anno scolastico successivo e a tal fine il fondo di cui al primo periodo è incrementato in misura corrispondente. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni compensative tra il Fondo di cui al presente comma e i pertinenti capitoli stipendiali dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione anche nel caso in cui non siano accertati i risparmi ai sensi del presente comma.

5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modifiche:

a al comma 335, alla lettera a) dopo la parola «titolo» aggiungere le seguenti parole «distinto per posti comuni, posti del potenziamento e posti di sostegno»;

b al comma 335, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: «c) è rilevato il numero di classi in deroga attivate ai sensi del successivo comma 344 distinte per ordine di scuola e grado di istruzione.»;

c dopo il comma 335 è introdotto il comma 335-*bis*: «A decorrere dall'anno 2026 con il medesimo decreto di cui al precedente comma 335 è rilevato il numero di classi ed il numero di posti dell'organico dell'autonomia distinti per posti comuni, posti del potenziamento e posti di sostegno, che vengono ridotti in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16-*ter*, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 17 aprile 2017, n. 59».

6. Non necessitano di accreditamento per l'erogazione della formazione continua di cui al comma 2, lettera a), la Scuola nazionale dell'amministrazione, tutte le università, le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, le istituzioni scolastiche, gli enti pubblici di ricerca, le istituzioni museali pubbliche e gli enti culturali rappresentanti i Paesi le cui lingue sono incluse nei curricula scolastici italiani.

7. Possono chiedere l'accreditamento di cui al comma 2, lettera a), i soggetti che posseggano i requisiti di moralità, idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale determinati in apposita direttiva del Ministro dell'istruzione. Fermo restando l'accreditamento dei soggetti già riconosciuti dal Ministero dell'istruzione come enti accreditati per la formazione del personale della scuola, sono requisiti minimi di accreditamento, a cui deve attenersi la direttiva di cui al primo periodo, la previsione espressa della formazione dei docenti tra gli scopi statutari dell'ente, un'esperienza almeno quinquennale nelle attività di formazione in favore dei docenti svolta in almeno tre regioni, la stabile disponibilità di risorse professionali con esperienza universitaria pregressa nel settore della formazione dei docenti e di risorse strumentali idonee allo svolgimento dei corsi di formazione. I costi della formazione sono allineati agli standard utilizzati per analoghi interventi formativi finanziati con risorse del Programma Operativo Nazionale.

8. Con decreto del Ministro dell'istruzione, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, sono delineati i contenuti della formazione continua di cui al comma 1, prevedendo per la verifica intermedia e finale di cui al comma 4 criteri specifici di valutazione degli obiettivi conseguiti e della capacità didattica. La definizione del numero di ore aggiuntivo e dei criteri del sistema di incentivazione è rimessa alla contrattazione collettiva. In sede di prima applicazione, nelle more dell'adozione del regolamento e dell'aggiornamento contrattuale di cui, rispettivamente, al primo e al secondo periodo, la formazione continua e il sistema di incentivazione volto a promuovere l'accesso ai detti percorsi di formazione presentano i contenuti minimi e seguono i vincoli di cui all'Allegato B.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 relativi all'erogazione della formazione, pari a complessivi euro 17.256.575 per la formazione dei docenti delle scuole dell'infanzia e primaria, per gli anni 2023 e 2024, a complessivi euro 41.218.788 per la formazione dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, per gli anni 2023 e 2024, a complessivi euro 87.713.044 per la formazione dei docenti delle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione, per gli anni 2025 e 2026, e, a euro 43.856.522 per l'anno 2027 e a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:

a) quanto a complessivi euro 17.256.575 per gli anni 2023 e 2024, a valere sulle risorse di cui alla Missione 4 – Componente 1 – Riforma 2.2 del PNRR;

b) quanto a complessivi euro 41.218.788 per gli anni 2023 e 2024 e a complessivi euro 87.713.044 per gli anni 2025 e 2026, a valere sulle risorse di cui al Programma operativo complementare POC «Per la Scuola» 2014-2020;

c) quanto a euro 40.000.000 per l'anno 2027 a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

d) quanto a euro 3.856.522 per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18 dicembre 1997, n. 440;

e) quanto a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107".

i) dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

"Art. 18-bis

(Norme transitorie per l'accesso al concorso e per l'immissione in ruolo)

1. Sino al 31 dicembre 2024, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, sono comunque ammessi a partecipare al concorso per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado e per i posti di insegnante tecnico-pratico coloro che abbiano conseguito almeno 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis in coerenza con il Profilo conclusivo delle competenze del docente abilitato di cui al comma 5-bis dell'art. 2-bis e a condizione che parte dei CFU/CFA siano di tirocinio diretto. Sino alla data di cui al primo periodo, sono altresì ammessi a partecipare coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento.

1-bis. Fino al termine del periodo transitorio di cui al comma 1, ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità accedono nei limiti della riserva di posti stabilita con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Mini-

stero dell'istruzione, coloro, ivi compresi i docenti assunti a tempo indeterminato nei ruoli dello Stato, che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, e che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento e del titolo di studio valido per l'insegnamento. I percorsi sono svolti con modalità di erogazione convenzionale, interamente in presenza, ovvero esclusivamente per attività diverse delle attività di tirocinio e laboratorio, con modalità telematiche in misura comunque non superiore al 20 per cento del totale.

2. Con il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-*bis*, con riferimento ai vincitori del concorso di cui al comma 1, primo periodo, sono definiti i contenuti dell'offerta formativa corrispondente a 30 CFU/CFA condizionanti la partecipazione al concorso. Sono altresì definiti gli ulteriori 30 CFU/CFA necessari per il completamento della formazione iniziale universitaria e accademica, cui accedono di diritto e sono disciplinate le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente una prova scritta e una lezione simulata, nonché la composizione della relativa commissione, nella quale sono comunque presenti un membro designato dall'Ufficio scolastico regionale di riferimento, e un membro esterno esperto di formazione nelle materie inerenti al percorso abilitante, anche individuabile tra i tutor di cui all'articolo 2-*bis*, comma 6. La nomina di personale scolastico nella commissione di cui al secondo periodo non deve determinare oneri di sostituzione a carico del bilancio dello Stato.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 10-*ter* dell'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i vincitori del concorso su posto comune, che vi abbiano partecipato con i requisiti di cui al comma 1, sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l'ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e completano il percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-*bis*, con oneri, a carico dei partecipanti, definiti dal decreto di cui al comma 4 del medesimo articolo 2-*bis*. Con il superamento della prova finale del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, i vincitori conseguono l'abilitazione all'insegnamento di cui all'articolo 2-*ter*, e sono, conseguentemente, assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la definitiva immissione in ruolo. Si applicano al suddetto anno di prova le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1.

3-*bis*. In caso di esaurimento delle graduatorie di cui al comma 3 dell'articolo 5, al fine dell'immissione in ruolo dei docenti di sostegno e solo all'esito delle procedure di cui all'articolo 1, comma 17-*ter* del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sino al 31 dicembre 2025 le facoltà assunzionali annualmente autorizzate per la predetta tipologia di posto sono utilizzate per lo scorrimento delle graduatorie costituite e aggiornate con ca-

denza biennale ai sensi dei commi 18-*decies* e 18-*undecies* del medesimo articolo.

4. Al fine di garantire la maggiore copertura delle classi di concorso A-26 Matematica e A-28 Matematica e Scienze, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro il 31 luglio 2022, i requisiti di accesso a tali classi di concorso possono essere integrati.";

1) sono aggiunti, in fine, gli allegati A e B di cui agli allegati 2 e 3 annessi al presente decreto.

ALLEGATO 2

(articolo 44, comma 1, lettera 1)

Introduce l'allegato A al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59:

«Allegato A

(articolo 16-bis, comma 8)

Tabella 1

Dotazione organica della Scuola di Alta Formazione dell'Istruzione

Ruolo	Quantità
Direttore generale	1
Dirigente II fascia	1
Personale Area III F1	12

ALLEGATO 3

(articolo 44, comma 1, lettera 1)

Introduce l'allegato B al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59:

Allegato B

(articolo 16-ter, comma 8)

1) Vincoli

– il riconoscimento dell'incentivo salariale è deciso dal comitato per la valutazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 nella composizione che effettua la valutazione finale ai sensi dell'articolo 16-*ter*, comma 4. Detto comitato determina i criteri, tra i quali l'innovatività delle metodologie e dei linguaggi didattici, la qualità e l'efficacia della progettazione didattica, la capacità di inclusione, per rendere il riconoscimento dell'incentivo salariale selettivo nei termini che possa essere riconosciuto a coloro che ne abbiano fatto richiesta, in

funzione di una graduazione degli esiti della valutazione finale. Il comitato può prevedere che per la valutazione si svolga un colloquio.

a) per l'orario aggiuntivo svolto dal docente in formazione, funzionale all'ampliamento dell'offerta formativa, è corrisposto comunque un compenso in misura forfetaria;

b) annualmente con decreto del Ministero dell'istruzione, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è ripartito tra le istituzioni scolastiche statali il fondo di cui all'articolo 16-ter, comma 5;

c) l'incentivazione retributiva non può essere attribuita secondo criteri di rotazione tra il personale interessato. La violazione di tale vincolo costituisce fonte di responsabilità dirigenziale.

2) Contenuti dei percorsi formativi incentivati

Il docente che scelga di accedere alla formazione continua incentivata, si immette in un percorso formativo di durata triennale che consta delle seguenti attività:

a) aggiornamento delle competenze negli ambiti della pedagogia e delle metodologie e tecnologie didattiche (in prosecuzione con le competenze e le conoscenze acquisite nel corso di formazione iniziale universitaria);

b) contributo al miglioramento dell'offerta formativa della istituzione scolastica presso cui il docente presta servizio nelle modalità delineate all'art. 16-ter, comma 1;

c) acquisizione, secondo la scelta del docente, dei seguenti contenuti specifici erogati dagli enti di cui all'articolo 16-ter, commi 5 e 6, che a seconda della complessità possono avere un'estensione pluriennale:

1. approfondimento dei contenuti specifici della disciplina di insegnamento;

2. strumenti e tecniche di progettazione-partecipazione a bandi nazionali ed europei;

3. governance della scuola: teoria e pratica;

4. leadership educativa;

5. staff e figure di sistema: formazione tecnico metodologica, socio-relazionale, strategica;

6. l'inclusione scolastica nella classe con alunni disabili;

7. continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo;

8. potenziamento delle competenze in ordine alla valutazione degli alunni;

9. profili applicativi del sistema nazionale di valutazione delle istituzioni scolastiche;

10. tecniche della didattica digitale.

Le attività di cui alle lettere a), b) e c) sono svolte flessibilmente nell'ambito di ore aggiuntive. Nell'ambito del monte ore annuale complessivo di formazione incentivata, sono previste 15 ore per la scuola dell'in-

fanzia e primaria e 30 ore per la scuola secondaria di primo e secondo grado, per percorsi formativi dedicati allo sviluppo della professionalità del docente. Le restanti ore sono dedicate ad attività di progettazione, tutoraggio, accompagnamento, guida allo sviluppo delle potenzialità degli studenti nel raggiungimento di obiettivi scolastici specifici e di sperimentazione di nuove modalità didattiche.».

Conseguentemente, all'articolo 49, dopo comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. In considerazione dell'incremento dei volumi di dichiarazioni sostitutive uniche ai fini del calcolo dell'ISEE connesso anche al riordino delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale previsto dal D.Lgs. 29/12/2021, n. 230, per l'anno 2022 lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è incrementato di euro 13 milioni. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1-ter Al fine di assicurare, nei limiti delle risorse stanziare ai sensi del presente comma e con le modalità di cui all'articolo 57, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, un contributo ai Comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la contabilità speciale del Commissario di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, è integrata per l'importo di 2 milioni di euro per l'anno 2022 e di euro 13.522.000 per il 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022 e 13.522.000 per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

44.126 (testo 4 corretto)

NENCINI, DE PETRIS, SAPONARA, GALLONE, MALPEZZI, DE LUCIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 44. – (Formazione iniziale e continua dei docenti delle scuole secondarie) – 1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica del Capo I è sostituita dalla seguente: «Articolazione e obiettivi della formazione dei docenti e selezione per concorso»;

b) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Art. 1. – (*Modello integrato di formazione e di abilitazione dei docenti*) – 1. Al fine di elevare la qualificazione professionale dei docenti delle scuole secondarie basandola su un modello formativo strutturato e raccordato tra le università, le istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) e le scuole, idoneo a sviluppare coerentemente le competenze necessarie per l'esercizio della professione di insegnante, nonché per dare attuazione alla riforma della formazione dei docenti prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, è introdotto un percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

2. Il percorso di formazione iniziale, selezione e prova, in particolare, ha l'obiettivo di sviluppare e di accertare nei futuri docenti:

a) le competenze culturali, disciplinari, pedagogiche, psicopedagogiche, didattiche e metodologiche, specie quelle dell'inclusione e della partecipazione degli studenti, rispetto ai nuclei basilari dei saperi e ai traguardi di competenza fissati per gli studenti;

b) le competenze proprie della professione di docente, in particolare pedagogiche, psicopedagogiche, relazionali, orientative, valutative, organizzative, didattiche e tecnologiche, integrate in modo equilibrato con i saperi disciplinari nonché con le competenze giuridiche in specie relative alla legislazione scolastica;

c) la capacità di progettare, anche tramite attività di programmazione di gruppo e tutoraggio tra pari, percorsi didattici flessibili e adeguati alle capacità e ai talenti degli studenti da promuovere nel contesto scolastico, in sinergia con il territorio e la comunità educante, al fine di favorire l'apprendimento critico e consapevole, l'orientamento, nonché l'acquisizione delle competenze trasversali da parte degli studenti, tenendo conto delle soggettività e dei bisogni educativi specifici di ciascuno di essi;

d) la capacità di svolgere con consapevolezza i compiti connessi con la funzione di docente e con l'organizzazione scolastica e la deontologia professionale.

3. La formazione continua obbligatoria al pari di quella continua incentivata di cui all'articolo 16-ter dei docenti di ruolo prosegue e completa la loro formazione iniziale secondo un sistema integrato, coerente con le finalità di innovazione del lavoro pubblico e coesione sociale, volto a metodologie didattiche innovative e a competenze linguistiche e digitali, pedagogiche, psicopedagogiche, nonché a competenze volte a favorire la partecipazione degli studenti. Per la realizzazione di questo obiettivo la Scuola di alta formazione dell'istruzione di cui all'articolo 16-bis, in stretto raccordo con le istituzioni scolastiche, oltre ad indirizzare lo sviluppo delle attività formative del personale scolastico, indica e aggiorna le esigenze della formazione iniziale degli insegnanti. Le iniziative forma-

tive di cui al presente comma sono definite, per i profili di competenza, dalla contrattazione collettiva";

c) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 2. – (*Sistema di formazione iniziale e accesso in ruolo*) – 1. Il sistema di formazione iniziale e di accesso in ruolo a tempo indeterminato si articola in:

a) un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, nel quale sono acquisite dagli aspiranti docenti competenze di cui al Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato di cui al comma 5-*bis* dell'art. 2-*bis*;

b) un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale;

c) un periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva.

2. La formazione iniziale dei docenti è progettata e realizzata in coordinamento con il Piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché con la formazione continua incentivata di cui all'articolo 16-*ter*, e consta di un percorso universitario e accademico specifico finalizzato all'acquisizione di elevate competenze linguistiche e digitali, nonché di conoscenze e competenze teoriche e pratiche inerenti allo sviluppo e alla valorizzazione della professione del docente negli ambiti pedagogico, psicopedagogico, didattico, delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e delle discipline volte a costruire una scuola di qualità e improntata ai principi dell'inclusione e dell'eguaglianza, con particolare attenzione al benessere psicofisico ed educativo degli allievi con disabilità e degli alunni con bisogni educativi speciali. I percorsi di formazione iniziale si concludono con prova finale comprendente una prova scritta e una lezione simulata. La prova scritta di cui al secondo periodo è costituita da una analisi critica relativa al tirocinio scolastico effettuato durante il percorso di formazione iniziale. La selezione dei docenti di ruolo avviene sulla base di un concorso pubblico nazionale per la copertura dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia.

d) dopo il Capo I è inserito il seguente:

"CAPO I-bis

PERCORSO UNIVERSITARIO E ACCADEMICO DI FORMAZIONE
INIZIALE E ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO PER LE
SCUOLE SECONDARIE

Art. 2-bis.

(Percorso universitario e accademico di formazione iniziale).

1. Il percorso universitario e accademico di formazione iniziale, a frequenza obbligatoria, è organizzato ed è impartito, per le relative classi di concorso, con modalità di erogazione convenzionale, ai sensi del secondo periodo, dalle università ovvero dalle istituzioni AFAM attraverso centri individuati dalle istituzioni della formazione superiore, anche in forma aggregata, nell'ambito della rispettiva autonomia statutaria e regolamentare. I percorsi sono svolti interamente in presenza, ovvero, esclusivamente per le attività diverse dalle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche in misura comunque non superiore al venti per cento del totale. Nel decreto di cui al comma 4, sono individuati i requisiti di accreditamento dei percorsi di formazione iniziale, in modo da garantirne l'elevata qualità e la solidità, e sono altresì definiti i criteri e le modalità di coordinamento e di eventuale loro aggregazione. Nel medesimo decreto sono definite le modalità con cui i percorsi di formazione iniziale sono organizzati per realizzare una collaborazione strutturata e paritetica fra sistema scolastico, università e istituzioni AFAM.

2. Il Ministero dell'istruzione stima e comunica al Ministero dell'università e della ricerca il fabbisogno di docenti per il sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, nonché le scuole italiane all'estero, nel triennio successivo, per tipologia di posto e per classe di concorso, affinché il sistema di formazione iniziale dei docenti generi, in maniera tendenzialmente omogenea tra le varie regioni, un numero di abilitati sufficiente a garantire la selettività delle procedure concorsuali senza che, in generale o su specifiche classi di concorso, si determini una consistenza numerica di abilitati tale che il sistema nazionale di istruzione non sia in grado di assorbirla.

Per i primi tre cicli dei percorsi di cui al presente articolo, i titolari di contratti di docenza presso una scuola statale, paritaria o nell'ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle Regioni possono accedere ai percorsi di cui al comma 1 relativi alla classe di concorso in-

teressata nei limiti della riserva di posti indicati dal decreto di cui al comma 4.

3. Fermi restando i margini di flessibilità dei relativi piani di studio, possono di norma accedere all'offerta formativa dei centri universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti coloro che sono in possesso dei titoli di studio di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 nonché coloro che sono regolarmente iscritti a corsi di studio per il conseguimento dei medesimi titoli. Per coloro che sono iscritti a corsi di studio per il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico l'accesso è subordinato all'acquisizione di 180 CFU. Nel rispetto del principio di autonomia delle università, i CFU/CFA di formazione iniziale per l'insegnamento sono conseguiti in modalità aggiuntiva.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri dell'istruzione e dell'università e della ricerca, da adottare entro il 31 luglio 2022, negli ambiti precisati all'articolo 2, comma 2, sono definiti i contenuti e la strutturazione dell'offerta formativa corrispondente a 60 CFU/CFA, di cui almeno 10 di area pedagogica, necessari per la formazione iniziale, comprendente attività di tirocinio diretto e indiretto non inferiore a 20 CFU/CFA e in modo che vi sia proporzionalità tra le diverse componenti di detta offerta formativa e tenendo in considerazione gli aspetti connessi all'inclusione scolastica nonché le specificità delle materie scientifiche, tecnologiche e matematiche. Per ogni CFU/CFA di tirocinio, l'impegno in presenza nelle classi non può essere inferiore a 12 ore. Il decreto di cui al primo periodo determina il numero di crediti universitari o accademici riservati alla formazione inclusiva delle persone con disabilità. Il medesimo decreto definisce la percentuale di presenza alle attività formative necessarie per l'accesso alla prova finale del percorso di formazione iniziale di cui all'articolo 2, comma 2, tenuto conto del criterio di cui al comma 1, terzo periodo, del presente articolo. Ai fini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), fermo restando il conseguimento di almeno 10 CFU/CFA di tirocinio diretto, è comunque riconosciuta la validità dei 24 CFU/CFA già conseguiti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento. Il decreto di cui al comma 4 definisce linee guida per il riconoscimento degli eventuali altri crediti maturati nel corso degli studi universitari o accademici, purché strettamente coerenti con gli obiettivi formativi. I tirocini di cui al presente comma non sono retribuiti.

5. Con il decreto di cui al comma 4, sono stabiliti gli standard professionali minimi riferiti alle competenze che devono essere possedute dal docente abilitato, nonché le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente la prova scritta e la lezione simulata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, gli standard necessari ad assicurare una valutazione omogenea dei partecipanti e la composizione della relativa commissione giudicatrice nella quale è comunque presente un membro designato dall'Ufficio scolastico regionale di riferimento e

un membro esterno esperto di formazione nelle materie inerenti al percorso abilitante, anche individuabile tra i tutor di cui al comma 6. La nomina di personale scolastico nella commissione di cui al precedente periodo non deve determinare oneri di sostituzione a carico del bilancio dello Stato.

5-bis. Con il decreto di cui al comma 4 è individuato il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato, nel rispetto degli standard professionali minimi riferiti alle competenze di cui al comma 5, e sono definite le modalità della loro verifica, per favorire la coerenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale con le professionalità richieste al docente per favorire la trasformazione digitale dell'organizzazione scolastica e dei processi di apprendimento e insegnamento.

6. Alle attività di tutoraggio del percorso di formazione iniziale sono preposti docenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze, è stabilito il contingente di cui al primo periodo e la sua ripartizione tra le università e le istituzioni AFAM. Con il medesimo decreto sono altresì definiti i criteri di selezione dei docenti che aspirano alla funzione di tutor. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 16,6 milioni di euro per l'anno 2022 e 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 16,6 milioni di euro per l'anno 2022, 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 31 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015 n. 107.

Art. 2-ter.

(Abilitazione all'insegnamento)

1. L'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado si consegue a seguito dello svolgimento del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di almeno 60 CFU/CFA e del superamento della prova finale del suddetto percorso secondo le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 2-*bis*, alla quale si accede in seguito al conseguimento della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato.

2. Il conseguimento dell'abilitazione di cui al comma 1 non costituisce titolo di idoneità né dà alcun diritto relativamente al reclutamento in

ruolo al di fuori delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato.

3. L'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado ha durata illimitata.

4. Coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su altro grado di istruzione e coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno possono conseguire, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l'abilitazione in altre classi di concorso o gradi di istruzione attraverso l'acquisizione di 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, di cui 20 CFU/CFA nell'ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e gli altri 10 CFU/CFA di tirocinio diretto. Per ogni CFU/CFA di tirocinio, l'impegno in presenza nelle classi non può essere inferiore a 12 ore.

5. Con il decreto di cui all'articolo 2-bis, comma 4, sono definiti i costi massimi di iscrizione ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale nonché di svolgimento delle prove finali che portano al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento con oneri a carico dei partecipanti".

d-bis) all'articolo 4, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. In deroga al comma 1, con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione da adottare di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione si provvede alla revisione e all'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, attraverso la loro razionalizzazione e il loro accorpamento, al fine di promuovere l'interdisciplinarietà e la multidisciplinarietà dei profili professionali innovativi".

e) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"Art. 5 – (*Requisiti di partecipazione al concorso*) – 1. Costituisce requisito per la partecipazione al concorso relativamente ai posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato nelle specifiche classi di concorso, e dell'abilitazione all'insegnamento specifica per la classe di concorso.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 22, costituisce requisito per la partecipazione al concorso relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, il possesso della laurea, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di I livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti

alla data di indizione del concorso, e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente tecnico-pratico abilitato nelle specifiche classi di concorso, e dell'abilitazione all'insegnamento specifica per la classe di concorso.

3. Costituisce titolo per la partecipazione al concorso, relativamente ai posti di sostegno, il superamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al regolamento adottato in attuazione dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. Per la copertura dei posti di cui ai commi 1 e 2, la partecipazione al concorso è in ogni caso consentita a coloro che, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso stesso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali, di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124?".

f) la rubrica del Capo III è sostituita dalla seguente: "?Periodo di prova e immissione in ruolo?";

g) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

"Art. 13. – (*Anno di prova e immissione in ruolo*) – 1. I vincitori del concorso su posto comune, che abbiano l'abilitazione all'insegnamento, sono sottoposti a un periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo. Il superamento del periodo annuale di prova in servizio è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche. Il personale docente in periodo di prova è sottoposto a un test finale, che accerti come si siano tradotte in competenze didattiche pratiche le conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche del docente, e a una valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione dei docenti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sulla base dell'istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor che non devono determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. In caso di mancato superamento del test finale o di valutazione negativa del periodo di prova in servizio, il personale docente è sottoposto a un secondo periodo annuale di prova in servizio, non ulteriormente rinnovabile. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro il 31 luglio 2022, sono definite le modalità di svolgimento del test finale e i criteri per la valutazione del personale in periodo di prova.

2. I vincitori del concorso, che non abbiano ancora conseguito l'abilitazione all'insegnamento e abbiano partecipato alla procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 5, comma 4, sottoscrivono un contratto annuale

di supplenza con l'ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e devono acquisire, in ogni caso, 30 CFU/CFA tra quelli che compongono il percorso universitario di formazione iniziale di cui all'articolo 2-*bis*, con oneri, a carico dei partecipanti, definiti dal decreto di cui al comma 4 del medesimo articolo 2-*bis*. Conseguita l'abilitazione, i docenti sono assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la definitiva immissione in ruolo. Si applicano al suddetto anno di prova le disposizioni di cui al comma 1.

3. Con il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-*bis*, con riferimento ai vincitori del concorso di cui al comma 2, sono altresì definiti i contenuti dell'offerta formativa corrispondente a 30 CFU/CFA necessari per la formazione iniziale universitaria e accademica, cui accedono di diritto, e sono disciplinate le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente una prova scritta e una lezione simulata, e la composizione della relativa commissione. La prova scritta di cui al primo periodo è costituita da un intervento di progettazione didattica inerente alla disciplina o alle discipline della classe di concorso per la quale si consegue l'abilitazione.

4. I vincitori del concorso su posto di sostegno sono sottoposti a un periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo. Si applicano al suddetto anno di prova le disposizioni di cui al comma 1.

5. In caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova, cui si aggiunge, per i soggetti di cui al comma 2 e all'articolo 18-*bis*, il periodo necessario per completare la formazione iniziale e acquisire l'abilitazione, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso. Il docente può presentare, in ogni caso, domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell'ambito della provincia di appartenenza e può accettare il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo.?"

h) dopo il Capo IV è inserito il seguente:

"CAPO IV-bis

SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE DELL'ISTRUZIONE E SISTEMA
DI FORMAZIONE CONTINUA INCENTIVATA

Art. 16-bis.

(Scuola di alta formazione dell'istruzione).

1. È istituita, con sede legale in Roma, la Scuola di alta formazione dell'istruzione, di seguito Scuola, posta sotto la vigilanza del Ministero dell'istruzione. La suddetta Scuola:

a) promuove e coordina la formazione in servizio dei docenti di ruolo, in coerenza e continuità con la formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis nel rispetto dei principi del pluralismo e dell'autonomia didattica del docente, garantendo elevati standard di qualità uniformi su tutto il territorio nazionale;

b) coordina e indirizza le attività formative dei dirigenti scolastici, dei direttori dei servizi amministrativi generali, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, garantendo elevati standard di qualità uniformi su tutto il territorio nazionale;

c) assolve alle funzioni correlate alla formazione continua degli insegnanti di cui all'articolo 16-ter;

c-bis) sostiene un'azione di costante relazione cooperativa e di progettazione con le istituzioni scolastiche per la promozione della partecipazione dei docenti alla formazione e alla ricerca educativa nelle medesime istituzioni.

2. La Scuola si avvale, per lo svolgimento delle sue attività istituzionali, dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) e dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), è dotata di autonomia amministrativa e contabile e si raccorda, per le funzioni amministrative, con gli uffici del Ministero dell'istruzione competenti in materia e stipula convenzioni con le università, con le istituzioni AFAM e con soggetti pubblici e privati, fornitori di servizi certificati di formazione.

3. Sono organi della Scuola il Presidente, il Comitato d'indirizzo, il Comitato scientifico internazionale.

4. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, ed è scelto tra professori universitari ordinari o tra soggetti con competenze manageriali parimenti dotati di particolare e comprovata qualificazione professionale nel-

l'ambito dell'istruzione e formazione. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. Se dipendente statale o docente universitario, per l'intera durata dell'incarico, è collocato nella posizione di fuori ruolo. Il Presidente è preposto alla Scuola, ne ha la rappresentanza legale e presiede il Comitato d'indirizzo. È responsabile dell'attività didattica e scientifica della Scuola ed elabora le strategie di sviluppo dell'attività di formazione, d'intesa con il Direttore generale di cui al comma 6 e sentito il Comitato d'indirizzo. Il Presidente, se dipendente di amministrazioni pubbliche, conserva il trattamento economico in godimento, se non dipendente di amministrazioni pubbliche svolge il proprio mandato a titolo gratuito.

5. Il Comitato d'indirizzo, presieduto dal Presidente della Scuola, si compone di cinque membri, tra i quali i Presidenti di INDIRE e INVALSI e due componenti nominati dal Ministro dell'istruzione tra personalità di alta qualificazione professionale. Il Comitato d'indirizzo rimane in carica tre anni e, attraverso il Direttore generale di cui al comma 6, cura l'esecuzione degli atti, predispone le convenzioni e svolge le attività di coordinamento istituzionale della Scuola. Il Comitato d'indirizzo, all'atto dell'insediamento, approva il regolamento della Scuola, nel quale sono disciplinate le modalità del suo funzionamento, nonché quelle del Comitato d'indirizzo e del Comitato scientifico internazionale. Ai componenti del Comitato d'indirizzo spettano esclusivamente i rimborsi per le spese di viaggio, vitto e alloggio.

6. Presso la Scuola viene istituita una Direzione Generale. Il Direttore generale è nominato dal Ministro dell'istruzione tra i dirigenti di prima fascia del Ministero, con collocamento nella posizione di fuori ruolo, o tra professionalità esterne all'amministrazione con qualificata esperienza manageriale e resta in carica per tre anni. L'incarico è rinnovabile una sola volta. L'organizzazione e il funzionamento della direzione generale sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione.

7. Il Comitato scientifico internazionale, istituito per adeguare lo sviluppo delle attività formative del personale scolastico alle migliori esperienze internazionali e alle esigenze proprie del sistema nazionale di istruzione e formazione, rimane in carica quattro anni, ed è composto da un massimo di sette membri, nominati con decreto del Ministro dell'istruzione che indica altresì i criteri per la nomina. Ai componenti del Comitato scientifico internazionale spettano esclusivamente i rimborsi per le spese di viaggio, vitto e alloggio.

8. La dotazione organica della Scuola è definita nella Tabella 1 di cui all'Allegato A. In sede di prima applicazione, per il reclutamento del personale amministrativo delle aree, la Scuola, nei limiti di cui all'Allegato A e delle risorse finanziarie assegnate, procede al reclutamento, utilizzando le graduatorie dei concorsi per funzionari di area terza del Ministero dell'istruzione. Con riferimento all'incarico al dirigente di seconda fascia, la Scuola procede conferendo l'incarico, ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a dirigenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legisla-

tivo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Nella Scuola non può essere impiegato a qualunque titolo personale docente del comparto Scuola.

9. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Alla relativa copertura si provvede per gli anni dal 2023 al 2026, mediante i fondi di cui alla Missione 4 – Componente 1 – Riforma 2.2 del PNNR, e a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 16-ter.

(Formazione in servizio incentivata e valutazione degli insegnanti)

1. Nell'ambito dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento alle metodologie didattiche innovative e alle competenze linguistiche e digitali, e con l'obiettivo di consolidare e rafforzare l'autonomia delle istituzioni scolastiche, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e dall'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine alla formazione obbligatoria che ricomprende le competenze digitali e l'uso critico e responsabile degli strumenti digitali, anche con riferimento al benessere psicofisico degli allievi con disabilità e ai bisogni educativi speciali, nonché le pratiche di laboratorio e l'inclusione è introdotto un sistema di formazione e aggiornamento permanente delle figure di sistema di cui al comma 3 e dei docenti di ruolo articolato in percorsi di durata almeno triennale. Per rafforzare tanto le conoscenze quanto le competenze applicative, sono parte integrante di detti percorsi di formazione anche attività di progettazione, tutoraggio, accompagnamento, guida allo sviluppo delle potenzialità degli studenti volte a favorire il raggiungimento di obiettivi scolastici specifici, e attività di sperimentazione di nuove modalità didattiche. Le modalità di partecipazione alle attività formative dei percorsi, la loro durata e le eventuali ore aggiuntive sono definite dalla contrattazione collettiva. In ogni caso, la partecipazione alle attività formative dei percorsi che si svolgono al di fuori dell'orario di insegnamento è retribuita.

2. Gli obiettivi formativi dei percorsi di cui al comma 1 sono definiti dalla Scuola che ne coordina la struttura con il supporto dell'INVALSI e dell'INDIRE nello svolgimento in particolare delle seguenti funzioni:

a) accreditamento delle istituzioni deputate ad erogare la formazione continua per le finalità di cui al presente articolo, anche attraverso la piattaforma digitale per l'accreditamento degli enti di formazione gestita dal Ministero dell'istruzione e verifica dei requisiti di cui al comma 7;

b) adozione delle linee di indirizzo sui contenuti della formazione del personale scolastico in linea con gli standard europei;

c) raccordo della formazione iniziale abilitante degli insegnanti con la formazione in servizio.

3. Al fine di promuovere e sostenere processi di innovazione didattica e organizzativa della scuola, rafforzare l'autonomia scolastica e promuovere lo sviluppo delle figure professionali di supporto all'autonomia scolastica e al lavoro didattico e collegiale, la Scuola definisce altresì specifici obiettivi dei programmi per percorsi di formazione in servizio strutturati secondo parametri volti a garantire lo sviluppo di professionalità e competenze per attività di progettazione, tutoraggio, accompagnamento, guida allo sviluppo delle potenzialità degli studenti rivolti a docenti con incarichi di collaborazione a supporto del sistema organizzativo dell'istituzione scolastica e della dirigenza scolastica. La partecipazione ai percorsi di formazione avviene su base volontaria e può essere retribuita con emolumenti nell'ambito del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, prevedendo compensi in misura forfettaria secondo criteri definiti dalla contrattazione collettiva. Nell'ambito delle prerogative dei propri organi collegiali, ogni autonomia scolastica individua le figure necessarie ai bisogni di innovazione previsti nel Piano triennale dell'offerta formativa, nel Rapporto di autovalutazione e nel Piano di miglioramento della offerta formativa.

4. L'accesso ai percorsi di formazione di cui al comma 1, nei limiti delle risorse di cui al comma 9, avviene dall'anno scolastico 2023/2024, su base volontaria e diviene obbligatorio per i docenti immessi in ruolo in seguito all'adeguamento del contratto collettivo ai sensi del comma 8. Al fine di incrementare l'accesso ai predetti percorsi formativi è previsto per tutti gli insegnanti di ruolo di ogni ordine e grado del sistema scolastico un incentivo stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale al superamento del percorso formativo e in caso di valutazione individuale positiva. Al fine di incrementare l'accesso ai predetti percorsi formativi è previsto per gli insegnanti di ruolo di ogni ordine e grado del sistema scolastico un elemento retributivo una tantum di carattere accessorio, stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale, al superamento del percorso formativo e in caso di valutazione individuale positiva, non inferiore al 10% e non superiore al 20% del trattamento stipendiale in godimento, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del comma 5 e secondo le modalità ivi previste. Sono pertanto previste, con particolare riferimento alla capacità di incrementare il rendimento degli alunni, alla condotta professionale, alla promozione dell'inclusione e delle esperienze extra scolastiche, verifiche intermedie annuali, svolte sulla base di una relazione presentata dal docente sull'insieme delle attività realizzate nel corso del periodo oggetto di valutazione, nonché una verifica finale nella quale il docente dà dimostrazione di avere raggiunto un adeguato livello di formazione rispetto agli obiettivi. Le verifiche intermedie e quella finale sono effettuate dal comitato per la valutazione dei docenti di cui all'articolo 11 del decreto legi-

slativo 16 aprile 1994, n. 297, e, in particolare, nella verifica finale il comitato viene integrato da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico di un altro istituto scolastico. In caso di mancato superamento, la verifica annuale o conclusiva può essere ripetuta l'anno successivo. Le medesime verifiche intermedie e finali sono previste anche nel caso di formazione obbligatoria assimilata, ai sensi del comma 1. La Scuola, sulla base di un modello di valutazione approvato con decreto del Ministro dell'istruzione, sentito l'INVALSI, avvia dall'anno scolastico 2023/2024 un programma di monitoraggio e valutazione degli obiettivi formativi specifici per ciascun percorso di formazione, ivi compresi gli indicatori di performance, che sono declinati dalle singole istituzioni scolastiche secondo il proprio Piano triennale dell'offerta formativa, anche al fine di valorizzare gli strumenti presenti a normativa vigente. Nella verifica finale, nella quale si determina l'eventuale conseguimento dell'incentivo salariale, il comitato di valutazione dei docenti tiene anche conto dei risultati ottenuti in termini di raggiungimento degli obiettivi e di miglioramento degli indicatori di cui all'ottavo periodo. Resta ferma la progressione salariale di anzianità.

5. Al fine di dare attuazione al riconoscimento dell'elemento retributivo una tantum di carattere accessorio di cui al precedente comma, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione un Fondo per l'incentivo alla formazione la cui dotazione è pari a 40 milioni di euro nel 2026, 85 milioni di euro nell'anno 2027, 160 milioni di euro nell'anno 2028, 236 milioni di euro nell'anno 2029, 311 milioni di euro nell'anno 2030 e 387 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031. Il riconoscimento dell'elemento retributivo una tantum di carattere accessorio, nel limite di spesa di cui al presente comma precedente periodo, è rivolto ai docenti di ruolo che abbiano conseguito una valutazione individuale positiva secondo gli indicatori di performance di cui al comma precedente, in base ai criteri stabiliti in sede di aggiornamento contrattuale ai sensi del comma 8 e con l'obiettivo di riconoscere tale elemento retributivo in maniera selettiva e non generalizzata. L'indennità una tantum è corrisposta nel limite di spesa di cui al presente comma primo periodo, con riferimento all'anno di conseguimento della valutazione individuale positiva. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede, quanto ad euro 10 milioni di euro nel 2026, 52 milioni di euro nell'anno 2027, 118 milioni di euro nell'anno 2028, 184 milioni di euro nell'anno 2029, 250 milioni di euro nell'anno 2030 e 316 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031, mediante adeguamento dell'organico dell'autonomia del personale docente effettuato a seguito dell'accertamento dei minori oneri derivanti dall'adeguamento dell'organico dell'autonomia conseguente all'andamento demografico, tenuto conto dei flussi migratori, a partire dall'anno scolastico 2026/2027 e sino all'anno scolastico 2031/2032, nell'ambito delle cessazioni annuali con corrispondente riduzione degli stanziamenti di bilancio dei pertinenti capitoli relativi al personale cessato, e quanto ad euro 30 milioni di euro nel 2026, 33 milioni di euro nell'anno 2027, 42 milioni di euro nell'anno 2028, 52 milioni di euro nell'anno 2029, 61 milioni

di euro nell'anno 2030 e 71 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (da calcolare in relazione alle cessazioni indicate in viola). In relazione all'adeguamento di cui al periodo precedente gli Uffici Scolastici Regionali comunicano a ciascuna istituzione scolastica la consistenza dell'organico dell'autonomia. La definizione del contingente annuale di posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia rimane finalizzata esclusivamente all'adeguamento alle situazioni di fatto, secondo i parametri della normativa vigente, e non possono essere previsti incrementi per compensare l'adeguamento dei posti in applicazione della disposizione di cui al precedente periodo presente comma. Il Ministero dell'istruzione, per il tramite degli Uffici Scolastici Regionali, effettua, per istituzione scolastica, un monitoraggio annuale dei posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia anche al fine di valutare il rispetto del divieto di incremento di tali posti a compensazione della riduzione dei posti in applicazione della disposizione di cui al presente comma e ne trasmette gli esiti al Ministero dell'economia – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ai fini dell'adozione del decreto interministeriale di accertamento di cui al successivo periodo. Per eventuali straordinarie esigenze di compensazione della riduzione dei posti dell'organico dell'autonomia il dirigente scolastico presenta richiesta motivata all'Ufficio Scolastico Regionale che ne dà comunicazione al Ministero dell'istruzione ai fini del predetto monitoraggio. Le risorse del Fondo sono rese disponibili e ripartite annualmente previa adozione del decreto di cui all'articolo 1, comma 335 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con il quale, tra l'altro, si accertano i risparmi realizzati in relazione all'adeguamento di organico effettuata in misura corrispondente alle cessazioni previste annualmente. Qualora, sulla base degli esiti del monitoraggio del Ministero dell'istruzione, emergano incrementi dei posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia compensativi dell'adeguamento di cui al quarto periodo, l'adeguamento dell'organico dell'autonomia è riferito, nella misura massima di cui al quarto periodo, al solo contingente del potenziamento e l'accertamento di cui al periodo precedente è riferito ai soli risparmi realizzati a seguito dell'adeguamento dell'organico del potenziamento in misura corrispondente alle cessazioni annuali. La quota di posti non ridotta in ciascun anno scolastico incrementa l'adeguamento dell'organico del potenziamento dell'anno scolastico successivo e a tal fine il fondo di cui al primo periodo è incrementato in misura corrispondente. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni compensative tra il Fondo di cui al presente comma e i pertinenti capitoli stipendiali dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione anche nel caso in cui non siano accertati i risparmi ai sensi del presente comma.

5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modifiche:

a al comma 335, alla lettera a) dopo la parola 'titolo' aggiungere le seguenti parole 'distinto per posti comuni, posti del potenziamento e posti di sostegno';

b al comma 335, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

'c) è rilevato il numero di classi in deroga attivate ai sensi del successivo comma 344 distinte per ordine di scuola e grado di istruzione.';

c dopo il comma 335 è introdotto il comma 335-bis: 'A decorrere dall'anno 2026 con il medesimo decreto di cui al precedente comma 335 è rilevato il numero di classi ed il numero di posti dell'organico dell'autonomia distinti per posti comuni, posti del potenziamento e posti di sostegno, che vengono ridotti in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16-ter, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 17 aprile 2017, n. 59'.

6. Non necessitano di accreditamento per l'erogazione della formazione continua di cui al comma 2, lettera a), la Scuola nazionale dell'amministrazione, tutte le università, le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, le istituzioni scolastiche, gli enti pubblici di ricerca, le istituzioni museali pubbliche e gli enti culturali rappresentanti i Paesi le cui lingue sono incluse nei curricoli scolastici italiani.

7. Possono chiedere l'accreditamento di cui al comma 2, lettera a), i soggetti che posseggano i requisiti di moralità, idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale determinati in apposita direttiva del Ministro dell'istruzione. Fermo restando l'accreditamento dei soggetti già riconosciuti dal Ministero dell'istruzione come enti accreditati per la formazione del personale della scuola, sono requisiti minimi di accreditamento, a cui deve attenersi la direttiva di cui al primo periodo, la previsione espressa della formazione dei docenti tra gli scopi statutari dell'ente, un'esperienza almeno quinquennale nelle attività di formazione in favore dei docenti svolta in almeno tre regioni, la stabile disponibilità di risorse professionali con esperienza universitaria pregressa nel settore della formazione dei docenti e di risorse strumentali idonee allo svolgimento dei corsi di formazione. I costi della formazione sono allineati agli standard utilizzati per analoghi interventi formativi finanziati con risorse del Programma Operativo Nazionale.

8. Con decreto del Ministro dell'istruzione, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, sono delineati i contenuti della formazione continua di cui al comma 1, prevedendo per la verifica intermedia e finale di cui al comma 4 criteri specifici di valutazione degli obiettivi conseguiti e della capacità didattica. La definizione del numero di ore aggiuntivo e dei criteri del sistema di incentivazione è rimessa alla contrattazione collettiva. In sede di prima applicazione, nelle more

dell'adozione del regolamento e dell'aggiornamento contrattuale di cui, rispettivamente, al primo e al secondo periodo, la formazione continua e il sistema di incentivazione volto a promuovere l'accesso ai detti percorsi di formazione presentano i contenuti minimi e seguono i vincoli di cui all'Allegato B.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 relativi all'erogazione della formazione, pari a complessivi euro 17.256.575 per la formazione dei docenti delle scuole dell'infanzia e primaria, per gli anni 2023 e 2024, a complessivi euro 41.218.788 per la formazione dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, per gli anni 2023 e 2024, a complessivi euro 87.713.044 per la formazione dei docenti delle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione, per gli anni 2025 e 2026, e, a euro 43.856.522 per l'anno 2027 e a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:

a) quanto a complessivi euro 17.256.575 per gli anni 2023 e 2024, a valere sulle risorse di cui alla Missione 4 – Componente 1 – Riforma 2.2 del PNRR;

b) quanto a complessivi euro 41.218.788 per gli anni 2023 e 2024 e a complessivi euro 87.713.044 per gli anni 2025 e 2026, a valere sulle risorse di cui al Programma operativo complementare POC «Per la Scuola» 2014-2020;

c) quanto a euro 40.000.000 per l'anno 2027 a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

d) quanto a euro 3.856.522 per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18 dicembre 1997, n. 440;

e) quanto a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

i) dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

"Art. 18-bis.

(Norme transitorie per l'accesso al concorso e per l'immissione in ruolo)

1. Sino al 31 dicembre 2024, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, sono comunque ammessi a partecipare al concorso per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado e per i posti di insegnante tecnico-pratico coloro che abbiano conseguito almeno 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis in coerenza con il Profilo conclusivo delle competenze del docente abilitato di cui al comma 5-bis dell'art. 2-bis e a condizione che parte dei CFU/CFA siano di tirocinio diretto. Sino alla data di cui al primo periodo, sono altresì ammessi a partecipare coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022,

abbiano conseguito i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento.

1-*bis*. Fino al termine del periodo transitorio di cui al comma 1, ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità accedono nei limiti della riserva di posti stabilita con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'istruzione, coloro, ivi compresi i docenti assunti a tempo indeterminato nei ruoli dello Stato, che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, e che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento e del titolo di studio valido per l'insegnamento. I percorsi sono svolti con modalità di erogazione convenzionale, interamente in presenza, ovvero esclusivamente per attività diverse delle attività di tirocinio e laboratorio, con modalità telematiche in misura comunque non superiore al 20 per cento del totale.

2. Con il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-*bis*, con riferimento ai vincitori del concorso di cui al comma 1, primo periodo, sono definiti i contenuti dell'offerta formativa corrispondente a 30 CFU/CFA condizionanti la partecipazione al concorso. Sono altresì definiti gli ulteriori 30 CFU/CFA necessari per il completamento della formazione iniziale universitaria e accademica, cui accedono di diritto e sono disciplinate le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente una prova scritta e una lezione simulata, nonché la composizione della relativa commissione, nella quale sono comunque presenti un membro designato dall'Ufficio scolastico regionale di riferimento, e un membro esterno esperto di formazione nelle materie inerenti al percorso abilitante, anche individuabile tra i tutor di cui all'articolo 2-*bis*, comma 6. La nomina di personale scolastico nella commissione di cui al secondo periodo non deve determinare oneri di sostituzione a carico del bilancio dello Stato.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 10-*ter* dell'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i vincitori del concorso su posto comune, che vi abbiano partecipato con i requisiti di cui al comma 1, sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l'ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e completano il percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-*bis*, con oneri, a carico dei partecipanti, definiti dal decreto di cui al comma 4 del medesimo articolo 2-*bis*. Con il superamento della prova finale del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, i vincitori conseguono l'abilitazione all'insegnamento di cui all'articolo 2-*ter*, e sono, conseguentemente, assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la definitiva immissione in ruolo. Si applicano al suddetto anno di prova le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1.

3-bis. In caso di esaurimento delle graduatorie di cui al comma 3 dell'articolo 5, al fine dell'immissione in ruolo dei docenti di sostegno e solo all'esito delle procedure di cui all'articolo 1, comma 17-ter del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sino al 31 dicembre 2025 le facoltà assunzionali annualmente autorizzate per la predetta tipologia di posto sono utilizzate per lo scorrimento delle graduatorie costituite e aggiornate con cadenza biennale ai sensi dei commi 18-decies e 18-undecies del medesimo articolo.

4. Al fine di garantire la maggiore copertura delle classi di concorso A-26 Matematica e A-28 Matematica e Scienze, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro il 31 luglio 2022, i requisiti di accesso a tali classi di concorso possono essere integrati.»;

1) sono aggiunti, in fine, gli allegati A e B di cui agli allegati 2 e 3 annessi al presente decreto.

ALLEGATO 2

(articolo 44, comma 1, lettera 1)

Introduce l'allegato A al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59:

«Allegato A

(articolo 16-bis , comma 8)

Tabella 1

Dotazione organica della Scuola di Alta Formazione dell'Istruzione

Ruolo	Quantità
Direttore generale	1
Dirigente II fascia	1
Personale Area III F1	12

ALLEGATO 3

(articolo 44, comma 1, lettera 1)

Introduce l'allegato B al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59:

Allegato B

(articolo 16-ter, comma 8)

1) Vincoli

– il riconoscimento dell'incentivo salariale è deciso dal comitato per la valutazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994,

n. 297 nella composizione che effettua la valutazione finale ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 4. Detto comitato determina i criteri, tra i quali l'innovatività delle metodologie e dei linguaggi didattici, la qualità e l'efficacia della progettazione didattica, la capacità di inclusione, per rendere il riconoscimento dell'incentivo salariale selettivo nei termini che possa essere riconosciuto a coloro che ne abbiano fatto richiesta, in funzione di una graduazione degli esiti della valutazione finale. Il comitato può prevedere che per la valutazione si svolga un colloquio.

a) per l'orario aggiuntivo svolto dal docente in formazione, funzionale all'ampliamento dell'offerta formativa, è corrisposto comunque un compenso in misura forfetaria;

b) annualmente con decreto del Ministero dell'istruzione, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è ripartito tra le istituzioni scolastiche statali il fondo di cui all'articolo 16-ter, comma 5;

c) l'incentivazione retributiva non può essere attribuita secondo criteri di rotazione tra il personale interessato. La violazione di tale vincolo costituisce fonte di responsabilità dirigenziale.

2) Contenuti dei percorsi formativi incentivati

Il docente che scelga di accedere alla formazione continua incentivata, si immette in un percorso formativo di durata triennale che consta delle seguenti attività:

a) aggiornamento delle competenze negli ambiti della pedagogia e delle metodologie e tecnologie didattiche (in prosecuzione con le competenze e le conoscenze acquisite nel corso di formazione iniziale universitaria);

b) contributo al miglioramento dell'offerta formativa della istituzione scolastica presso cui il docente presta servizio nelle modalità delineate all'art. 16-ter, comma 1;

c) acquisizione, secondo la scelta del docente, dei seguenti contenuti specifici erogati dagli enti di cui all'articolo 16-ter, commi 5 e 6, che a seconda della complessità possono avere un'estensione pluriennale:

1. approfondimento dei contenuti specifici della disciplina di insegnamento;

2. strumenti e tecniche di progettazione-partecipazione a bandi nazionali ed europei;

3. governance della scuola: teoria e pratica;

4. leadership educativa;

5. staff e figure di sistema: formazione tecnico metodologica, socio-relazionale, strategica;

6. l'inclusione scolastica nella classe con alunni disabili;

7. continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo;

8. potenziamento delle competenze in ordine alla valutazione degli alunni;

9. profili applicativi del sistema nazionale di valutazione delle istituzioni scolastiche;

10. tecniche della didattica digitale.

Le attività di cui alle lettere a), b) e c) sono svolte flessibilmente nell'ambito di ore aggiuntive. Nell'ambito del monte ore annuale complessivo di formazione incentivata, sono previste 15 ore per la scuola dell'infanzia e primaria e 30 ore per la scuola secondaria di primo e secondo grado, per percorsi formativi dedicati allo sviluppo della professionalità del docente. Le restanti ore sono dedicate ad attività di progettazione, tutoraggio, accompagnamento, guida allo sviluppo delle potenzialità degli studenti nel raggiungimento di obiettivi scolastici specifici e di sperimentazione di nuove modalità didattiche.».

Conseguentemente, all'articolo 49, dopo comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. In considerazione dell'incremento dei volumi di dichiarazioni sostitutive uniche ai fini del calcolo dell'ISEE connesso anche al riordino delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale previsto dal D.Lgs. 29/12/2021, n. 230, per l'anno 2022 lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è incrementato di euro 13 milioni. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1-ter Al fine di assicurare, nei limiti delle risorse stanziato ai sensi del presente comma e con le modalità di cui all'articolo 57, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, un contributo ai Comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la contabilità speciale del Commissario di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, è integrata per l'importo di 2 milioni di euro per l'anno 2022 e di euro 13.522.000 per il 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022 e 13.522.000 per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

44.126 (testo 3)

NENCINI, DE PETRIS, SAPONARA, GALLONE, MALPEZZI, DE LUCIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 44. – (Formazione iniziale e continua dei docenti delle scuole secondarie) – 1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica del Capo I è sostituita dalla seguente: "Articolazione e obiettivi della formazione dei docenti e selezione per concorso";

b) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Art. 1 – (Modello integrato di formazione e di abilitazione dei docenti) – 1. Al fine di elevare la qualificazione professionale dei docenti delle scuole secondarie basandola su un modello formativo strutturato e raccordato tra le università, le istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) e le scuole, idoneo a sviluppare coerentemente le competenze necessarie per l'esercizio della professione di insegnante, nonché per dare attuazione alla riforma della formazione dei docenti prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, è introdotto un percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

2. Il percorso di formazione iniziale, selezione e prova, in particolare, ha l'obiettivo di sviluppare e di accertare nei futuri docenti:

a) le competenze culturali, disciplinari, pedagogiche, psicopedagogiche, didattiche e metodologiche, specie quelle dell'inclusione e della partecipazione degli studenti, rispetto ai nuclei basilari dei saperi e ai traguardi di competenza fissati per gli studenti;

b) le competenze proprie della professione di docente, in particolare pedagogiche, psicopedagogiche, relazionali, orientative, valutative, organizzative, didattiche e tecnologiche, integrate in modo equilibrato con i saperi disciplinari nonché con le competenze giuridiche in specie relative alla legislazione scolastica;

c) la capacità di progettare, anche tramite attività di programmazione di gruppo e tutoraggio tra pari, percorsi didattici flessibili e adeguati alle capacità e ai talenti degli studenti da promuovere nel contesto scolastico, in sinergia con il territorio e la comunità educante, al fine di favorire l'apprendimento critico e consapevole, l'orientamento, nonché l'acquisizione delle competenze trasversali da parte degli studenti, tenendo conto delle soggettività e dei bisogni educativi specifici di ciascuno di essi;

d) la capacità di svolgere con consapevolezza i compiti connessi con la funzione di docente e con l'organizzazione scolastica e la deontologia professionale.

3. La formazione continua obbligatoria al pari di quella continua incentivata di cui all'articolo 16-ter dei docenti di ruolo prosegue e completa la loro formazione iniziale secondo un sistema integrato, coerente

con le finalità di innovazione del lavoro pubblico e coesione sociale, volto a metodologie didattiche innovative e a competenze linguistiche e digitali, pedagogiche, psicopedagogiche, nonché a competenze volte a favorire la partecipazione degli studenti. Per la realizzazione di questo obiettivo la Scuola di alta formazione dell'istruzione di cui all'articolo 16-*bis*, in stretto raccordo con le istituzioni scolastiche, oltre ad indirizzare lo sviluppo delle attività formative del personale scolastico, indica e aggiorna le esigenze della formazione iniziale degli insegnanti. Le iniziative formative di cui al presente comma sono definite, per i profili di competenza, dalla contrattazione collettiva»;

c) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 2. – (*Sistema di formazione iniziale e accesso in ruolo*) – 1. Il sistema di formazione iniziale e di accesso in ruolo a tempo indeterminato si articola in:

a) un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, nel quale sono acquisite dagli aspiranti docenti competenze di cui al Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato di cui al comma 5-*bis* dell'art. 2-*bis*;

b) un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale;

c) un periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva.

2. La formazione iniziale dei docenti è progettata e realizzata in coordinamento con il Piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché con la formazione continua incentivata di cui all'articolo 16-*ter*, e consta di un percorso universitario e accademico specifico finalizzato all'acquisizione di elevate competenze linguistiche e digitali, nonché di conoscenze e competenze teoriche e pratiche inerenti allo sviluppo e alla valorizzazione della professione del docente negli ambiti pedagogico, psicopedagogico, didattico, delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e delle discipline volte a costruire una scuola di qualità e improntata ai principi dell'inclusione e dell'eguaglianza, con particolare attenzione al benessere psicofisico ed educativo degli allievi con disabilità e degli alunni con bisogni educativi speciali. I percorsi di formazione iniziale si concludono con prova finale comprendente una prova scritta e una lezione simulata. La prova scritta di cui al secondo periodo è costituita da una analisi critica relativa al tirocinio scolastico effettuato durante il percorso di formazione iniziale. La selezione dei docenti di ruolo avviene sulla base di un concorso pubblico nazionale per la copertura dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia".

d) dopo il Capo I è inserito il seguente:

«CAPO I-bis.

PERCORSO UNIVERSITARIO E ACCADEMICO DI FORMAZIONE
INIZIALE E ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO PER LE
SCUOLE SECONDARIE

Art. 2-bis.

(Percorso universitario e accademico di formazione iniziale)

1. Il percorso universitario e accademico di formazione iniziale, a frequenza obbligatoria, è organizzato ed è impartito, per le relative classi di concorso, con modalità di erogazione convenzionale, ai sensi del secondo periodo, dalle università ovvero dalle istituzioni AFAM attraverso centri individuati dalle istituzioni della formazione superiore, anche in forma aggregata, nell'ambito della rispettiva autonomia statutaria e regolamentare. I percorsi sono svolti interamente in presenza, ovvero, esclusivamente per le attività diverse dalle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche in misura comunque non superiore al venti per cento del totale. Nel decreto di cui al comma 4, sono individuati i requisiti di accreditamento dei percorsi di formazione iniziale, in modo da garantirne l'elevata qualità e la solidità, e sono altresì definiti i criteri e le modalità di coordinamento e di eventuale loro aggregazione. Nel medesimo decreto sono definite le modalità con cui i percorsi di formazione iniziale sono organizzati per realizzare una collaborazione strutturata e paritetica fra sistema scolastico, università e istituzioni AFAM.

2. Il Ministero dell'istruzione stima e comunica al Ministero dell'università e della ricerca il fabbisogno di docenti per il sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, nonché le scuole italiane all'estero, nel triennio successivo, per tipologia di posto e per classe di concorso, affinché il sistema di formazione iniziale dei docenti generi, in maniera tendenzialmente omogenea tra le varie regioni, un numero di abilitati sufficiente a garantire la selettività delle procedure concorsuali senza che, in generale o su specifiche classi di concorso, si determini una consistenza numerica di abilitati tale che il sistema nazionale di istruzione non sia in grado di assorbirla.

Per i primi tre cicli dei percorsi di cui al presente articolo, i titolari di contratti di docenza presso una scuola statale, paritaria o nell'ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle Regioni possono accedere ai percorsi di cui al comma 1 relativi alla classe di concorso in-

teressata nei limiti della riserva di posti indicati dal decreto di cui al comma 4.

3. Fermi restando i margini di flessibilità dei relativi piani di studio, possono di norma accedere all'offerta formativa dei centri universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti coloro che sono in possesso dei titoli di studio di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 nonché coloro che sono regolarmente iscritti a corsi di studio per il conseguimento dei medesimi titoli. Per coloro che sono iscritti a corsi di studio per il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico l'accesso è subordinato all'acquisizione di 180 CFU. Nel rispetto del principio di autonomia delle università, i CFU/CFA di formazione iniziale per l'insegnamento sono conseguiti in modalità aggiuntiva.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri dell'istruzione e dell'università e della ricerca, da adottare entro il 31 luglio 2022, negli ambiti precisati all'articolo 2, comma 2, sono definiti i contenuti e la strutturazione dell'offerta formativa corrispondente a 60 CFU/CFA, di cui almeno 10 di area pedagogica, necessari per la formazione iniziale, comprendente attività di tirocinio diretto e indiretto non inferiore a 20 CFU/CFA e in modo che vi sia proporzionalità tra le diverse componenti di detta offerta formativa e tenendo in considerazione gli aspetti connessi all'inclusione scolastica nonché le specificità delle materie scientifiche, tecnologiche e matematiche. Per ogni CFU/CFA di tirocinio, l'impegno in presenza nelle classi non può essere inferiore a 12 ore. Il decreto di cui al primo periodo determina il numero di crediti universitari o accademici riservati alla formazione inclusiva delle persone con disabilità. Il medesimo decreto definisce la percentuale di presenza alle attività formative necessarie per l'accesso alla prova finale del percorso di formazione iniziale di cui all'articolo 2, comma 2, tenuto conto del criterio di cui al comma 1, terzo periodo, del presente articolo. Ai fini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), fermo restando il conseguimento di almeno 10 CFU/CFA di tirocinio diretto, è comunque riconosciuta la validità dei 24 CFU/CFA già conseguiti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento. Il decreto di cui al comma 4 definisce linee guida per il riconoscimento degli eventuali altri crediti maturati nel corso degli studi universitari o accademici, purché strettamente coerenti con gli obiettivi formativi. I tirocini di cui al presente comma non sono retribuiti.

5. Con il decreto di cui al comma 4, sono stabiliti gli standard professionali minimi riferiti alle competenze che devono essere possedute dal docente abilitato, nonché le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente la prova scritta e la lezione simulata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, gli standard necessari ad assicurare una valutazione omogenea dei partecipanti e la composizione della relativa commissione giudicatrice nella quale è comunque presente un membro designato dall'Ufficio scolastico regionale di riferimento e un membro esterno esperto di formazione nelle materie inerenti al percorso abilitante, anche individuabile tra i tutor di cui al comma 6. La no-

mina di personale scolastico nella commissione di cui al precedente periodo non deve determinare oneri di sostituzione a carico del bilancio dello Stato.

5-*bis*. Con il decreto di cui al comma 4 è individuato il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato, nel rispetto degli standard professionali minimi riferiti alle competenze di cui al comma 5, e sono definite le modalità della loro verifica, per favorire la coerenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale con le professionalità richieste al docente per favorire la trasformazione digitale dell'organizzazione scolastica e dei processi di apprendimento e insegnamento.

6. Alle attività di tutoraggio del percorso di formazione iniziale sono preposti docenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze, è stabilito il contingente di cui al primo periodo e la sua ripartizione tra le università e le istituzioni AFAM. Con il medesimo decreto sono altresì definiti i criteri di selezione dei docenti che aspirano alla funzione di tutor. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 16,6 milioni di euro per l'anno 2022 e 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 2-*ter*.

(Abilitazione all'insegnamento)

1. L'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado si consegue a seguito dello svolgimento del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di almeno 60 CFU/CFA e del superamento della prova finale del suddetto percorso secondo le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 2-*bis*, alla quale si accede in seguito al conseguimento della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato.

2. Il conseguimento dell'abilitazione di cui al comma 1 non costituisce titolo di idoneità né dà alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo al di fuori delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato.

3. L'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado ha durata illimitata.

4. Coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su altro grado di istruzione e coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno possono conseguire, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l'abilitazione in altre classi di concorso o gradi di istruzione attra-

verso l'acquisizione di 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, di cui 20 CFU/CFA nell'ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e gli altri 10 CFU/CFA di tirocinio diretto. Per ogni CFU/CFA di tirocinio, l'impegno in presenza nelle classi non può essere inferiore a 12 ore.

5. Con il decreto di cui all'articolo 2-*bis*, comma 4, sono definiti i costi massimi di iscrizione ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale nonché di svolgimento delle prove finali che portano al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento con oneri a carico dei partecipanti".

d-*bis*) all'articolo 4, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-*bis*. In deroga al comma 1, con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione da adottare di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione si provvede alla revisione e all'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, attraverso la loro razionalizzazione e il loro accorpamento, al fine di promuovere l'interdisciplinarietà e la multidisciplinarietà dei profili professionali innovativi".

e) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 – (*Requisiti di partecipazione al concorso*) – 1. Costituisce requisito per la partecipazione al concorso relativamente ai posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato nelle specifiche classi di concorso, e dell'abilitazione all'insegnamento specifica per la classe di concorso.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 22, costituisce requisito per la partecipazione al concorso relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, il possesso della laurea, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di I livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso, e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente tecnico-pratico abilitato nelle specifiche classi di concorso, e dell'abilitazione all'insegnamento specifica per la classe di concorso.

3. Costituisce titolo per la partecipazione al concorso, relativamente ai posti di sostegno, il superamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al regolamento adottato in attuazione dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. Per la copertura dei posti di cui ai commi 1 e 2, la partecipazione al concorso è in ogni caso consentita a coloro che, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso stesso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali, di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124?».

f) la rubrica del Capo III è sostituita dalla seguente: «?Periodo di prova e immissione in ruolo?»;

g) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. – (*Anno di prova e immissione in ruolo*) – 1. I vincitori del concorso su posto comune, che abbiano l'abilitazione all'insegnamento, sono sottoposti a un periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo. Il superamento del periodo annuale di prova in servizio è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche. Il personale docente in periodo di prova è sottoposto a un test finale, che accerti come si siano tradotte in competenze didattiche pratiche le conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche del docente, e a una valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione dei docenti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sulla base dell'istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor che non devono determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. In caso di mancato superamento del test finale o di valutazione negativa del periodo di prova in servizio, il personale docente è sottoposto a un secondo periodo annuale di prova in servizio, non ulteriormente rinnovabile. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro il 31 luglio 2022, sono definite le modalità di svolgimento del test finale e i criteri per la valutazione del personale in periodo di prova.

2. I vincitori del concorso, che non abbiano ancora conseguito l'abilitazione all'insegnamento e abbiano partecipato alla procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 5, comma 4, sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l'ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e devono acquisire, in ogni caso, 30 CFU/CFA tra quelli che compongono il percorso universitario di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis, con oneri, a carico dei partecipanti, definiti dal decreto di cui al comma 4 del medesimo articolo 2-bis. Conseguita l'abilitazione, i docenti sono assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la definitiva immissione in ruolo. Si applicano al suddetto anno di prova le disposizioni di cui al comma 1.

3. Con il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-*bis*, con riferimento ai vincitori del concorso di cui al comma 2, sono altresì definiti i contenuti dell'offerta formativa corrispondente a 30 CFU/CFA necessari per la formazione iniziale universitaria e accademica, cui accedono di diritto, e sono disciplinate le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente una prova scritta e una lezione simulata, e la composizione della relativa commissione. La prova scritta di cui al primo periodo è costituita da un intervento di progettazione didattica inerente alla disciplina o alle discipline della classe di concorso per la quale si consegue l'abilitazione.

4. I vincitori del concorso su posto di sostegno sono sottoposti a un periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo. Si applicano al suddetto anno di prova le disposizioni di cui al comma 1.

5. In caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova, cui si aggiunge, per i soggetti di cui al comma 2 e all'articolo 18-*bis*, il periodo necessario per completare la formazione iniziale e acquisire l'abilitazione, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso. Il docente può presentare, in ogni caso, domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell'ambito della provincia di appartenenza e può accettare il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo.?"

h) dopo il Capo IV è inserito il seguente:

"CAPO IV-*bis*.

SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE DELL'ISTRUZIONE E SISTEMA
DI FORMAZIONE CONTINUA INCENTIVATA

Art. 16-*bis*.

(Scuola di alta formazione dell'istruzione).

1. È istituita, con sede legale in Roma, la Scuola di alta formazione dell'istruzione, di seguito Scuola, posta sotto la vigilanza del Ministero dell'istruzione. La suddetta Scuola:

a) promuove e coordina la formazione in servizio dei docenti di ruolo, in coerenza e continuità con la formazione iniziale di cui all'articolo 2-*bis* nel rispetto dei principi del pluralismo e dell'autonomia didattica del docente, garantendo elevati standard di qualità uniformi su tutto il territorio nazionale;

b) coordina e indirizza le attività formative dei dirigenti scolastici, dei direttori dei servizi amministrativi generali, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, garantendo elevati standard di qualità uniformi su tutto il territorio nazionale;

c) assolve alle funzioni correlate alla formazione continua degli insegnanti di cui all'articolo 16-*ter*;

c-bis) sostiene un'azione di costante relazione cooperativa e di progettazione con le istituzioni scolastiche per la promozione della partecipazione dei docenti alla formazione e alla ricerca educativa nelle medesime istituzioni.

2. La Scuola si avvale, per lo svolgimento delle sue attività istituzionali, dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) e dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), è dotata di autonomia amministrativa e contabile e si raccorda, per le funzioni amministrative, con gli uffici del Ministero dell'istruzione competenti in materia e stipula convenzioni con le università, con le istituzioni AFAM e con soggetti pubblici e privati, fornitori di servizi certificati di formazione.

3. Sono organi della Scuola il Presidente, il Comitato d'indirizzo, il Comitato scientifico internazionale.

4. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, ed è scelto tra professori universitari ordinari o tra soggetti con competenze manageriali parimenti dotati di particolare e comprovata qualificazione professionale nell'ambito dell'istruzione e formazione. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. Se dipendente statale o docente universitario, per l'intera durata dell'incarico, è collocato nella posizione di fuori ruolo. Il Presidente è preposto alla Scuola, ne ha la rappresentanza legale e presiede il Comitato d'indirizzo. È responsabile dell'attività didattica e scientifica della Scuola ed elabora le strategie di sviluppo dell'attività di formazione, d'intesa con il Direttore generale di cui al comma 6 e sentito il Comitato d'indirizzo. Il Presidente, se dipendente di amministrazioni pubbliche, conserva il trattamento economico in godimento, se non dipendente di amministrazioni pubbliche svolge il proprio mandato a titolo gratuito.

5. Il Comitato d'indirizzo, presieduto dal Presidente della Scuola, si compone di cinque membri, tra i quali i Presidenti di INDIRE e INVALSI e due componenti nominati dal Ministro dell'istruzione tra personalità di alta qualificazione professionale. Il Comitato d'indirizzo rimane in carica tre anni e, attraverso il Direttore generale di cui al comma 6, cura l'esecuzione degli atti, predisporre le convenzioni e svolge le attività di coor-

dinamento istituzionale della Scuola. Il Comitato d'indirizzo, all'atto dell'insediamento, approva il regolamento della Scuola, nel quale sono disciplinate le modalità del suo funzionamento, nonché quelle del Comitato d'indirizzo e del Comitato scientifico internazionale. Ai componenti del Comitato d'indirizzo spettano esclusivamente i rimborsi per le spese di viaggio, vitto e alloggio.

6. Presso la Scuola viene istituita una Direzione Generale. Il Direttore generale è nominato dal Ministro dell'istruzione tra i dirigenti di prima fascia del Ministero, con collocamento nella posizione di fuori ruolo, o tra professionalità esterne all'amministrazione con qualificata esperienza manageriale e resta in carica per tre anni. L'incarico è rinnovabile una sola volta. L'organizzazione e il funzionamento della direzione generale sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione.

7. Il Comitato scientifico internazionale, istituito per adeguare lo sviluppo delle attività formative del personale scolastico alle migliori esperienze internazionali e alle esigenze proprie del sistema nazionale di istruzione e formazione, rimane in carica quattro anni, ed è composto da un massimo di sette membri, nominati con decreto del Ministro dell'istruzione che indica altresì i criteri per la nomina. Ai componenti del Comitato scientifico internazionale spettano esclusivamente i rimborsi per le spese di viaggio, vitto e alloggio.

8. La dotazione organica della Scuola è definita nella Tabella 1 di cui all'Allegato A. In sede di prima applicazione, per il reclutamento del personale amministrativo delle aree, la Scuola, nei limiti di cui all'Allegato A e delle risorse finanziarie assegnate, procede al reclutamento, utilizzando le graduatorie dei concorsi per funzionari di area terza del Ministero dell'istruzione. Con riferimento all'incarico al dirigente di seconda fascia, la Scuola procede conferendo l'incarico, ai sensi dell'articolo 19, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a dirigenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Nella Scuola non può essere impiegato a qualunque titolo personale docente del comparto Scuola.

9. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Alla relativa copertura si provvede per gli anni dal 2023 al 2026, mediante i fondi di cui alla Missione 4 – Componente 1 – Riforma 2.2 del PNNR, e a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 16-ter

(Formazione in servizio incentivata e valutazione degli insegnanti)

1. Nell'ambito dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento alle metodologie didattiche innovative e alle competenze linguistiche e digitali, e con l'obiettivo di consolidare e rafforzare l'autonomia delle istituzioni scolastiche, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e dall'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine alla formazione obbligatoria che ricomprende le competenze digitali e l'uso critico e responsabile degli strumenti digitali, anche con riferimento al benessere psicofisico degli allievi con disabilità e ai bisogni educativi speciali, nonché le pratiche di laboratorio e l'inclusione è introdotto un sistema di formazione e aggiornamento permanente delle figure di sistema di cui al comma 3 e dei docenti di ruolo articolato in percorsi di durata almeno triennale. Per rafforzare tanto le conoscenze quanto le competenze applicative, sono parte integrante di detti percorsi di formazione anche attività di progettazione, tutoraggio, accompagnamento, guida allo sviluppo delle potenzialità degli studenti volte a favorire il raggiungimento di obiettivi scolastici specifici, e attività di sperimentazione di nuove modalità didattiche. Le modalità di partecipazione alle attività formative dei percorsi, la loro durata e le eventuali ore aggiuntive sono definite dalla contrattazione collettiva. In ogni caso, la partecipazione alle attività formative dei percorsi che si svolgono al di fuori dell'orario di insegnamento è retribuita.

2. Gli obiettivi formativi dei percorsi di cui al comma 1 sono definiti dalla Scuola che ne coordina la struttura con il supporto dell'INVALSI e dell'INDIRE nello svolgimento in particolare delle seguenti funzioni:

a) accreditamento delle istituzioni deputate ad erogare la formazione continua per le finalità di cui al presente articolo, anche attraverso la piattaforma digitale per l'accreditamento degli enti di formazione gestita dal Ministero dell'istruzione e verifica dei requisiti di cui al comma 7;

b) adozione delle linee di indirizzo sui contenuti della formazione del personale scolastico in linea con gli standard europei;

c) raccordo della formazione iniziale abilitante degli insegnanti con la formazione in servizio.

3. Al fine di promuovere e sostenere processi di innovazione didattica e organizzativa della scuola, rafforzare l'autonomia scolastica e promuovere lo sviluppo delle figure professionali di supporto all'autonomia scolastica e al lavoro didattico e collegiale, la Scuola definisce altresì specifici obiettivi dei programmi per percorsi di formazione in servizio strutturati secondo parametri volti a garantire lo sviluppo di professionalità e competenze per attività di progettazione, tutoraggio, accompagnamento, guida allo sviluppo delle potenzialità degli studenti rivolti a docenti con

incarichi di collaborazione a supporto del sistema organizzativo dell'istituzione scolastica e della dirigenza scolastica. La partecipazione ai percorsi di formazione avviene su base volontaria e può essere retribuita con emolumenti nell'ambito del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, prevedendo compensi in misura forfettaria secondo criteri definiti dalla contrattazione collettiva. Nell'ambito delle prerogative dei propri organi collegiali, ogni autonomia scolastica individua le figure necessarie ai bisogni di innovazione previsti nel Piano triennale dell'offerta formativa, nel Rapporto di autovalutazione e nel Piano di miglioramento della offerta formativa.

4. L'accesso ai percorsi di formazione di cui al comma 1, nei limiti delle risorse di cui al comma 9, avviene dall'anno scolastico 2023/2024, su base volontaria e diviene obbligatorio per i docenti immessi in ruolo in seguito all'adeguamento del contratto collettivo ai sensi del comma 8. Al fine di incrementare l'accesso ai predetti percorsi formativi è previsto per tutti gli insegnanti di ruolo di ogni ordine e grado del sistema scolastico un incentivo stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale al superamento del percorso formativo e in caso di valutazione individuale positiva. Al fine di incrementare l'accesso ai predetti percorsi formativi è previsto per gli insegnanti di ruolo di ogni ordine e grado del sistema scolastico un elemento retributivo *à tantum* di carattere accessorio, stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale, al superamento del percorso formativo e in caso di valutazione individuale positiva, non inferiore al 10% e non superiore al 20% del trattamento stipendiale in godimento, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del comma 5 e secondo le modalità ivi previste. Sono pertanto previste, con particolare riferimento alla capacità di incrementare il rendimento degli alunni, alla condotta professionale, alla promozione dell'inclusione e delle esperienze extra scolastiche, verifiche intermedie annuali, svolte sulla base di una relazione presentata dal docente sull'insieme delle attività realizzate nel corso del periodo oggetto di valutazione, nonché una verifica finale nella quale il docente dà dimostrazione di avere raggiunto un adeguato livello di formazione rispetto agli obiettivi. Le verifiche intermedie e quella finale sono effettuate dal comitato per la valutazione dei docenti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e, in particolare, nella verifica finale il comitato viene integrato da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico di un altro istituto scolastico. In caso di mancato superamento, la verifica annuale o conclusiva può essere ripetuta l'anno successivo. Le medesime verifiche intermedie e finali sono previste anche nel caso di formazione obbligatoria assimilata, ai sensi del comma 1. La Scuola, sulla base di un modello di valutazione approvato con decreto del Ministro dell'istruzione, sentito l'INVALSI, avvia dall'anno scolastico 2023/2024 un programma di monitoraggio e valutazione degli obiettivi formativi specifici per ciascun percorso di formazione, ivi compresi gli indicatori di performance, che sono declinati dalle singole istituzioni scolastiche secondo il proprio Piano triennale dell'offerta formativa, anche al fine di valorizzare gli strumenti presenti a normativa vigente. Nella verifica finale, nella

quale si determina l'eventuale conseguimento dell'incentivo salariale, il comitato di valutazione dei docenti tiene anche conto dei risultati ottenuti in termini di raggiungimento degli obiettivi e di miglioramento degli indicatori di cui all'ottavo periodo. Resta ferma la progressione salariale di anzianità.

5. Al fine di dare attuazione al riconoscimento dell'elemento retributivo una tantum di carattere accessorio di cui al precedente comma, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione un Fondo per l'incentivo alla formazione la cui dotazione è pari a 40 milioni di euro nel 2026, 85 milioni di euro nell'anno 2027, 160 milioni di euro nell'anno 2028, 236 milioni di euro nell'anno 2029, 311 milioni di euro nell'anno 2030 e 387 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031. Il riconoscimento dell'elemento retributivo una tantum di carattere accessorio, nel limite di spesa di cui al presente comma precedente periodo, è rivolto ai docenti di ruolo che abbiano conseguito una valutazione individuale positiva secondo gli indicatori di performance di cui al comma precedente, in base ai criteri stabiliti in sede di aggiornamento contrattuale ai sensi del comma 8 e con l'obiettivo di riconoscere tale elemento retributivo in maniera selettiva e non generalizzata. L'indennità una tantum è corrisposta nel limite di spesa di cui al presente comma primo periodo, con riferimento all'anno di conseguimento della valutazione individuale positiva. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede, quanto ad euro 10 milioni di euro nel 2026, 52 milioni di euro nell'anno 2027, 118 milioni di euro nell'anno 2028, 184 milioni di euro nell'anno 2029, 250 milioni di euro nell'anno 2030 e 316 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031, mediante adeguamento dell'organico dell'autonomia del personale docente effettuato a seguito dell'accertamento dei minori oneri derivanti dall'adeguamento dell'organico dell'autonomia conseguente all'andamento demografico, tenuto conto dei flussi migratori, a partire dall'anno scolastico 2026/2027 e sino all'anno scolastico 2031/2032, nell'ambito delle cessazioni annuali con corrispondente riduzione degli stanziamenti di bilancio dei pertinenti capitoli relativi al personale cessato, e quanto ad euro 30 milioni di euro nel 2026, 33 milioni di euro nell'anno 2027, 42 milioni di euro nell'anno 2028, 52 milioni di euro nell'anno 2029, 61 milioni di euro nell'anno 2030 e 71 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (da calcolare in relazione alle cessazioni indicate in viola). In relazione all'adeguamento di cui al periodo precedente gli Uffici Scolastici Regionali comunicano a ciascuna istituzione scolastica la consistenza dell'organico dell'autonomia. La definizione del contingente annuale di posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia rimane finalizzata esclusivamente all'adeguamento alle situazioni di fatto, secondo i parametri della normativa vigente, e non possono essere previsti incrementi per compensare l'adeguamento dei posti in applicazione della disposizione di cui al precedente periodo presente comma. Il Ministero dell'istruzione, per il tramite degli Uffici Scolastici Regionali, effettua, per istituzione scolastica, un monitoraggio annuale

dei posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia anche al fine di valutare il rispetto del divieto di incremento di tali posti a compensazione della riduzione dei posti in applicazione della disposizione di cui al presente comma e ne trasmette gli esiti al Ministero dell'economia – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ai fini dell'adozione del decreto interministeriale di accertamento di cui al successivo periodo. Per eventuali straordinarie esigenze di compensazione della riduzione dei posti dell'organico dell'autonomia il dirigente scolastico presenta richiesta motivata all'Ufficio Scolastico Regionale che ne dà comunicazione al Ministero dell'istruzione ai fini del predetto monitoraggio. Le risorse del Fondo sono rese disponibili e ripartite annualmente previa adozione del decreto di cui all'articolo 1, comma 335 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con il quale, tra l'altro, si accertano i risparmi realizzati in relazione all'adeguamento di organico effettuata in misura corrispondente alle cessazioni previste annualmente. Qualora, sulla base degli esiti del monitoraggio del Ministero dell'istruzione, emergano incrementi dei posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia compensativi dell'adeguamento di cui al quarto periodo, l'adeguamento dell'organico dell'autonomia è riferito, nella misura massima di cui al quarto periodo, al solo contingente del potenziamento e l'accertamento di cui al periodo precedente è riferito ai soli risparmi realizzati a seguito dell'adeguamento dell'organico del potenziamento in misura corrispondente alle cessazioni annuali. La quota di posti non ridotta in ciascun anno scolastico incrementa l'adeguamento dell'organico del potenziamento dell'anno scolastico successivo e a tal fine il fondo di cui al primo periodo è incrementato in misura corrispondente. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni compensative tra il Fondo di cui al presente comma e i pertinenti capitoli stipendiali dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione anche nel caso in cui non siano accertati i risparmi ai sensi del presente comma.

5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modifiche:

a al comma 335, alla lettera a) dopo la parola "titolo" aggiungere le seguenti parole «distinto per posti comuni, posti del potenziamento e posti di sostegno»;

b al comma 335, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: "c) è rilevato il numero di classi in deroga attivate ai sensi del successivo comma 344 distinte per ordine di scuola e grado di istruzione.";

c dopo il comma 335 è introdotto il comma 335-*bis*: "A decorrere dall'anno 2026 con il medesimo decreto di cui al precedente comma 335 è rilevato il numero di classi ed il numero di posti dell'organico dell'autonomia distinti per posti comuni, posti del potenziamento e posti di sostegno, che vengono ridotti in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16-*ter*, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 17 aprile 2017, n. 59".

6. Non necessitano di accreditamento per l'erogazione della formazione continua di cui al comma 2, lettera a), la Scuola nazionale dell'amministrazione, tutte le università, le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, le istituzioni scolastiche, gli enti pubblici di ricerca, le istituzioni museali pubbliche e gli enti culturali rappresentanti i Paesi le cui lingue sono incluse nei curricoli scolastici italiani.

7. Possono chiedere l'accreditamento di cui al comma 2, lettera a), i soggetti che posseggano i requisiti di moralità, idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale determinati in apposita direttiva del Ministro dell'istruzione. Fermo restando l'accreditamento dei soggetti già riconosciuti dal Ministero dell'istruzione come enti accreditati per la formazione del personale della scuola, sono requisiti minimi di accreditamento, a cui deve attenersi la direttiva di cui al primo periodo, la previsione espressa della formazione dei docenti tra gli scopi statutari dell'ente, un'esperienza almeno quinquennale nelle attività di formazione in favore dei docenti svolta in almeno tre regioni, la stabile disponibilità di risorse professionali con esperienza universitaria pregressa nel settore della formazione dei docenti e di risorse strumentali idonee allo svolgimento dei corsi di formazione. I costi della formazione sono allineati agli standard utilizzati per analoghi interventi formativi finanziati con risorse del Programma Operativo Nazionale.

8. Con decreto del Ministro dell'istruzione, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, sono delineati i contenuti della formazione continua di cui al comma 1, prevedendo per la verifica intermedia e finale di cui al comma 4 criteri specifici di valutazione degli obiettivi conseguiti e della capacità didattica. La definizione del numero di ore aggiuntivo e dei criteri del sistema di incentivazione è rimessa alla contrattazione collettiva. In sede di prima applicazione, nelle more dell'adozione del regolamento e dell'aggiornamento contrattuale di cui, rispettivamente, al primo e al secondo periodo, la formazione continua e il sistema di incentivazione volto a promuovere l'accesso ai detti percorsi di formazione presentano i contenuti minimi e seguono i vincoli di cui all'Allegato B.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 relativi all'erogazione della formazione, pari a complessivi euro 17.256.575 per la formazione dei docenti delle scuole dell'infanzia e primaria, per gli anni 2023 e 2024, a complessivi euro 41.218.788 per la formazione dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, per gli anni 2023 e 2024, a complessivi euro 87.713.044 per la formazione dei docenti delle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione, per gli anni 2025 e 2026, e, a euro 43.856.522 per l'anno 2027 e a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:

a) quanto a complessivi euro 17.256.575 per gli anni 2023 e 2024, a valere sulle risorse di cui alla Missione 4 – Componente 1 – Riforma 2.2 del PNRR;

b) quanto a complessivi euro 41.218.788 per gli anni 2023 e 2024 e a complessivi euro 87.713.044 per gli anni 2025 e 2026, a valere sulle risorse di cui al Programma operativo complementare POC «Per la Scuola» 2014-2020;

c) quanto a euro 40.000.000 per l'anno 2027 a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

d) quanto a euro 3.856.522 per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18 dicembre 1997, n. 440;

e) quanto a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

i) dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

"Art. 18-bis.

(Norme transitorie per l'accesso al concorso e per l'immissione in ruolo)

1. Sino al 31 dicembre 2024, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, sono comunque ammessi a partecipare al concorso per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado e per i posti di insegnante tecnico-pratico coloro che abbiano conseguito almeno 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis in coerenza con il Profilo conclusivo delle competenze del docente abilitato di cui al comma 5-bis dell'art. 2-bis e a condizione che parte dei CFU/CFA siano di tirocinio diretto. Sino alla data di cui al primo periodo, sono altresì ammessi a partecipare coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento.

1-bis. Fino al termine del periodo transitorio di cui al comma 1, ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità accedono nei limiti della riserva di posti stabilita con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'istruzione, coloro, ivi compresi i docenti assunti a tempo indeterminato nei ruoli dello Stato, che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, e che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento e del titolo di studio valido per l'insegnamento. I percorsi sono svolti con modalità di erogazione convenzionale, interamente in presenza, ovvero esclusivamente per attività di-

verse delle attività di tirocinio e laboratorio, con modalità telematiche in misura comunque non superiore al 20 per cento del totale.

2. Con il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-*bis*, con riferimento ai vincitori del concorso di cui al comma 1, primo periodo, sono definiti i contenuti dell'offerta formativa corrispondente a 30 CFU/CFA condizionanti la partecipazione al concorso. Sono altresì definiti gli ulteriori 30 CFU/CFA necessari per il completamento della formazione iniziale universitaria e accademica, cui accedono di diritto e sono disciplinate le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente una prova scritta e una lezione simulata, nonché la composizione della relativa commissione, nella quale sono comunque presenti un membro designato dall'Ufficio scolastico regionale di riferimento, e un membro esterno esperto di formazione nelle materie inerenti al percorso abilitante, anche individuabile tra i tutor di cui all'articolo 2-*bis*, comma 6. La nomina di personale scolastico nella commissione di cui al secondo periodo non deve determinare oneri di sostituzione a carico del bilancio dello Stato.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 10-*ter* dell'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i vincitori del concorso su posto comune, che vi abbiano partecipato con i requisiti di cui al comma 1, sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l'ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e completano il percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-*bis*, con oneri, a carico dei partecipanti, definiti dal decreto di cui al comma 4 del medesimo articolo 2-*bis*. Con il superamento della prova finale del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, i vincitori conseguono l'abilitazione all'insegnamento di cui all'articolo 2-*ter*, e sono, conseguentemente, assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la definitiva immissione in ruolo. Si applicano al suddetto anno di prova le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1.

3-*bis*. In caso di esaurimento delle graduatorie di cui al comma 3 dell'articolo 5, al fine dell'immissione in ruolo dei docenti di sostegno e solo all'esito delle procedure di cui all'articolo 1, comma 17-*ter* del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sino al 31 dicembre 2025 le facoltà assunzionali annualmente autorizzate per la predetta tipologia di posto sono utilizzate per lo scorrimento delle graduatorie costituite e aggiornate con cadenza biennale ai sensi dei commi 18-*decies* e 18-*undecies* del medesimo articolo.

4. Al fine di garantire la maggiore copertura delle classi di concorso A-26 Matematica e A-28 Matematica e Scienze, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro il 31 luglio 2022, i requisiti di accesso a tali classi di concorso possono essere integrati.?"

articolo 44, comma 1, lettera 1)

Introduce l'allegato B al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59:

Allegato B
(articolo 16-ter, comma 8)

1) Vincoli

– il riconoscimento dell'incentivo salariale è deciso dal comitato per la valutazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 nella composizione che effettua la valutazione finale ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 4. Detto comitato determina i criteri, tra i quali l'innovatività delle metodologie e dei linguaggi didattici, la qualità e l'efficacia della progettazione didattica, la capacità di inclusione, per rendere il riconoscimento dell'incentivo salariale selettivo nei termini che possa essere riconosciuto a coloro che ne abbiano fatto richiesta, in funzione di una graduazione degli esiti della valutazione finale. Il comitato può prevedere che per la valutazione si svolga un colloquio. In via di prima applicazione l'incentivo salariale è pari al conseguimento dello scatto salariale di anzianità del docente incentivato.

a) per l'orario aggiuntivo svolto dal docente in formazione, funzionale all'ampliamento dell'offerta formativa, è corrisposto comunque un compenso in misura forfetaria;

b) annualmente con decreto del Ministero dell'istruzione, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è ripartito tra le istituzioni scolastiche statali il fondo di cui all'articolo 16-ter, comma 5;

c) l'incentivazione retributiva non può essere attribuita secondo criteri di rotazione tra il personale interessato. La violazione di tale vincolo costituisce fonte di responsabilità dirigenziale.

2) Contenuti dei percorsi formativi incentivati

Il docente che scelga di accedere alla formazione continua incentivata, si immette in un percorso formativo di durata triennale che consta delle seguenti attività:

a) aggiornamento delle competenze negli ambiti della pedagogia e delle metodologie e tecnologie didattiche (in prosecuzione con le competenze e le conoscenze acquisite nel corso di formazione iniziale universitaria);

b) contributo al miglioramento dell'offerta formativa della istituzione scolastica presso cui il docente presta servizio nelle modalità delineate all'art. 16-ter, comma 1;

c) acquisizione, secondo la scelta del docente, dei seguenti contenuti specifici erogati dagli enti di cui all'articolo 16-ter, commi 5 e 6, che a seconda della complessità possono avere un'estensione pluriennale:

1. approfondimento dei contenuti specifici della disciplina di insegnamento;
2. strumenti e tecniche di progettazione-partecipazione a bandi nazionali ed europei;
3. governance della scuola: teoria e pratica;
4. leadership educativa;
5. staff e figure di sistema: formazione tecnico metodologica, socio-relazionale, strategica;
6. l'inclusione scolastica nella classe con alunni disabili;
7. continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo;
8. potenziamento delle competenze in ordine alla valutazione degli alunni;
9. profili applicativi del sistema nazionale di valutazione delle istituzioni scolastiche;
10. tecniche della didattica digitale.

Le attività di cui alle lettere a), b) e c) sono svolte flessibilmente nell'ambito di ore aggiuntive. Nell'ambito del monte ore annuale complessivo di formazione incentivata, sono previste 15 ore per la scuola dell'infanzia e primaria e 30 ore per la scuola secondaria di primo e secondo grado, per percorsi formativi dedicati allo sviluppo della professionalità del docente. Le restanti ore sono dedicate ad attività di progettazione, tutoraggio, accompagnamento, guida allo sviluppo delle potenzialità degli studenti nel raggiungimento di obiettivi scolastici specifici e di sperimentazione di nuove modalità didattiche.».

Art. 45.

45.2 (testo 3)

NENCINI, BINETTI, DE LUCIA, SAPONARA, LANIECE, RAMPI, SBROLLINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 45. – (*Valorizzazione del personale docente*) – 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 593, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

"b-bis) valorizzazione del personale docente che garantisca l'interesse dei propri alunni e studenti alla continuità didattica;

b-ter) valorizzazione del personale docente che presta servizio in zone caratterizzate da rischio spopolamento e valori degli indici di status sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica individuati con il decreto di cui al comma 345, articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.".

b) dopo il comma 593, è inserito il seguente:

"593-*bis*. In sede di prima applicazione e nelle more dell'aggiornamento contrattuale, una quota pari al 10 per cento dello stanziamento annuale previsto al comma 592 è riservato alla valorizzazione del personale docente che garantisca l'interesse dei propri alunni e studenti alla continuità didattica ai sensi del comma 593, lettera b-*bis*) e del personale docente di cui al comma 593, lettera b-*ter*, e con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro il 30 giugno 2022, sono stabiliti i criteri per l'attribuzione delle suddette risorse, che tengono conto almeno degli anni di permanenza del docente nella stessa istituzione scolastica e della residenza o domicilio abituale in luogo diverso da quello in cui ha sede l'istituzione scolastica."

1-*bis*. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 83, è inserito il seguente: «83-*bis*. Dall'anno scolastico 2022/2023, in aggiunta a quanto previsto a legislazione vigente e a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva, i dirigenti delle istituzioni scolastiche individuate ai sensi del decreto di cui al successivo periodo possono altresì chiedere all'Ufficio scolastico regionale competente, nel limite massimo di uno nel caso di esonero e di due nel caso di semi esonero, tra i docenti individuati ai sensi del comma 83 del presente articolo, e dell'articolo 25, comma 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la concessione dell'esonero o il semi esonero dall'insegnamento per attività di collaborazione nello svolgimento delle funzioni amministrative e organizzative. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa individuato dal presente comma, parametri, criteri e modalità per l'individuazione, su base regionale, delle istituzioni scolastiche, affidate in reggenza, che possono avvalersi della facoltà di cui al precedente periodo, con priorità per quelle caratterizzate dal maggior numero di classi, nel rispetto del limite di spesa di cui al successivo periodo. Per l'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e nel limite di 12,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa».

Art. 46.**46.9 (testo 4)**

NENCINI, DE PETRIS, SAPONARA, GALLONE, MALPEZZI, DE LUCIA, SBROLLINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 46. – (*Perfezionamento della semplificazione della procedura di reclutamento degli insegnanti*) – 1. All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10:

1) alla lettera a), il primo periodo è sostituito dal seguente: "nelle more dell'adozione delle linee guida di cui al comma 10.1, secondo periodo, una prova scritta con più quesiti a risposta aperta per i concorsi che saranno banditi a partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, volta all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché sulle metodologie e le tecniche della didattica generale e disciplinare, sull'informatica e sulla lingua inglese. Entro trenta giorni dalla indizione di ciascuna procedura concorsuale bandita ai sensi del presente comma, fino al 31 dicembre 2024, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, l'accesso alla prova di cui al primo periodo può essere riservato a coloro che superino una prova preselettiva.";

2) alla lettera b), dopo le parole "prova orale" sono aggiunte le seguenti "nella quale si accertano, oltre alle conoscenze disciplinari, le competenze didattiche e l'abilità nell'insegnamento anche attraverso un *test* specifico";

3) dopo la lettera d), è inserita la seguente:

"*d-bis*) formazione della graduatoria dei soggetti, che devono ancora conseguire l'abilitazione all'insegnamento specifica sulla classe di concorso, sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a), b) e c), in applicazione dell'articolo 5, comma 4, e dell'articolo 18-*bis* del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.";

b) dopo il comma 10, è inserito il seguente:

"10.1. La redazione dei quesiti della prova scritta di cui al comma 10, anche a titolo oneroso, è assegnata a una o più università. È altresì istituita con decreto del Ministero dell'istruzione, da emanarsi entro il 10 giugno 2022, una commissione di elevata qualificazione scientifica e professionale che, anche sulla base delle evidenze desunte dalla prima applicazione della riforma delle procedure di reclutamento di cui al presente articolo, propone al Ministero dell'istruzione l'adozione di linee guida sulla metodologia di redazione dei quesiti affinché questi consentano di accertare le

concrete competenze tecniche e metodologiche necessarie all'insegnamento, oltre che una solida preparazione disciplinare dei candidati. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati";

c) dopo il comma 10-*bis*, è inserito il seguente:

"10-*ter*. Ferma restando la riserva di posti di cui al comma 10-*bis*, i vincitori del concorso inclusi nella graduatoria di cui al comma 10, lettera d), sono immessi in ruolo con precedenza rispetto ai vincitori inclusi nella graduatoria di cui al comma 10, lettera d-*bis*), che sono immessi in servizio ove, nel limite delle assunzioni annuali autorizzate, residuano posti vacanti e disponibili.";

d) il comma 12 è abrogato;

e) dopo il comma 21, è aggiunto il seguente:

"21-*bis*. Con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 18-*bis* del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, la disposizione di cui al comma 10, lettera d-*bis*), cessa di avere efficacia dal 1° gennaio 2025".

1-*bis*. Dall'attuazione di quanto previsto dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

46.9 (testo 3)

NENCINI, DE PETRIS, SAPONARA, GALLONE, MALPEZZI, DE LUCIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 46. – (Perfezionamento della semplificazione della procedura di reclutamento degli insegnanti) – 1. *All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al comma 10:

1) alla lettera a), il primo periodo è sostituito dal seguente: "nelle more dell'adozione delle linee guida di cui al comma 10.1, secondo periodo, una prova scritta con più quesiti a risposta aperta per i concorsi che saranno banditi a partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, volta all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché sulle metodologie e le tecniche della didattica generale e disciplinare, sull'informatica e sulla lingua inglese. Entro trenta giorni dalla indizione di ciascuna procedura concorsuale bandita ai sensi del presente comma, fino al 31 dicembre 2024, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istru-

zione, l'accesso alla prova di cui al primo periodo può essere riservato a coloro che superino una prova preselettiva.";

2) alla lettera b), dopo le parole "prova orale" sono aggiunte le seguenti "nella quale si accertano, oltre alle conoscenze disciplinari, le competenze didattiche e l'abilità nell'insegnamento anche attraverso un *test* specifico";

3) dopo la lettera d), è inserita la seguente:

«*d-bis*) formazione della graduatoria dei soggetti, che devono ancora conseguire l'abilitazione all'insegnamento specifica sulla classe di concorso, sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a), b) e c), in applicazione dell'articolo 5, comma 4, e dell'articolo 18-*bis* del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.»;

b) dopo il comma 10, è inserito il seguente:

"10.1. La redazione dei quesiti della prova scritta di cui al comma 10, anche a titolo oneroso, è assegnata a una o più università. È altresì istituita con decreto del Ministero dell'istruzione, da emanarsi entro il 10 giugno 2022, una commissione di elevata qualificazione scientifica e professionale che, anche sulla base delle evidenze desunte dalla prima applicazione della riforma delle procedure di reclutamento di cui al presente articolo, propone al Ministero dell'istruzione l'adozione di linee guida sulla metodologia di redazione dei quesiti affinché questi consentano di accertare le concrete competenze tecniche e metodologiche necessarie all'insegnamento, oltre che una solida preparazione disciplinare dei candidati. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati";

e) dopo il comma 10-*bis*, è inserito il seguente:

"10-*ter*. Ferma restando la riserva di posti di cui al comma 10-*bis*, i vincitori del concorso inclusi nella graduatoria di cui al comma 10, lettera d), sono immessi in ruolo con precedenza rispetto ai vincitori inclusi nella graduatoria di cui al comma 10, lettera d-*bis*), che sono immessi in servizio ove, nel limite delle assunzioni annuali autorizzate, residuano posti vacanti e disponibili.";

f) il comma 12 è abrogato;

g) dopo il comma 21, è aggiunto il seguente:

"21-*bis*. Con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 18-*bis* del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, la disposizione di cui al comma 10, lettera d-*bis*), cessa di avere efficacia dal 1° gennaio 2025".».

Art. 47.**47.14 (testo 3)**

NENCINI, SBROLLINI, DE LUCIA, LANIECE, RAMPI, SAPONARA, VITALI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 47. – (Misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui è titolare il Ministero dell'istruzione) – 1. Al fine di potenziare le azioni di supporto alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli interventi legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza relativi alla digitalizzazione delle scuole, per ciascuno degli anni scolastici ricompresi tra l'anno scolastico 2022/2023 e l'anno scolastico 2025/2026 è individuato dal Ministero dell'istruzione – Unità di missione per il PNRR un numero di docenti e assistenti amministrativi pari a cento e un numero fino a un massimo di cinque dirigenti scolastici da porre in posizione di comando presso l'Amministrazione centrale e presso gli Uffici scolastici regionali per la costituzione del Gruppo di supporto alle scuole per il PNRR. Tale Gruppo di supporto, nonché le équipe formative territoriali, già costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e rientranti tra i progetti in essere del PNRR, assicurano un costante accompagnamento alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli investimenti del PNRR, con il coordinamento funzionale dell'Unità di missione del PNRR. Per le finalità di cui al presente comma e allo scopo di garantire l'attuazione delle riforme legate al Piano nazionale di ripresa e resilienza, relative al sistema nazionale di istruzione e formazione, il Ministero dell'istruzione si avvale, fino al 31 dicembre 2026, a supporto dell'ufficio di gabinetto, di un contingente di esperti, in numero massimo di 6, in possesso di specifica ed elevata competenza nelle materie inerenti al sistema nazionale di istruzione e formazione, anche con riferimento alla legislazione in materia di istruzione, cui spetta un compenso fino a un importo massimo di euro 70.000 lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa complessivo non superiore a 420.000 euro annui.

1-bis. Allo scopo di assicurare il raggiungimento degli obiettivi fissati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza per il sistema nazionale di istruzione, con particolare riferimento alla Riforma 1.3, relativa alla riorganizzazione del sistema scolastico, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 344, secondo periodo, dopo le parole: "e culturale", aggiungere le seguenti: ", di spopolamento";

2) al comma 345, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: "il mese di marzo 2022" sono sostituite con le seguenti: "15 luglio 2022";

b) alla lettera a) dopo le parole: "e culturale", aggiungere le seguenti: ", di spopolamento".

2. All'articolo 55, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "al contrasto della dispersione scolastica e alla formazione del personale scolastico da realizzare nell'ambito del PNRR" sono sostituite dalle seguenti: "agli investimenti ricompresi nell'ambito del PNRR e alle azioni ricomprese nell'ambito delle programmazioni operative nazionali e complementari a valere sui fondi strutturali europei per l'istruzione".

3. All'articolo 24 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) al quarto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "così come in caso di assenza di proposte progettuali pervenute per il concorso o della loro inidoneità";

2) al sesto periodo, le parole "euro 2.340.000,00" sono sostituite dalle seguenti "euro 2.640.000,00";

b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Resta fermo che il concorso di progettazione e i successivi livelli di progettazione sono affidati nei limiti delle risorse disponibili nei quadri economici di progetto indicati dagli enti locali in sede di candidatura delle aree.

2-ter. Al fine di garantire il raggiungimento dei target del PNRR è possibile autorizzare un numero più ampio di aree e progetti, relativi all'investimento 1.1 della Missione 2 – Componente 3 del PNRR, anche utilizzando risorse nazionali disponibili a legislazione vigente nel bilancio del Ministero dell'istruzione.";

c) al comma 3, le parole "euro 6.573.240" sono sostituite dalle seguenti "euro 6.873.240", le parole "euro 9.861.360", ovunque riportate, sono sostituite dalle seguenti "euro 11.486.360" e le parole "euro 2.340.000" sono sostituite dalle seguenti "euro 2.640.000,00".

c-bis) al comma 4, la parola 62.824.159,15 è sostituita dalla seguente 82.824.159,15 .

4. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi, target e milestone del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le risorse di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché le risorse di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 1, commi 14, 59, 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, agli articoli 32, comma 7-bis, e 48, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,

già utilizzate per i progetti in essere, sono vincolate, dall'annualità 2022 all'annualità 2026, alla realizzazione degli stessi.

5. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 1.256.896 per l'anno 2022, a euro 3.142.240 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e pari a euro 1.885.344 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni dal 2022 al 2026, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

6. Nelle more dell'adeguamento dello statuto dell'INDIRE, il presidente, se dirigente scolastico, dipendente pubblico o docente universitario, per l'intera durata dell'incarico, se svolto a tempo pieno, è collocato nella posizione di fuori ruolo, di aspettativa o di comando, secondo i rispettivi ordinamenti. Ove l'incarico non sia a tempo pieno, è svolto conformemente ai rispettivi ordinamenti di appartenenza, senza collocazione in una delle predette posizioni e il presidente conserva il trattamento economico in godimento, incrementato dell'indennità di carica prevista a legislazione vigente. Ove l'incarico sia svolto a tempo pieno, compete un trattamento economico con le modalità previste dalla normativa vigente. Gli oneri scaturenti dall'applicazione del presente comma sono a carico del bilancio dell'INDIRE.

7. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 19-*quater* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. Non devono altresì derivare situazioni di esubero di personale con riferimento ai posti di direttore dei servizi generali e amministrativi.

8. Al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche, all'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 126 del 2019 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole "per la copertura" sono aggiunte "del 50%".

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. "Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, contestualmente al concorso di cui al comma 1, una procedura straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica che siano in possesso del titolo previsto dai punti 4.2. e 4.3 del DPR 175/2012, dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano competente per territorio e che abbiano svolto almeno 36 mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali. Alla presente procedura straordinaria è assegnato il 50% dei posti vacanti e disponibili per il triennio 2022/2023-2024/2025 e per gli anni successivi sino a totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il contenuto del bando, i termini di presentazione delle istanze, le modalità di svolgimento della prova orale didattico-metodologica, di valutazione della stessa e dei titoli

ai fini della predisposizione delle graduatorie di merito ripartite per ambiti diocesani, nonché la composizione della commissione di valutazione sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, il quale prevede, altresì, un contributo per l'intera copertura degli oneri delle procedure a carico dei partecipanti. I contributi di partecipazione, versati all'entrata del bilancio dello Stato, sono tempestivamente riassegnati sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione ai fini della copertura integrale delle spese della procedura concorsuale.»;

c) al comma 3, aggiungere dopo la parola "concorso" le seguenti "e della procedura straordinaria".

9. All'articolo 3, comma 2-*bis*, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: "al 31 agosto 2022" sono sostituite dalle seguenti: ", al 31 agosto 2023".

10. Le graduatorie di cui all'articolo 59, comma 10, lettera d) e comma 15, lettera c) del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con la legge 23 luglio 2021, n. 106, sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dal comma 15 del medesimo articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021.

COORD. 1

I RELATORI

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: «competenze, capacità del personale» sono sostituite dalle seguenti: «competenze e capacità del personale»;

al comma 2, le parole: «dal presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dal presente articolo».

All'articolo 2:

al comma 1, capoverso Art. 35-ter:

al comma 1, dopo le parole: «autorità amministrative indipendenti» il segno di interpunzione «,» è soppresso e le parole: «n. 56, di seguito» sono sostituite dalle seguenti: «n. 56, di seguito denominato»;

al comma 2:

al primo periodo, le parole: «dell'articolo 46 del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto»;

al secondo periodo, la parola: «realizzata» è sostituita dalla seguente: «effettuata», dopo le parole: «2-nonies, del» sono inserite le se-

guenti: «codice dell'amministrazione digitale, di cui al», le parole: «regolamento (UE) n. 2016/679» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2016/679» e le parole: «del 27 aprile 2016 e del» sono sostituite dalle seguenti: «, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al»;

al comma 3, dopo le parole: «di cui al comma 1» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

al comma 4, le parole: «Il Portale è esteso» sono sostituite dalle seguenti: «L'utilizzo del Portale è esteso» e le parole: «Ministro della pubblica amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro per la pubblica amministrazione»;

al comma 2, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dal comma 1 del presente articolo» e dopo le parole: «articolo 1, comma 2,» sono inserite le seguenti: «del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001»;

al comma 4, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dal comma 1 del presente articolo» e dopo le parole: «all'articolo 3, comma 1, del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;

al comma 7, primo periodo, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 35-ter del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dal comma 1 del presente articolo».

All'articolo 3:

al comma 1, capoverso Art. 35-quater, comma 1:

alla lettera a), le parole: «e profondità» sono sostituite dalle seguenti: «e la profondità»;

alla lettera c), la parola: «possono» è sostituita dalla seguente: «possano» e le parole: «lettera a» sono sostituite dalle seguenti: «lettera a)»;

al comma 2, le parole: «All'articolo 10, del» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 10 del», le parole: «n. 77» sono sostituite dalle seguenti: «n. 76» e le parole: «5, 6, 7» sono sostituite dalle seguenti: «5, 6 e 7»;

al comma 6, dopo le parole: «delle disposizioni del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al».

All'articolo 4:

al comma 1:

alla lettera a), alinea, dopo le parole: «è inserito» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

alla lettera b), le parole: «e nei limiti» sono sostituite dalle seguenti: «, nei limiti»;

al comma 2, le parole: «lettera a)..» sono sostituite dalle seguenti: «lettera a).».

All'articolo 5:

al comma 1, le parole: «comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «paragrafo 4» e le parole: «Dipartimento delle pari opportunità» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per le pari opportunità».

All'articolo 6:

al comma 1:

all'alinea, le parole: «All'articolo 30, del» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 30 del»;

alla lettera a), dopo le parole: «comma 1» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

alla lettera b):

al capoverso 1-quater, le parole: «di cui al comma 1, e» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1 e», le parole: «corredata dal» sono sostituite dalle seguenti: «corredata del» e le parole: «non derivano» sono sostituite dalle seguenti: «non devono derivare»;

al capoverso 1-quinquies, le parole: «o distacchi, sono» sono sostituite dalle seguenti: «o distacchi sono»;

al comma 3, le parole: «non pregiudicarne la funzionalità» sono sostituite dalle seguenti: «non pregiudicare la propria funzionalità» e le parole: «i soggetti, di cui» sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti di cui»;

al comma 5, capoverso 3-bis, al primo periodo, le parole: «al proprio personale impiegato» sono sostituite dalle seguenti: «alle proprie unità di personale impiegate» e, al secondo periodo, le parole: «sullo stato di previsione del Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale» sono soppresse.

All'articolo 7:

al comma 1:

alla lettera a), numero 1), dopo la parola: «6-bis» è inserita la seguente: «, alinea,»;

alla lettera c), capoverso 2-bis, le parole: «Ministro della pubblica amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro per la pubblica amministrazione» e le parole: «con il medesimo decreto» sono sostituite dalle seguenti: «con il decreto»;

al comma 2, le parole da: «legge 29 dicembre 2021 n. 233» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: ', entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,' sono sostituite dalle seguenti: ', entro il 30 luglio 2022,'"».

All'articolo 8:

al comma 3, le parole: «delle stesse» sono sostituite dalle seguenti: «delle somme».

All'articolo 9:

al comma 5, le parole: «Fondo per le esigenze indifferibili» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili»; alla rubrica, dopo la parola: «proroga» è inserita la seguente: «per».

All'articolo 10:

al comma 2, dopo le parole: «comma 8, del» sono inserite le seguenti: «codice dei contratti pubblici, di cui al» e dopo le parole: «procedimento di cui» è inserita la seguente: «al».

All'articolo 11:

al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «2019, n. 58,» è inserita la seguente: «e»;

al comma 2, capoverso 179-bis, le parole: «predetta Agenzia, n. 107, in data» sono sostituite dalle seguenti: «predetta Agenzia n. 107 del».

All'articolo 12:

al comma 1:

alla lettera c), le parole: «all'articolo 11: 1) dopo il comma 2, è inserito» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 11, dopo il comma 2 è aggiunto»;

alla lettera d), numero 3), le parole: «della SNA,» sono sostituite dalle seguenti: «della Scuola»;

alla lettera e):

al capoverso 2-ter, le parole: «delle sue attività istituzionali» sono sostituite dalle seguenti: «delle attività istituzionali della Scuola stessa»;

al capoverso 2-septies, le parole: «dell'articolo 19, comma 6, o dell'articolo 19, comma 5-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 19, commi 6 o 5-bis»;

al comma 2, dopo le parole: «All'articolo 16 del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al».

All'articolo 13:

al comma 1, le parole da: «banditi con decreto» fino a: «n. 78» sono sostituite dalle seguenti: «banditi con decreto del direttore generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia del 5 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 39 del 19 maggio 2020, nonché con decreti del direttore generale del personale, delle risorse e per l'attua-

zione dei provvedimenti del giudice minorile del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia del 28 agosto 2020, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale, n. 74 del 22 settembre 2020 e n. 78»;

al comma 2, dopo le parole: «criteri di determinazione» sono inserite le seguenti: «della posizione».

All'articolo 14:

al comma 1, le parole: «primo periodo non si applica il terzo periodo dell'articolo 1, comma 9,» sono sostituite dalle seguenti: «primo periodo del presente comma non si applica il terzo periodo del comma 9 dell'articolo 1»;

al comma 5:

la numerazione del capoverso 1-bis) è sostituita dalla seguente: «1-bis.»;

al capoverso 1-bis), le parole: «terzo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «secondo periodo».

All'articolo 15:

al comma 1:

al capoverso 4-bis, le parole: «alla terza area funzionale, fascia economica» sono sostituite dalle seguenti: «all'Area III, posizione economica»;

al capoverso 4-ter, le parole: «e una spesa pari ad» sono sostituite dalle seguenti: «e ad»;

al capoverso 4-quater, le parole: «n. 234.» sono sostituite dalle seguenti: «n. 236».

All'articolo 16:

al comma 1, le parole: «erogazione, monitoraggio e controllo» sono sostituite dalle seguenti: «all'erogazione, al monitoraggio e al controllo»;

al comma 2, dopo le parole: «al 2026» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».

All'articolo 17:

al comma 1, dopo le parole: «e di comunità» sono inserite le seguenti: «del Ministero della giustizia»;

al comma 2, le parole: «per l'anno 2022,» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2022 e»

al comma 4, dopo la parola: «F1» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

al comma 7:

alla lettera a), le parole: «delle proiezioni» sono soppresse;

alla lettera b), le parole: «2029, euro» sono sostituite dalle seguenti: «2029 ed euro».

All'articolo 18:

al comma 2, le parole: «decreto legislativo del» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo» e le parole: «fino alle parole» sono sostituite dalle seguenti: «fino a».

All'articolo 19:

al comma 1, lettera a), capoverso 1, primo periodo, le parole: «nazionale del lavoro,» sono sostituite dalle seguenti: «nazionale del lavoro e»;

al comma 2, alinea, le parole: «a partire dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2023,».

All'articolo 21:

al comma 1, le parole: «di Ripresa e Resilienza» sono soppresse, dopo le parole: «di Trento e» è inserita la seguente: «di» e dopo le parole: «ai traguardi e» è inserita la seguente: «agli»;

al comma 2, le parole: «programmazione 2021/2027» sono sostituite dalle seguenti: «programmazione 2021-2027».

All'articolo 23:

al comma 2, le parole: «energia reti» sono sostituite dalle seguenti: «energia, reti»;

al comma 3, le parole: «delle accise» sono soppresse;

al comma 4, dopo le parole: «quarto comma, del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al».

All'articolo 24:

al comma 1, alinea, le parole: «Al decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 16 del decreto-legge» e le parole: «dell'articolo 16» sono soppresse;

al comma 2, al primo periodo, le parole: «per la ripresa e la resilienza» sono sostituite dalle seguenti: «di ripresa e resilienza» e, al terzo periodo, le parole: «alla cui copertura» sono sostituite dalle seguenti: «al relativo onere»;

al comma 3, il capoverso 5 è sostituito dal seguente:

«5. Al presidente spetta la legale rappresentanza dell'ENEA».

All'articolo 25:

alla rubrica, le parole: «di gestione» sono sostituite dalle seguenti: «per la gestione».

All'articolo 26:

al comma 1, le parole: «tecnico operativo» sono sostituite dalla seguente: «tecnico-operativo» e le parole: «, previsti dall'articolo 9» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 9»;

al comma 2, le parole da: «programma» fino a: «stato di previsione» sono sostituite dalle seguenti: «programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione»;

alla rubrica, le parole: «tecnico operativo» sono sostituite dalla seguente: «tecnico-operativo».

All'articolo 27:

al comma 2, le parole: «protezione ambientale» sono sostituite dalle seguenti: «protezione dell'ambiente»;

al comma 3, lettera e), le parole: «sulla salute» sono sostituite dalla seguente: «sanitario»;

al comma 4, lettera e), la parola: «monitoraggio,» è sostituita dalle seguenti: «monitoraggio e»;

al comma 5, le parole: «dell'allegato 1» sono sostituite dalle seguenti: «dall'allegato 1», dopo le parole: «Trento e» è inserita la seguente: «di», le parole: «Regolamento UE» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE)» e dopo le parole: «e del Consiglio» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

al comma 6:

all'alinea, le parole: «dell'allegato 1» sono sostituite dalle seguenti: «dall'allegato 1»;

alla lettera b), dopo le parole: «dirigenti del» è inserita la seguente: «medesimo»;

alla lettera c), dopo le parole: «dirigenti del» è inserita la seguente: «medesimo»;

al comma 8, dopo le parole: «delle finanze» è inserita la seguente: «del» e le parole: «n.1» sono sostituite dalle seguenti: «punto 1».

All'articolo 28:

al comma 1, le parole: «misura R 1.2» sono sostituite dalle seguenti: «riforma 1.2 della Missione 1, Componente 1» e le parole: «previdenza sociale» sono sostituite dalle seguenti: «della previdenza sociale»;

al comma 5, lettera a), le parole: «500 mila» sono sostituite dalla seguente: «500.000»;

al comma 6, dopo la parola: «forniture» sono inserite le seguenti: «ai sensi del codice»;

al comma 7, la parola: «individuate» è sostituita dalla seguente: «individuati»;

al comma 9, dopo la parola: «società» il segno di interpunzione: «,» è soppresso e le parole: «istituti partecipanti» sono sostituite dalle seguenti: «Istituti partecipanti».

All'articolo 30:

al comma 1:

le parole: «ministro o sottosegretario delegato», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Ministro o Sottosegretario di Stato delegato»;

alla lettera d), numero 2), le parole: «, comitato» sono sostituite dalle seguenti: «, il comitato»;

alla lettera i), numero 3), capoverso 2-bis, dopo le parole: «all'Autorità» sono inserite le seguenti: «di Governo»;

al comma 2, le parole da: «nella società CIRA» fino a: «del 10 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «nel Centro italiano ricerche aerospaziali (CIRA) S.p.a., ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 10 giugno»;

al comma 3, le parole: «disposizioni in esso contenute» sono sostituite dalle seguenti: «disposizioni di cui al presente articolo»;

al comma 4, dopo la parola: «Sottosegretario» sono inserite le seguenti: «di Stato»;

al comma 6, le parole: «n. 1)» sono sostituite dalle seguenti: «numeri 1)».

All'articolo 31:

al comma 1, dopo le parole: «88 e 89 del» sono inserite le seguenti: «codice dell'ordinamento militare, di cui al», dopo la parola: «aerospaziali» il segno di interpunzione: «,» è soppresso, la parola: «individuati» è sostituita dalla seguente: «individuata» e le parole: «comma 6, o dell'articolo 19, comma» sono sostituite dalle seguenti: «commi 6 o»;

al comma 3, le parole: «e in euro» sono sostituite dalle seguenti: «e a euro».

All'articolo 32:

al comma 1, lettera b), dopo le parole: «comma 7, del» sono inserite le seguenti: «codice dell'amministrazione digitale di cui al».

All'articolo 33:

al comma 1, dopo la parola: «resilienza» il segno di interpunzione: «;» è sostituito dal seguente: «,», le parole: «Missione M3C2-4» sono sostituite dalle seguenti: «misura M3C2,» e dopo le parole: «dell'articolo 12 del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al»;

al comma 2, dopo la parola: «prevenzione» è inserita la seguente: «degli» e le parole: «dell'ambiente,» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ambiente e»;

al comma 3, le parole: «di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327» sono soppresse.

All'articolo 34:

al comma 1:

all'alinea, dopo la parola: «Al» sono inserite le seguenti: «codice dei contratti pubblici, di cui al»;

alla lettera a), dopo le parole: «all'articolo 46-bis del» sono inserite le seguenti: «codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al»;

alla lettera b), le parole: «e l'adozione» sono sostituite dalle seguenti: «, e l'adozione» e dopo le parole: «all'articolo 46-bis del» sono inserite le seguenti: «codice di cui al».

All'articolo 36:

al comma 1, le parole: «è aggiunto, in fine, il seguente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi» e le parole: «alla soglia comunitaria» sono sostituite dalle seguenti: «alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,»;

al comma 2, capoverso 1-bis, le parole: «Soprintendenza speciale per il Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all'articolo 29.» sono sostituite dalle seguenti: «Soprintendenza speciale per il PNRR di cui all'articolo 29 del presente decreto».

All'articolo 37:

al comma 2, le parole: «decreto-legge 2 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 20 giugno», le parole: ««Contratti di sviluppo»» sono sostituite dalle seguenti: «denominato 'contratto di sviluppo',», la parola: «(FSC)» è soppressa, la parola: «CIPRESS» è sostituita dalle seguenti: «del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», le parole: «programmazione 2021/2027» sono sostituite dalle seguenti: «programmazione 2021-2027» e le parole: «di intesa con il Ministero per il Sud e la coesione territoriale» sono sostituite dalle seguenti: «d'intesa con il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

al comma 3, capoverso 65, le parole: «per le infrastrutture e la mobilità sostenibile» sono sostituite dalle seguenti: «delle infrastrutture e della mobilità sostenibili».

All'articolo 38:

al comma 1, dopo le parole: «dalle agenzie di viaggio e» è inserita la seguente: «dai»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Digitalizzazione per agenzie di viaggio e tour operator».

All'articolo 40:

al comma 1, le parole: «misura M1C3-35-Investimento» sono sostituite dalle seguenti: «misura M1C3, investimento»;

al comma 2, lettera g), dopo la parola: «interessati» il segno di interpunzione: «,» è soppresso e dopo la parola: «nonché» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;

alla rubrica, le parole: «EU» per grandi eventi turistici» sono sostituite dalle seguenti: «EU per grandi eventi turistici»».

*All'articolo 41:**al comma 1:*

al capoverso 37-bis, le parole: «italiano di statistica» sono sostituite dalle seguenti: «nazionale di statistica»;

al capoverso 37-quater, le parole: «della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «della presente disposizione»;

al comma 3, le parole: «Il Comitato» sono sostituite dalle seguenti: «17. Il Comitato».

All'articolo 43:

al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «Fondo» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».

All'articolo 47:

al comma 2, le parole: «sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole» sono sostituite dalle seguenti: «all'alinea, le parole:»;

al comma 3:

alla lettera a), numero 2), le parole: «al sesto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «al settimo periodo»;

alla lettera c), la parola: «riportate» è sostituita dalla seguente: «ricorrono»;

al comma 5, le parole: «e pari a» sono sostituite dalle seguenti: «e a».

All'allegato 2:

le parole: «Introduce l'allegato A al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59:» sono soppresse;

al capoverso Allegato A, le parole: «Tabella 1» sono soppresse, le parole: «Alta Formazione dell'Istruzione» sono sostituite dalle seguenti: «alta formazione del sistema nazionale pubblico di istruzione» e le parole: «Personale Area III F1 – 12» sono sostituite dalle seguenti: «Personale Area III F1 – 12»».

All'allegato 3:

le parole: «Introduce l'allegato B al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59:» sono soppresse;

al capoverso Allegato B:

le parole: «Allegato B» sono sostituite dalle seguenti: ««Allegato B»;

al numero 2):

al primo capoverso, le parole: «durate triennale» sono sostituite dalle seguenti: «durata triennale»;
